

26 LUG. 2006



IMMEDIATA ESECUTIVA  
N. 77 del registro deliberazioni

# Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 19 luglio 2006

Oggetto: **RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI.-**

L'anno duemilasei addì diciannove del mese di luglio alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 7413 del 07.07.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. LAMPARELLI Giuseppe
4. BORRELLI Mario	16. LOMBARDI Paolo
5. BOSCO Egidio	17. MARCASCIANO Gianfranco
6. BOZZI Giovanni	18. MAROTTA Mario
7. CAPOCEFALO Spartico	19. MORTARUOLO Domenico
8. CRETA Giuseppe	20. NAPOLITANO Stefano
9. DAMIANO Aldo	21. POZZUTO Angelo
10. DAMIANO Nicola	22. RICCI Claudio
11. DE CIANNI Teodoro	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 16 - 18 - 19 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori PETRIELLA, VALENTINO, NISTA, CIERVO, GIALLONARDO, GRIMALDI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U.delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000,n.267, e dato per letto il parere della IV Commissione Consiliare allegato sotto il n.2), dà la parola all'Avv. Vincenzo CATALANO Dirigente del Settore Advocatura dell'Ente, il quale chiarisce che trattasi di sentenze di risarcimento danni di I grado, ad eccezione di una che è stata emessa dalla Corte di Appello di Napoli.

Intervengono i Consiglieri BARRICELLA e DE CIANNI i quali preannunciano voto contrario.Replica l'Assessore GRIMALDI chiarendo le motivazioni che in genere, nei casi di specie, determinano il contenzioso.

Il tutto è riportato in dettaglio nel resoconto stenografico allegato sotto il n.3).

Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri ANGRISANI-DAMIANO ALDO-MORTARUOLO e sono usciti i Consiglieri MARCASCIANO e RUBANO per cui i Consiglieri presenti sono 16.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta.

Eseguita la votazione presenti e votanti 17 ( 16 Consiglieri+ Presidente ), contrari 2 ( BARRICELLA-DE CIANNI ), favorevoli 15, la proposta viene approvata con 15 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti, per alzata di mano, riporta la medesima votazione: 2 contrari ( BARRICELLA-DE CIANNI ) 15 favorevoli.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.Decreto Lgs.18 agosto 2000 n..267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il n.1)

### DELIBERA

1. Di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 76.852,39 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art.n.194 del D.Lg.vo 267/2000;
2. Di far gravare la somma complessiva di € 76.852,39 sul cap.n.3831 del bilancio 2006 che,essendo insufficiente, è da finanziarsi con quota parte dell'avanzo di amministrazione da applicare al Bilancio 2006 dando nel contempo atto che il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2005 è esecutivo ai sensi di Legge;
3. Di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Advocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza,
4. Di incaricare il Dirigente del Settore Advocatura di provvedere alla rivalsa delle somme erogate nei confronti della condebitrice RU.PA s.r.l. in merito al procedimento OROPALLO Carmine C/Provincia di Benevento;
5. Di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art.329 del c.p.c.
6. Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale;
7. Di dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to come all'originale

N. 595 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 LUG 2006

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

La suetesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 LUG. 2006 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 17 AGO. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 17 AGO. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 17 AGO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE FINANZE e Personale il \_\_\_\_\_ prot. n. ES 6401  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. 21806  
SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1160  
17-8-06

Prot. n. 6401

Benevento, li. 21 AGO. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

SEDE

OGGETTO: DELIBERA DI C.P. N. 77 DEL 19.07.2005

Per quanto di competenza, si rimettono copie della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE  
- Dr.ssa Patrizia TARANTO -

flee



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1096  
28-7-06

Prot. n. 5907.....

Benevento, li 31 LUG. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*Giunta*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROVINCIALE

AL PRESIDENTE  
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

S E D E

**Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N. 77 DEL 19.7.2006 AD OGGETTO: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI-" -**

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva, unitamente all'originale di relata di notifica alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio.

Copia della stessa si rimette al Dirigente del Settore Avvocatura, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Dirigente del Settore Patrimonio con il relativo fascicolo.

IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -



1)

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO:** Riconoscimento debiti fuori bilancio. -PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

*[Handwritten signature]*

ISCRITTA AL N. 6  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_  
Contrari N. \_\_\_\_\_

19 LUG. 2006

APPROVATA CON DELIBERA N. 77 del \_\_\_\_\_

Su Relazione PRESIDENTE NARDONE

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

### REGISTRAZIONE CONTABILE

#### IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

#### REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € 76852,39

di € 76852,39

Cap. 3831

Cap. 3831

Progr. n. \_\_\_\_\_

Progr. n. 1623/06

del 25-7-2006

Esercizio finanziario 2006

Esercizio finanziario 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

*[Handwritten signature]*

## IL CONSIGLIO

Visto il rapporto del Settore Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura prot. n. 6145/SEP del 13/07/2006 che di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che sono state notificate a questo Ente le sotto elencate sentenze:

- A) Sentenza n. 69/06 del GIUDICE di Pace di Benevento**, del 24/01/2006 notificata a questo Ente il 06/02/2006, atti di precetto del 20/06/2006 notificati il 21/06/2006, pignoramenti del 04/07/2006 notificati il 06/07/2006, riguardante il giudizio TATAVITTO PIETRO (attore) C/ Provincia di Benevento.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 03/05/2005, dal Sig. TATAVITTO PIETRO (rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchitto), proprietario di un fondo rustico in località Crocelle nel Comune di Circello, con il quale veniva richiesto al Giudice di Pace di Benevento, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento danni subiti al terreno di proprietà per invasione di acqua piovana verificatasi il 18/01/2004. Il TATAVITTO asseriva che i danni verificatesi erano dovuti alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria della Provincia di Benevento lungo la rete fognaria sita lungo la strada sopra menzionata.

A seguito dello svolgimento del Giudizio, nel quale si costituiva questo Ente a mezzo degli avv. Vincenzo Catalano e Candido Volpe, il Giudice di Pace di Benevento, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Sig. Tatavitto:

- ha condannato questo Ente al pagamento, in favore del sig. Tatavitto, di € 1.504,00 oltre interessi dal di fino al soddisfo per risarcimento danni arrecati al terreno di sua proprietà sito in Circello alla contrada Crocelle;
- ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento di € 1.100,00 di cui € 100,00 per spese ed € 1.000,00 fra diritti ed onorario, oltre il rimborso forfetario del 12,50% nonché IVA e CPA come per legge, a favore dell'avv. Sergio Marchitto, patrocinatore dell'attore, per l'attività professionale svolta.

Dal calcolo degli interessi legali decorrenti dalla data del 18/01/2004 a quella del 31/07/2006, prevista per il pagamento (ALLEGATO "A<sub>1</sub>"), e dal dettaglio delle spese processuali, di precetto e di pignoramento secondo le note del Settore Avvocatura prot. n° 3883 del 04/05/06 (All. "A<sub>2</sub>"), prot. n° 5265 del 26/06/06 (All. "A<sub>3</sub>") e prot. n° 5665 del 11/07/2006 (All. A<sub>4</sub>), l'importo complessivo dovuto è pari ad **€ 5.982,84**, così distinto:

A) – per sorta capitale	€ 1.504,00
– per interessi legali dal 18.01.2004 al 31.07.06	€ <u>95,29</u>

**Sommano:**

**€ 1.599,29**

B) – per spese atto di precetto e pignoramento da liquidare alla parte

**€ 1.510,54**

**Sommano**

**€ 3.109,83**

C) - per spese legali, atto di precetto e pignoramento da liquidare al legale

**€ 2.873,01**

**IMPORTO COMPLESSIVO:**

**€ 5.982,84**

**B) Sentenza n. 1731/2005 del Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio + atto di precetto del 15/03/2006 notificata a questo Ente il 12.10.2005, riguardante il giudizio GUERRERA NICOLA, LOMBARDI ANNA E IANNELLI LUCIA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.**

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 05.09.1994 dai Sigg. GUERRERA NICOLA, LOMBARDI ANNA E IANNELLI LUCIA (rappresentati e difesi dall'avv. Michele Morone). I sigg. GUERRERA NICOLA e LOMBARDI ANNA in qualità di proprietari di un fondo rustico in località Sant'Anna nel Comune di Fragneto Manforte individuato al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 4 particella 33; mentre la sig.ra Iannelli Lucia è proprietaria alla stessa zona di un terreno con entro stante fabbricato rurale esteso ettari 1.04.50 individuato al Catasto Terreni al foglio 4 particelle 37 e 38.

Con l'atto di citazione i signori sopra menzionati, nella qualità di proprietari dei beni di cui sopra confinanti con strada provinciale "Dei Due Principati", richiedevano al Giudice del Tribunale di Benevento, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento danni subiti ai terreni, colture e fabbricato, oltre al crearsi di un movimento franoso, per invasione di acqua piovana verificatasi negli anni 1992-93-94. Il signori attori asserivano che i danni verificatesi erano dovuti alla mancata manutenzione della strada provinciale "Dei Due Principati".

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dall'avv. Stanislavo Lucarelli. A seguito dello svolgimento del giudizio, con la Sentenza n. 1731/2005, il Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio - definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dai sigg. Guerrera Nicola, Lombardi Anna e Iannelli Lucia:

- Ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento in favore degli attori della somma di € 10.690,65 oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
- Ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida in complessivi € 3.899,44 di cui € 1.060,78 per spese (compresa CTU), € 1.380,20 per diritti ed € 1.458,46 per onorari oltre rimborso forfetario, IVA (se dovuta) e CPA.

Dal calcolo degli interessi legali sulla somma di € 10.690,65 dal 14/01/2005 al 31.07.2006, (ALLEGATO "B<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto allegato prot. n. 3883 del 04/05/06 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "A<sub>2</sub>"), l'importo complessivo dovuto è pari ad **€ 17.202,03**, così distinto:

A) - per sorta capitale	€ 10.690,65	
- per interessi legali dall 14.01.2005 al 31.07.2006	€ <u>412,25</u>	
<b>Sommano:</b>		<b>€ 11.102,90</b>
B) - per spese di giudizio, onorari, CTU, CPA, IVA	€ 6.099,13	
<b>Sommano:</b>		<b>€ <u>6.099,13</u></b>

**C) Sentenza n. 3127/96 del Tribunale di Benevento, Sezione Staccata di Airola del 16.03.05, notificata a questo Ente il 13.05.2005, riguardante il giudizio FULGIERI ALFONSO E CINELLI MARIA TERESA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.**

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 15.05.1996, dai sigg.ri FULGIERI ALFONSO E CINELLI MARIA TERESA (rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Omaggio) che convenivano in giudizio la Provincia di Benevento e l'Impresa cooperativa Edilter arl chiedendone la condanna in solido al pagamento in proprio favore dell'indennità di occupazione e del risarcimento del danno subito dal proprio fondo sito in Sant'Agata de' Goti alla località S. Stefano – per mancata percezione dei frutti e distruzione delle colture arboree – per effetto dell'occupazione d'urgenza effettuata sul fondo medesimo.

La Provincia di Benevento aveva approvato il progetto relativo al disinquinamento del fiume Isclero appaltando i lavori all'impresa cooperativa Edilter arl che procedeva alla presa in possesso dei beni, previa autorizzazione del Prefetto di Benevento in data 21.02.1991.

In data 30.11.1993 l'Edilter riconsegnava il terreno reimmettendo i coniugi nel possesso del medesimo senza che la stessa impresa o la Provincia di Benevento procedevano al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento del terreno in questione, dalla mancata percezione dei frutti e dalla distruzione delle coltivazioni arboree.

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dall'avv. Verrilli Leonardo.

A seguito dello svolgimento del giudizio, fatta espletare CTU, il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, si è pronunciato:

- Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Fulgieri Alfonso e Cinelli Maria Teresa dell'indennità per occupazione temporanea del fondo di loro proprietà sito in s. Agata de' Goti pari ad € 619,44, oltre interessi legali dalla data della domanda;
- Compensando integralmente le spese di lite nei confronti della curatela fallimentare della Edilter s.c.a.r.l.;
- Condannando la Provincia di Benevento alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore degli attori, dichiarandosi antistatario, che liquida in complessivi € 2.750,00 di cui € 150,00 per spese, € 1.400,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre rimborsi, spese generali, IVA e CPA;
- Ponendo definitivamente a carico della convenuta Provincia di Benevento le spese di CTU liquidate come in atti.

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale ed interessi (Allegato "C<sub>1</sub>") a decorrere dal 15.05.1996, data alla quale è stato riferito il calcolo del valore del fondo nella CTU, e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3883 del 04/05/06 (Allegato "A<sub>2</sub>"), e dal rapporto prot. n° 5298 del 27/06/06 (Allegato "C<sub>2</sub>"), del Settore Avvocatura, l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad **€ 7.830,51**, così distinto:

A) – per sorta capitale	€ 619,44
– per interessi legali dal 15.05.1996 al 31.07.2006	€ 307,29

B) – per spese legali alla parte	€ 2.690,41	
<b>Sommano:</b>		<b>€ 3.617,14</b>
C) – per spese e competenze all'avvocato	€ 4.213,37	
<b>Sommano:</b>		<b>€ 4.213,37</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € 7.830,51**

**D) Sentenza del GIUDICE di Pace di Montesarchio n° 29/06, del 31/10/2005**, notificata a questo Ente il 16/02/2006, riguardante il giudizio FRANCESCA ANGELINA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente per l'udienza di comparizione del 07/06/2004, dalla Sig.ra FRANCESCA ANGELINA (rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Clementino), proprietaria di un fondo sito nel Comune di Apollosa alla via Prato individuata al catasto Terreni del detto Comune al Foglio 5 particella 189.

La sig.ra FRANCESCA ANGELINA citava in giudizio la Provincia di Benevento per l'allagamento e il dilavamento verificatosi al fondo della strada di accesso alla propria abitazione causato dalla mancanza di opere di manutenzione e di regimazione delle acque meteoriche da parte della Provincia di Benevento, quale Ente proprietario della strada.

Nel corso dello svolgimento del giudizio, questo Ente si costituiva con l'avv. Candido Volpe e l'avv. Vincenzo Catalano.

Il Giudice di Pace di Montesarchio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedeva:

- condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Francesca Angelina della somma di € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- condannava la Provincia di Benevento al pagamento delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi € 1.600,00, di cui € 100,00 per spese, € 800,00 per diritti, € 700,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario Avv. Giampiero Clementino.

Dal calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria a decorrere dal 23/04/2004 fino al 31.07.2006 (ALLEGATO " D<sub>1</sub> ") e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3883 del 04/05/2006 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "A<sub>2</sub>"), l'importo complessivo del debito da corrispondersi da parte della Provincia di Benevento, è pari ad **€ 4.617,25** così distinto:

– per sorta capitale	€ 1.500,00
- per rivalutazione monetaria dal 23/04/2004 al 31/07/2006	€ 79,15
– per interessi dal 23/04/2004 al 31/07/2006:	€ 185,78
<b>Sommano:</b>	<b>€ 1.764,93</b>

– per spese di giudizio, diritti onorari,  
CPA ed IVA

€ 2.852,32

**Sommano:**

**€ 2.852,32**

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO:**

**€ 4.617,25**

**E) Sentenza n. 1458/2006 della Corte di Appello di Napoli – IV Sezione Civile - del 05/04/2006**

notificata a questo Ente il 23/05/2006, riguardante il giudizio OROPALLO CARMINE C/ PROVINCIA DI BENEVENTO e RU.PA. S.R.L.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione del 30/09/1989, a seguito della quale questo Ente con sentenza 833/03 del Tribunale di Benevento è stato condannato in solido con la ditta RU.PA. s.n.c., al pagamento in favore del sig. Oropallo Carmine, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva, già ridotta, di € 32.265,33, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio per complessivi € 3.336,30.

I danni erano relativi ad un incidente occorso al sig. Oropallo il giorno 28/07/1989; questi mentre percorreva con il proprio ciclomotore, verso le ore 22.00, la corsia parallela alla via provinciale Caudina nel territorio del comune di Airola urtava un palo della linea telefonica sostenuto da un cavo in acciaio teso tra la cima ed il suolo, non segnalato, riportando gravi lesioni.

Dal calcolo della rivalutazione della somma dovuta e degli interessi legali, alla data del 31/07/2003 e dal dettaglio delle spese processuali, l'importo complessivo dovuto al sig. Oropallo alla data del 31/07/2003 ammontava ad € 104.771,24 di cui 99.070,22 per sorta capitale, rivalutazione ed interessi legali, ed € 5.701,02 per spese e competenze legali.

Con determina n° 403/01 del 26/08/2003 il settore Avvocatura ha liquidato al sig. OROPALLO Carmine la somma di € 99.070,22 (mandato n° 9264 del 02/09/2003) e la somma di € 5.701,02 (mandato 9265 del 02/09/2003).

Alla sentenza 833/03 del tribunale di Benevento il sig. Oropallo si opponeva ricorrendo alla Corte di Appello di Napoli per vedere condannare la Provincia di Benevento, in solido con la ditta RU.PA., quali unici responsabili del sinistro e conseguentemente al pagamento di tutti i danni subiti dall'attore appellante.

Questo Ente nel giudizio di Appello di che trattasi è stato rappresentato e difeso dall'avv. Clino Bocchino.

A seguito dello svolgimento del giudizio, la Corte di Appello di Napoli si è pronunciata:

- Condannando in solido la Provincia di Benevento e la RU.PA. al pagamento in favore dell'appellante OROPALLO Carmine della complessiva maggior somma – rivalutata ad oggi – di € 78.920,14 per il risarcimento del danno biologico, da invalidità temporanea totale e parziale, del danno morale e delle spese, nonché al pagamento a far tempo dal luglio 1989 ad oggi degli interessi compensativi al tasso annuo del 4% sulla somma "devalutata" di euro 45.876,05, progressivamente, di anno in anno, rivalutata secondo gli indici ISTAT;

- Dichiarando compensate per un terzo tra le parti le spese del primo grado di giudizio, ponendo i restanti due terzi, pari, complessivamente, ad € 4.448,20 (di cui € 1.349,66 per spese, comprensivo del costo della CTU e CTP, € 1377,24 per diritti ed € 1.721,34 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge), a carico della Amministrazione Provinciale di Benevento e della RU.PA. srl, che condanna, in solido, al relativo pagamento in favore dell'OROPALLO;
- Dichiarando compensate per un terzo tra le parti le spese del grado di giudizio di appello, ponendo i restanti due terzi, che liquida in complessivi € 2.500,00 (di cui € 300,00 per spese, € 800,00 per diritti ed € 1.400,00 per onorari, oltre IVA, CPA, e spese generali come per legge), a carico della Provincia di Benevento e della RU.PA. srl che condanna in solido, al relativo pagamento in favore dell'OROPALLO.

Si è proceduto al calcolo secondo il dispositivo di sentenza della Corte di Appello (Allegato "E1") determinando l'importo complessivo dovuto pari ad **€ 23.251,87** così distinto:

A) – per sorta capitale a titolo di risarcimento danni	€ 78.920,14
- interessi su somma di 47.433,15 rivalutata annualmente	€ <u>47.433,15</u>
<b>Sommano:</b>	<b>€ 126.353,29</b>

B) – per spese e competenze processuali	
Primo grado (2/3)	€ 5.616,40
– per spese Appello (2/3)	€ <u>3.329,40</u>
<b>Sommano:</b>	<b>€ 8.945,80</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO DOPO APPELLO** € **135.299,09**

A detrarre:

– importo liquidato con mandato n. 9264 del 02/09/2003	€ 99.070,22
– interessi legali dal 07/2003 al 07/2006 su € 99.070,22	€ 7.275,98
– spese legali liquidate al 07/2003	€ 5.701,02
<b>Sommano</b>	<b>€ <u>112.047,22</u></b>

**IMPORTO COMPLESSIVO dovuto detraendo quanto già corrisposto dopo sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento** € **23.251,87**

L'importo dovuto al sig. Oropallo è determinato sottraendo a quello stabilito nella sentenza della Corte di Appello di Napoli l'importo già versato con mandati del 02/09/2003 allo stesso sig. Oropallo per effetto della Sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento rivalutato degli interessi legali dalla data del mandato fino alla liquidazione del nuovo importo. La rivalutazione non è stata applicata sulle spese legali liquidate con mandato n° 9265 del 02/09/2003 pari ad € 5.701,02.

In esito al pagamento al creditore procedente, si provvederà a cura del Settore Avvocatura di questo Ente, alla rivalsa nei confronti del condebitore RU.PA. s.r.l. delle somme erogate.

F) Atto di precetto del 06/05/2005 relativo a Sentenza n. 9/2003 del Tribunale Benevento già liquidata in parte con Delibera di C.P. n° 96 del 23/07/2003, notificato a questo Ente il 11/05/2005, riguardante il giudizio CARUSO FILIPPO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'atto di precetto fa riferimento alla sentenza relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 08/11/1989, dal sig. Caruso Filippo (rappresentata e difesa dall'avv. Michele D'Occhio), proprietario di un fondo in agro di Paupisi alla località Pagani, con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento la condanna della Provincia al risarcimento dei danni dovuti ad invasione di acque provenienti dalla strada provinciale Paupisi – Solopaca a causa della mancata regimentazione delle acque stesse.

Con la sentenza 9/03 il Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali e di CTU; dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali l'importo complessivo di € 6.953,45 è stato liquidato per € 3.421,10 (sorta capitale ed interessi) con mandato n° 8508 del 12/08/2003 al sig. Caruso Filippo e per € 3.532,35 (spese processuali e CTU) con mandato n° 8509 del 12/08/2003 all'avv. Michele d'Occhio.

Con rinnovazione di atto di precetto del 06/05/2005, notificato a questo Ente in data 11/05/2005, l'avv. Michele D'Occhio richiedeva il pagamento di complessivi € 2.518,53 come differenza dovuta.

Dal ricalcolo delle somme, (ALLEGATO "F,") e dal dettaglio delle spese indicate nell'atto di precetto, l'importo complessivo del debito è pari ad **€ 920,63** così distinto:

A) - per differenza interessi legali al 31/07/2003	€ 505,47
- per interessi legali dal 31/07/2003 al 31/07/2006 su € 505,47	€ 39,00
<b>Sommano:</b>	<b>€ 544,47</b>
 B) - per spese e competenze legali atto di precetto	 <b>€ 376,16</b>
 <b>IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO:</b>	 <b>€ 920,63</b>

G) Atto di precetto del 06/05/2005 relativo a Sentenza n. 8/2003 del Tribunale Benevento già liquidata in parte con Delibera di C.P. n° 96 del 23/07/2003, notificato a questo Ente il 11/05/2005, riguardante il giudizio CONTE VINCENZO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'atto di precetto fa riferimento alla sentenza relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 08/11/1989, dal sig. Conte Vincenzo (rappresentata e difesa dall'avv. Michele D'Occhio), proprietario di un fondo in agro di Paupisi alla località Pagani, con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento la condanna della Provincia al risarcimento dei danni dovuti ad

invasione di acque provenienti dalla strada provinciale Paupisi – Solopaca a causa della mancata regimentazione delle acque stesse.

Con la sentenza 8/03 il Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali e di CTU; dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali l'importo complessivo di 4.595,34 è stato liquidato per € 1.466,18 (sorta capitale ed interessi) con mandato n° 8512 del 12/08/2003 al sig. Conte Vincenzo e per € 3.129,16 (spese processuali e CTU) con mandato n° 8513 del 12/08/2003 all'avv. Michele d'Occhio.

Con rinnovazione di atto di precetto del 10/05/2005, notificato a questo Ente in data 11/05/2005, l'avv. Michele D'Occhio richiedeva il pagamento di complessivi € 2.421,33 come differenza dovuta.

Dal ricalcolo delle somme, (ALLEGATO "G,") e dal dettaglio delle spese indicate nell'atto di precetto, l'importo complessivo del debito è pari ad **€ 609,51** così distinto:

A) - per differenza interessi legali al 31/07/2003	€ 216,63
- per interessi legali dal 31/07/2003 al 31/07/2006 su € 216,63	€ 16,67
<b>Sommano:</b>	<b>€ 233,30</b>
B) - per spese e competenze legali atto di precetto	<b>€ 376,16</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO:</b>	<b>€ 609,46</b>

H) **Sentenza n° 488/05 del 22/02/2005 del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio** notificata a questo Ente il 16/06/2006, riguardante il giudizio DONNARUMMA ANGELO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 10/09/1990, dal Sig. DONNARUMMA ANGELO (rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Marallo), proprietario di un fondo sito nel Comune di San Martino Sannita.

Il sig. DONNARUMMA ANGELO citava in giudizio la Provincia di Benevento ed in solido il comune di San Martino Sannita per i danni subiti all'impianto ittico di proprietà (denominato Impianto Ittico Sannita) a seguito di eventi verificatesi ai primi di luglio 1989 in conseguenza di lavori eseguiti dagli Enti convenuti (la Provincia di Benevento per aver modificato lo stato dei luoghi alterando lo scolo naturale delle acque con la restrizione della portata della condotta di scarico ed il comune di San Martino Sannita per aver innestato nella condotta di scarico il collettore fognario proveniente dal limitrofo insediamento abitativo e le acque non regimentate provenienti dalla via Chianarile).

Il Giudice della Sezione Stralcio di Benevento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedeva:

- Accoglieva la domanda attrice per quanto di ragione e per l'effetto condannava i convenuti Amministrazione Provinciale di Benevento e Comune di San Martino Sannita in solido a corrispondere al sig. Donnarumma Angelo la somma di € 12.451,31 per spese ripristino impianto e risarcimento forfetario danni per trote andate disperse;

- Sulla somma precedente dovranno essere corrisposti in favore del sig. Angelo Donnarumma gli interessi legali o la integrale rivalutazione monetaria (l'importo che ne consegue tra i due il più favorevole al creditore attore) dal 03/07/1989 fino alla data di soddisfo.

Dal calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria a decorrere dal 03/07/1989 come individuate nella nota prot. n° 5483 del 06/07/2006 (allegato "H<sub>2</sub>") e nella nota prot. n° 5360 del 30/06/06 del Settore Avvocatura, l'importo complessivo del debito da corrispondersi da parte della Provincia di Benevento, è pari ad **€ 16.437,79** così distinto:

A) - per capitale liquidato in sentenza (50%)	€ 12.451,31
- per interessi legali dal 03/07/1989 al 31/07/2006 (50%)	€ 12.291,52
<b>Sommano:</b>	<b>€ 24.742,83</b>
 B) - per spese e competenze legali atto di precetto (50%)	 <b>€ 8.132,75</b>
 IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO (PROVINCIA + COMUNE):	 € 32.875,58
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO DA PARTE DELLA PROVINCIA (50%)</b>	<b><u>€ 16.437,79</u></b>

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 76.852,39 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
- di far gravare la somma complessiva di € 76.852,39 sul cap. n. 3831 del bilancio 2006 che, essendo insufficiente, è da finanziarsi con quota parte dell'avanzo di amministrazione da applicare al Bilancio 2006 dando nel contempo atto che il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2005 è esecutivo ai sensi di Legge;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di incaricare il Dirigente del Settore Avvocatura di provvedere alla rivalsa delle somme erogate nei confronti della condebitrice RU.PA. s.r.l. in merito al procedimento OROPALLO Carmine C/ Provincia di Benevento;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa

*previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c."*

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 76.852,39 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000;
2. di far gravare la somma complessiva di € 76.852,39 sul cap. n. 3831 del bilancio 2006 che, essendo insufficiente, è da finanziarsi con quota parte dell'avanzo di amministrazione da applicare al Bilancio 2006 dando nel contempo atto che il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2005 è esecutivo ai sensi di Legge;
3. di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
4. di incaricare il Dirigente del Settore Avvocatura di provvedere alla rivalsa delle somme erogate nei confronti della condebitrice RU.PA. s.r.l. in merito al procedimento OROPALLO Carmine C/ Provincia di Benevento;
5. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.
6. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale.

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

**F A V O R E V O L E**

oppure contrario per i seguenti motivi:

---


---

---

Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_  
facciate utili.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE  
parere -----  
CONTRARIO

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



## VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI


N. 11

L'anno 2006 il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 10,00 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei Sigg. Dott. Carmine Massaro (Presidente) e del Rag. Ferraro Domenico (componente). Il Dott. Michele Grosso (componente) è assente giustificato.

Nella seduta odierna il Collegio provvede ad esaminare la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio- Provvedimenti".

La presente proposta prevede il riconoscimento di debiti fuori Bilancio per complessivi € 76.852,39 derivanti da sentenze che vedono soccombente la Provincia di Benevento.

La copertura di detta somma è prevista in parte con le disponibilità esistenti sul cap. 3831 /Residui del Bilancio 2006 , pari ad € 28.859,85 e per la restante parte, pari ad € 47.992,54, con Avanzo d'Amministrazione da applicarsi al Bilancio 2006 stante l'esecutività del Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2005 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 30 giugno 2006 .



A tal proposito, il Collegio:

- a. Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Responsabile del settore Finanza e Controllo Economico in ordine alla regolarità contabile di detta operazione oltre la copertura finanziaria della stessa;
- b. Tenuto conto della natura dei debiti oggetto di copertura e l'inserimento degli stessi tra le tipologie previste dall'art. 194 del T.U.;
- c. Verificato che i mezzi finanziari previsti per la loro copertura presuppongono il mantenimento della congruità, della coerenza e dell'attendibilità delle previsioni di Bilancio;

Esprime parere favorevole in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Dott. Carmine Massaro**

*Carmine Massaro*

**Rag. Domenico Ferraro**

*Domenico Ferraro*

# PROVINCIA di BENEVENTO

## Settore Infrastrutture - Edilizia e Patrimonio – Avvocatura

Prot. n. 6145/SEP del 13/07/2006

Al Servizio Attività  
Amministrative dell'Area Tecnica  
- SEDE -

### Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio per risarcimento danni- Provvedimenti

"Premesso che sono state notificate a questo Ente le sotto elencate sentenze:

- A) Sentenza n. 69/06 del GIUDICE di Pace di Benevento**, del 24/01/2006 notificata a questo Ente il 06/02/2006, atti di precetto del 20/06/2006 notificati il 21/06/2006, pignoramenti del 04/07/2006 notificati il 06/07/2006, riguardante il giudizio TATAVITTO PIETRO (attore) C/ Provincia di Benevento.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 03/05/2005, dal Sig. TATAVITTO PIETRO (rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchitto), proprietario di un fondo rustico in località Crocelle nel Comune di Circello, con il quale veniva richiesto al Giudice di Pace di Benevento, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento danni subiti al terreno di proprietà per invasione di acqua piovana verificatasi il 18/01/2004. Il TATAVITTO asseriva che i danni verificatesi erano dovuti alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria della Provincia di Benevento lungo la rete fognaria sita lungo la strada sopra menzionata.

À seguito dello svolgimento del Giudizio, nel quale si costituiva questo Ente a mezzo degli avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, il Giudice di Pace di Benevento, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Sig. Tatavitto:

- ha condannato questo Ente al pagamento, in favore del sig. Tatavitto, di € 1.504,00 oltre interessi dal di fino al soddisfo per risarcimento danni arrecati al terreno di sua proprietà sito in Circello alla contrada Crocelle;
- ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento di € 1.100,00 di cui € 100,00 per spese ed € 1.000,00 fra diritti ed onorario, oltre il rimborso forfetario del 12,50% nonché IVA e CPA come per legge, a favore dell'avv. Sergio Marchitto, patrocinatore dell'attore, per l'attività professionale svolta.

Dal calcolo degli interessi legali decorrenti dalla data del 18/01/2004 a quella del 31/07/2006, prevista per il pagamento (ALLEGATO "A,"), e dal dettaglio delle spese processuali, di precetto e di

pignoramento secondo le note del Settore Avvocatura prot. n° 3883 del 04/05/06 (All. "A<sub>2</sub>"), prot. n° 5265 del 26/06/06 (All. "A<sub>3</sub>") e prot. n° 5665 del 11/07/2006 (All. A<sub>4</sub>), l'importo complessivo dovuto è pari ad **€ 5.982,84**, così distinto:

A) – per sorta capitale	€ 1.504,00	
– per interessi legali dal 18.01.2004 al 31.07.06	€ <u>95,29</u>	
<b>Sommario:</b>		<b>€ 1.599,29</b>
B) – per spese atto di precetto e pignoramento da liquidare alla parte		<b>€ 1.510,54</b>
<b>Sommario</b>		<b>€ 3.109,83</b>
C) - per spese legali, atto di precetto e pignoramento da liquidare al legale		<b>€ 2.873,01</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO:</b>		<b>€ 5.982,84</b>

**B) Sentenza n. 1731/2005 del Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio + atto di precetto del 15/03/2006** notificata a questo Ente il 12.10.2005, riguardante il giudizio GUERRERA NICOLA, LOMBARDI ANNA E IANNELLI LUCIA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 05.09.1994 dai Sigg. GUERRERA NICOLA, LOMBARDI ANNA E IANNELLI LUCIA (rappresentati e difesi dall'avv. Michele Morone). I sigg. GUERRERA NICOLA e LOMBARDI ANNA in qualità di proprietari di un fondo rustico in località Sant'Anna nel Comune di Fragneto Manforte individuato al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 4 particella 33; mentre la sig.ra Iannelli Lucia è proprietaria alla stessa zona di un terreno con entro stante fabbricato rurale esteso ettari 1.04.50 individuato al Catasto Terreni al foglio 4 particelle 37 e 38.

Con l'atto di citazione i signori sopra menzionati, nella qualità di proprietari dei beni di cui sopra confinanti con strada provinciale "Dei Due Principati", richiedevano al Giudice del Tribunale di Benevento, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento danni subiti ai terreni, colture e fabbricato, oltre al crearsi di un movimento franoso, per invasione di acqua piovana verificatasi negli anni 1992-93-94. Il signori attori asserivano che i danni verificatesi erano dovuti alla mancata manutenzione della strada provinciale "Dei Due Principati".

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dall'avv. Stanislavo Lucarelli.

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la Sentenza n. 1731/2005, il Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio - definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dai sigg. Guerrera Nicola, Lombardi Anna e Iannelli Lucia:

- Ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento in favore degli attori della somma di € 10.690,65 oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
- Ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida in complessivi € 3.899,44 di cui € 1.060,78 per spese (compresa

CTU), € 1.380,20 per diritti ed € 1.458,46 per onorari oltre rimborso forfetario, IVA (se dovuta) e CPA.

Dal calcolo degli interessi legali sulla somma di € 10.690,65 dal 14/01/2005 al 31.07.2006, (ALLEGATO "B<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto allegato prot. n. 3883 del 04/05/06 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "A<sub>2</sub>"), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 17.202,03, così distinto:

A) – per sorta capitale	€ 10.690,65
– per interessi legali dall 14.01.2005 al 31.07.2006	€ 412,25
<b>Sommano:</b>	<b>€ 11.102,90</b>
B) – per spese di giudizio, onorari, CTU, CPA, IVA	€ 6.099,13
<b>Sommano:</b>	<b>€ 6.099,13</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 17.202,03**

**C) Sentenza n. 3127/96 del Tribunale di Benevento, Sezione Staccata di Airola del 16.03.05**, notificata a questo Ente il 13.05.2005, riguardante il giudizio FULGIERI ALFONSO E CINELLI MARIA TERESA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 15.05.1996, dai sigg.ri FULGIERI ALFONSO E CINELLI MARIA TERESA (rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Omaggio) che convenivano in giudizio la Provincia di Benevento e l'Impresa cooperativa Edilter arl chiedendone la condanna in solido al pagamento in proprio favore dell'indennità di occupazione e del risarcimento del danno subito dal proprio fondo sito in Sant'Agata de' Goti alla località S. Stefano – per mancata percezione dei frutti e distruzione delle colture arboree – per effetto dell'occupazione d'urgenza effettuata sul fondo medesimo.

La Provincia di Benevento aveva approvato il progetto relativo al disinquinamento del fiume Isclero appaltando i lavori all'impresa cooperativa Edilter arl che procedeva alla presa in possesso dei beni, previa autorizzazione del Prefetto di Benevento in data 21.02.1991.

In data 30.11.1993 l'Edilter riconsegnava il terreno reimmettendo i coniugi nel possesso del medesimo senza che la stessa impresa o la Provincia di Benevento procedevano al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento del terreno in questione, dalla mancata percezione dei frutti e dalla distruzione delle coltivazioni arboree.

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dall'avv. Verrilli Leonardo.

A seguito dello svolgimento del giudizio, fatta espletare CTU, il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, si è pronunciato:

- Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Fulgieri Alfonso e Cinelli Maria Teresa dell'indennità per occupazione temporanea del fondo di loro proprietà sito in s. Agata de' Goti pari ad € 619,44, oltre interessi legali dalla data della domanda;
- Compensando integralmente le spese di lite nei confronti della curatela fallimentare della Edilter s.c.a.r.l.;
- Condannando la Provincia di Benevento alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore degli attori, dichiarandosi antistatario, che liquida in complessivi € 2.750,00 di cui € 150,00 per spese, € 1.400,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre rimborsi, spese generali, IVA e CPA;
- Ponendo definitivamente a carico della convenuta Provincia di Benevento le spese di CTU liquidate come in atti.

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale ed interessi (Allegato "C<sub>1</sub>") a decorrere dal 15.05.1996, data alla quale è stato riferito il calcolo del valore del fondo nella CTU, e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3883 del 04/05/06 (Allegato "A<sub>2</sub>"), e dal rapporto prot. n° 5298 del 27/06/06 (Allegato "C<sub>2</sub>"), del Settore Avvocatura, l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad **€ 7.830,51**, così distinto:

A) – per sorta capitale	€ 619,44	
– per interessi legali dal 15.05.1996 al 31.07.2006	€ 307,29	
B) – per spese legali alla parte	€ <u>2.690,41</u>	
<b>Sommano:</b>		<b>€ 3.617,14</b>
C) – per spese e competenze all'avvocato	€ 4.213,37	
<b>Sommano:</b>		<b>€ <u>4.213,37</u></b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO</b>		<b>€ 7.830,51</b>

**D) Sentenza del GIUDICE di Pace di Montesarchio n° 29/06, del 31/10/2005**, notificata a questo Ente il 16/02/2006, riguardante il giudizio FRANCESCA ANGELINA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente per l'udienza di comparizione del 07/06/2004, dalla Sig.ra FRANCESCA ANGELINA (rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Clementino), proprietaria di un fondo sito nel Comune di Apollosa alla via Prato individuata al catasto Terreni del detto Comune al Foglio 5 particella 189.

La sig.ra FRANCESCA ANGELINA citava in giudizio la Provincia di Benevento per l'allagamento e il dilavamento verificatosi al fondo della strada di accesso alla propria abitazione causato dalla mancanza di opere di manutenzione e di regimazione delle acque meteoriche da parte della Provincia di Benevento, quale Ente proprietario della strada.

Nel corso dello svolgimento del giudizio, questo Ente si costituiva con l'avv. Candido Volpe e l'avv. Vincenzo Catalano.

Il Giudice di Pace di Montesarchio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedeva:

- condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Francesca Angelina della somma di € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- condannava la Provincia di Benevento al pagamento delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi € 1.600,00, di cui € 100,00 per spese, € 800,00 per diritti, € 700,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario Avv. Giampiero Clementino.

Dal calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria a decorrere dal 23/04/2004 fino al 31.07.2006 (ALLEGATO " D<sub>1</sub> ") e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3883 del 04/05/2006 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "A<sub>2</sub>"), l'importo complessivo del debito da corrispondersi da parte della Provincia di Benevento, è pari ad **€ 4.617,25** così distinto:

- per sorta capitale	€ 1.500,00
- per rivalutazione monetaria dal 23/04/2004 al 31/07/2006	€ 79,15
- per interessi dal 23/04/2004 al 31/07/2006:	€ 185,78
<b>Sommano:</b>	<b>€ 1.764,93</b>
- per spese di giudizio, diritti onorari, CPA ed IVA	€ 2.852,32
<b>Sommano:</b>	<b>€ 2.852,32</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO:</b>	<b>€ 4.617,25</b>

**E) Sentenza n. 1458/2006 della Corte di Appello di Napoli – IV Sezione Civile - del 05/04/2006,**  
notificata a questo Ente il 23/05/2006, riguardante il giudizio OROPALLO CARMINE C/ PROVINCIA  
DI BENEVENTO e RU.PA. S.R.L.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione del 30/09/1989; a seguito della quale questo Ente con sentenza 833/03 del Tribunale di Benevento è stato condannato in solido con la ditta RU.PA. s.n.c., al pagamento in favore del sig. Oropallo Carmine, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva, già ridotta, di € 32.265,33, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio per complessivi € 3.336,30.

I danni erano relativi ad un incidente occorso al sig. Oropallo il giorno 28/07/1989; questi mentre percorreva con il proprio ciclomotore, verso le ore 22.00, la corsia parallela alla via provinciale Caudina nel territorio del comune di Airola urtava un palo della linea telefonica sostenuto da un cavo in acciaio teso tra la cima ed il suolo, non segnalato, riportando gravi lesioni.

Dal calcolo della rivalutazione della somma dovuta e degli interessi legali, alla data del 31/07/2003 e dal dettaglio delle spese processuali, l'importo complessivo dovuto al sig. Oropallo alla data del 31/07/2003 ammontava ad € 104.771,24 di cui 99.070,22 per sorta capitale, rivalutazione ed interessi legali, ed € 5.701,02 per spese e competenze legali.

Con determina n° 403/01 del 26/08/2003 il settore Avvocatura ha liquidato al sig. OROPALLO Carmine la somma di € 99.070,22 (mandato n° 9264 del 02/09/2003) e la somma di € 5.701,02 (mandato 9265 del 02/09/2003).

Alla sentenza 833/03 del tribunale di Benevento il sig. Oropallo si opponeva ricorrendo alla Corte di Appello di Napoli per vedere condannare la Provincia di Benevento, in solido con la ditta RU.PA., quali unici responsabili del sinistro e conseguentemente al pagamento di tutti i danni subiti dall'attore appellante.

Questo Ente nel giudizio di Appello di che trattasi è stato rappresentato e difeso dall'avv. Clino Bocchino.

A seguito dello svolgimento del giudizio, la Corte di Appello di Napoli si è pronunciata:

- Condannando in solido la Provincia di Benevento e la RU.PA. al pagamento in favore dell'appellante OROPALLO Carmine della complessiva maggior somma – rivalutata ad oggi – di € 78.920,14 per il risarcimento del danno biologico, da invalidità temporanea totale e parziale, del danno morale e delle spese, nonché al pagamento a far tempo dal luglio 1989 ad oggi degli interessi compensativi al tasso annuo del 4% sulla somma "devalutata" di euro 45.876,05, progressivamente, di anno in anno, rivalutata secondo gli indici ISTAT;
- Dichiarando compensate per un terzo tra le parti le spese del primo grado di giudizio, ponendo i restanti due terzi, pari, complessivamente, ad € 4.448,20 (di cui € 1.349,66 per spese, comprensivo del costo della CTU e CTP, € 1377,24 per diritti ed € 1.721,34 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge), a carico della Amministrazione Provinciale di Benevento e della RU.PA. srl, che condanna, in solido, al relativo pagamento in favore dell'OROPALLO;
- Dichiarando compensate per un terzo tra le parti le spese del grado di giudizio di appello, ponendo i restanti due terzi, che liquida in complessivi € 2.500,00 (di cui € 300,00 per spese, € 800,00 per diritti ed € 1.400,00 per onorari, oltre IVA, CPA, e spese generali come per legge), a carico della Provincia di Benevento e della RU.PA. srl che condanna in solido, al relativo pagamento in favore dell'OROPALLO.

Si è proceduto al calcolo secondo il dispositivo di sentenza della Corte di Appello (Allegato "E1") determinando l'importo complessivo dovuto pari ad **€ 23.251,87** così distinto:

A) – per sorta capitale a titolo di risarcimento danni	€ 78.920,14
- interessi su somma di 47.433,15 rivalutata annualmente	€ 47.433,15
<b>Sommano:</b>	<b>€ 126.353,29</b>
B) – per spese e competenze processuali	
Primo grado (2/3)	€ 5.616,40

– per spese Appello (2/3)

€ 3.329,40

**Sommano:**

€ 8.945,80

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO DOPO APPELLO**

€

**135.299,09**

A detrarre:

– importo liquidato con mandato n. 9264 del 02/09/2003 € 99.070,22

– interessi legali dal 07/2003 al 07/2006 su € 99.070,22 € 7.275,98

– spese legali liquidate al 07/2003 € 5.701,02

**Sommano**

**€ 112.047,22**

**IMPORTO COMPLESSIVO dovuto detraendo quanto già corrisposto dopo sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento € 23.251,87**

L'importo dovuto al sig. Oropallo è determinato sottraendo a quello stabilito nella sentenza della Corte di Appello di Napoli l'importo già versato con mandati del 02/09/2003 allo stesso sig. Oropallo per effetto della Sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento rivalutato degli interessi legali dalla data del mandato fino alla liquidazione del nuovo importo. La rivalutazione non è stata applicata sulle spese legali liquidate con mandato n° 9265 del 02/09/2003 pari ad € 5.701,02.

In esito al pagamento al creditore precedente, si provvederà a cura del Settore Avvocatura di questo Ente, alla rivalsa nei confronti del condebitore RU.PA. s.r.l. delle somme erogate.

**F) Atto di precetto del 06/05/2005 relativo a Sentenza n. 9/2003 del Tribunale Benevento già liquidata in parte con Delibera di C.P. n° 96 del 23/07/2003, notificato a questo Ente il 11/05/2005, riguardante il giudizio CARUSO FILIPPO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.**

L'atto di precetto fa riferimento alla sentenza relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 08/11/1989, dal sig. Caruso Filippo (rappresentata e difesa dall'avv. Michele D'Occhio), proprietario di un fondo in agro di Paupisi alla località Pagani, con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento la condanna della Provincia al risarcimento dei danni dovuti ad invasione di acque provenienti dalla strada provinciale Paupisi – Solopaca a causa della mancata regimentazione delle acque stesse.

Con la sentenza 9/03 il Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali e di CTU; dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali l'importo complessivo di € 6.953,45 è stato liquidato per € 3.421,10 (sorta capitale ed interessi) con mandato n° 8508 del 12/08/2003 al sig. Caruso Filippo e per € 3.532,35 (spese processuali e CTU) con mandato n° 8509 del 12/08/2003 all'avv. Michele d'Occhio.

Con rinnovazione di atto di precetto del 06/05/2005, notificato a questo Ente in data 11/05/2005, l'avv. Michele D'Occhio richiedeva il pagamento di complessivi € 2.518,53 come differenza dovuta.

Dal ricalcolo delle somme, (ALLEGATO "F<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese indicate nell'atto di precetto, l'importo complessivo del debito è pari ad **€ 920,63** così distinto:

A) - per differenza interessi legali al 31/07/2003	€ 505,47
- per interessi legali dal 31/07/2003 al 31/07/2006 su € 505,47	€ 39,00
<b>Sommano:</b>	<b>€ 544,47</b>
B) – per spese e competenze legali atto di precetto	<b>€ 376,16</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO:</b>	<b>€ 920,63</b>

**G) Atto di precetto del 06/05/2005 relativo a Sentenza n. 8/2003 del Tribunale Benevento già liquidata in parte con Delibera di C.P. n° 96 del 23/07/2003**, notificato a questo Ente il 11/05/2005, riguardante il giudizio CONTE VINCENZO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'atto di precetto fa riferimento alla sentenza relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 08/11/1989, dal sig. Conte Vincenzo (rappresentata e difesa dall'avv. Michele D'Occhio), proprietario di un fondo in agro di Paupisi alla località Pagani, con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento la condanna della Provincia al risarcimento dei danni dovuti ad invasione di acque provenienti dalla strada provinciale Paupisi – Solopaca a causa della mancata regimentazione delle acque stesse.

Con la sentenza 8/03 il Tribunale di Benevento ha condannato la Provincia al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali e di CTU; dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali l'importo complessivo di 4.595,34 è stato liquidato per € 1.466,18 (sorta capitale ed interessi) con mandato n° 8512 del 12/08/2003 al sig. Conte Vincenzo e per € 3.129,16 (spese processuali e CTU) con mandato n° 8513 del 12/08/2003 all'avv. Michele d'Occhio.

Con rinnovazione di atto di precetto del 10/05/2005, notificato a questo Ente in data 11/05/2005, l'avv. Michele D'Occhio richiedeva il pagamento di complessivi € 2.421,33 come differenza dovuta.

Dal ricalcolo delle somme, (ALLEGATO "G<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese indicate nell'atto di precetto, l'importo complessivo del debito è pari ad **€ 609,51** così distinto:

- A) - per differenza interessi legali al 31/07/2003 € 216,63  
 - per interessi legali dal 31/07/2003 al 31/07/2006 su € 216,63 € 16,67

**Sommano:** € 233,30

- B) - per spese e competenze legali atto di precetto € 376,16

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO:** € 609,46

- H) **Sentenza n° 488/05 del 22/02/2005 del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio** notificata a questo Ente il 16/06/2006, riguardante il giudizio DONNARUMMA ANGELO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 10/09/1990, dal Sig. DONNARUMMA ANGELO (rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Marallo), proprietario di un fondo sito nel Comune di San Martino Sannita.

Il sig. DONNARUMMA ANGELO citava in giudizio la Provincia di Benevento ed in solido il comune di San Martino Sannita per i danni subiti all'impianto ittico di proprietà (denominato Impianto Ittico Sannita) a seguito di eventi verificatesi ai primi di luglio 1989 in conseguenza di lavori eseguiti dagli Enti convenuti (la Provincia di Benevento per aver modificato lo stato dei luoghi alterando lo scolo naturale delle acque con la restrizione della portata della condotta di scarico ed il comune di San Martino Sannita per aver innestato nella condotta di scarico il collettore fognario proveniente dal limitrofo insediamento abitativo e le acque non regimentate provenienti dalla via Chianarile).

Il Giudice della Sezione Stralcio di Benevento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedeva:

- Accoglieva la domanda attrice per quanto di ragione e per l'effetto condannava i convenuti Amministrazione Provinciale di Benevento e Comune di San Martino Sannita in solido a corrispondere al sig. Donnarumma Angelo la somma di € 12.451,31 per spese ripristino impianto e risarcimento forfetario danni per trote andate disperse;
- Sulla somma precedente dovranno essere corrisposti in favore del sig. Angelo Donnarumma gli interessi legali o la integrale rivalutazione monetaria (l'importo che ne consegue tra i due il più favorevole al creditore attore) dal 03/07/1989 fino alla data di soddisfo.

Dal calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria a decorrere dal 03/07/1989 come individuate nella nota prot. n° 5483 del 06/07/2006 (allegato "H<sub>2</sub>") e nella nota prot. n° 5360 del 30/06/06 del Settore Avvocatura, l'importo complessivo del debito da corrispondersi da parte della Provincia di Benevento, è pari ad € **16.437,79** così distinto:

- A) - per capitale liquidato in sentenza (50%) € 12.451,31  
 - per interessi legali dal 03/07/1989 al 31/07/2006 (50%) € 12.291,52

**Sommano:**

**€ 24.742,83**

B) – per spese e competenze legali atto di precetto (50%)

**€ 8.132,75**

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO (PROVINCIA + COMUNE):

€ 32.875,58

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO DA PARTE DELLA PROVINCIA (50%)**

**€ 16.437,79**

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 76.852,39 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
- di far gravare la somma complessiva di € 76.852,39 sul cap. n. 3831 del bilancio 2006 che, essendo insufficiente, è da finanziarsi con quota parte dell'avanzo di amministrazione da applicare al Bilancio 2006 dando nel contempo atto che il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2005 è esecutivo ai sensi di Legge;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di incaricare il Dirigente del Settore Avvocatura di provvedere alla rivalsa delle somme erogate nei confronti della condebitrice RU.PA. s.r.l. in merito al procedimento OROPALLO Carmine C/ Provincia di Benevento;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA  
(avv. Vincenzo Catalano)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO  
(dott. ing. Valentino Melillo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

COPIA

(A)

N. 751-E/05

R.G.

SENT. n. 69/08

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

06  
Cau. 196-06

REPUBBLICA ITALIANA

Mod. 16. 59-06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ref. 18-06

Il Giudice di Pace dott. *Antonio Diego Licciardi*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. *751/2005* R.G.

avente ad oggetto: *'Piacimento Acqua'*

STUDIO LEGALE  
AVV. SERGIO MARCHITTO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via Salvatore Rosa, 4 - BENEVENTO  
Tel. 0824.314647 - Fax 0824.355900

Oggetto:

TRA

*TATAVITTO Gino elettivamente ad  
suscipiente in Benevento alla via S. Rosa  
n. 4 presso lo studio dell'Avv. Sergio  
Marchitto.*

ATTORE

Settore Avvocatura

Prot. n. 1385

Del 6 FEB 2006

E

*AMMINISTRAZIONE PROV. di Benevento  
elettivamente suscipiente in Benevento*

*s/o*

Studio d'Avvocatura Proattiva & s.r.l. alla  
Via Labrida, affascinata e affari d'alta  
Avv. Vincenzo Labrida e Federico Nelli -

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Scrive per atti e verbali in corso -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Decreto di citazione depositato il 03.05.2005

Il Tribunale concilia in giudizio presso

questo ufficio al fine di fare a pace l'Assicurazione

Maritime Provvista di Benevento per una

polizza contraria al pagamento di 1.504,00

per un importo di 1.504,00 per un importo di 1.504,00

Il Tribunale di Benevento, nel corso del

"procedimento" al Tribunale di Benevento (BN) e se

questo ha investito in alcune verifiche

verificate il 18.01.2004. Proving che i

dati verificati erano avvenuti alla

data della manifestazione ordinaria e fra

l'Assicurazione di Benevento, che ha fatto

garanzia sulla base di una copia della

polizza.

Il Tribunale di Benevento, nel corso del

procedimento all'Assicurazione, il CTP dell'Assicurazione

e il Tribunale di Benevento, il Tribunale

anche alla mattina del 18.01.2006 non

non si procedo per le operazioni sulla piazza

Torna sufficientemente difficile -

MOTIVI DELLA DECISIONE

dei mercati e i mercati e mercati accolti

mercato: l'istituzione del fondo che

questo avvenimento e' imprevisto del vero

di "Autorizzazione" Operante a Berlino

con l'ord. n. 876 del 310.01.2005 a firma

all'imp. Augusto Borsari, Amm. del "Siparis"

spetta alle famiglie e del consumo di

fabbricazione all'altre, Andrea "in-folio"

incompleti come risultato il 70% della

avvenuta l'ordine del 2001058000

avvenuta l'ordine del 200150400

come risultato del "Siparis" l'ordine -

Ricompensa in quanto non, alla mattina

del 21-10-2005, si presenta fatto difficile

in ordine fanno il debito "Siparis"

all' "Autorizzazione" del "Siparis" nelle

il mercato del "Siparis", del "Siparis"

che la parte in fatto "Siparis" del "Siparis"

Fanno sviluppo e "Siparis" in "Siparis"



P. Q. M.

Il giudice ai voce sufficientemente processu  
corado sulla domanda, con promise:

CONDANNA A' RENDIMENTI STRUTTURE SCARICATE

Al Brevetto in processu del Tribunale e

di soli f. t. al pagamento di Lire 1.504.00

oltre interessi dal ai al reddito, a favore

del signor Tardavito Niche per invecchiamento

dei documenti annessi al Tribunale di ogni pro-

cesso anche in limbo (130) alla consegna

"traccia" per i motivi evidenziati in decisione.

- CONDANNA per perdita Aumento di spesa

Giulia Brevetto <sup>di pagamento</sup> per Lire 100,00 ai cui

costo 100,00 per spese ed Lire 1000,00

per costi ed oneri, oltre il rimborso

professione al 10,50% conchi IVA e CPA

come per legge, a favore dell'Avv. Def. S.

Mendicino, procuratore dell'Avv. S.

d'istituto professionale svolta -

Leonor provisionalmente escludi.

"boni oneri in Brevetto il 10/1/2006

UFFICIO DI CONCILIAZIONE



GIUDIZIO DI PACE

IL GIUDICE DI PACE  
(Avv. Diego Ciampa)

IL CANCELLIERE

U.M.Q.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque  
sottiti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di  
servizi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi  
quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 30 GEN. 2006

Il Cancelliere

F.70

E' copia conforme all'originale

30 GEN. 2006

Benevento

IL CANCELLIERE



20

24

21

22

23

24

25

26

27

AVVOCATO SERGIO MARCHITTO

Via S. Rosa, 4 - 82100 BENEVENTO

☎ 0824/314647 ☎ 0824/355900

## RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_

Ad istanza dell'avv. Sergio Marchitto, n.q. Io sottoscritto, aiutante  
Ufficiale Giudiziario dell'UNEP del Tribunale di Benevento, ho  
notificato copia dell'antescritta sentenza del Giudice di Pace di  
Benevento, dr. Diego Ciampa, n.69-06, in copia esecutiva, a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in  
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente  
domiciliato presso la sua sede legale in Benevento, Piazza  
Castello, Rocca dei Rettori, mediante consegna di copia a  
mani



*P. U. S. e*

*316 6/2/06*

Stampa illeggibile

P. Pietro  
S. Marchitto  
A

PROVINCIA DI BENEVENTO  
21 GIU 2006  
Legale

COPIA

Studio Legale  
**Avv. Sergio Marchitto**

Patrocinante in Cassazione  
82100 BENEVENTO - Via Salvator Rosa n.4 - Tel. 0824 - 314647 Fax 0824- 355900  
81100 CASERTA - Via Roma n.51 - Tel. 0823 - 351880 Fax 0823-351880

**ATTO DI PRECETTO**

Il sig. Tatavitto Pietro, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via S.Rosa n.4, presso e nello Studio dell'avv. Sergio Marchitto, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, in virtù della sentenza n.69/06, emessa dal Giudice di Pace di Benevento, dr.Diego Ciampa, in data 24-01-06, depositata in Cancelleria in pari data, rilasciata in forma esecutiva il 30-01-06, notificata in forma esecutiva in data 06-02-06,

**INTIMA**

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Castello- Rocca dei Rettori, formale precetto di pagare, in favore dell'istante, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, presso il domicilio sopra eletto, le seguenti somme  
sorta capitale € 1.504,00

interessi legali dal 18-01-04 al 20-06-06 = € 90,95

**SPESE E DIRITTI DI PRECETTO**

posizione ed archivio	€	39,00
esame dispositivo	€	10,00
richiesta formula esecutiva	€	10,00
richiesta n.2 copie	€	12,00
ritiro dette	€	10,00
• Costo dette	€	7,24

Avv. Sergio Marchitto  
Vi nomino mio Difensore e Procuratore nel procedimento di cui al presente atto, nonché per l'atto di precetto e successivi occorrenti, per il procedimento esecutivo, perché anche separatamente mi difendiate e rappresentiate.

Mi difenderete e rappresentate, altresì, nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase di tutte le procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare, sia come ricorrente che come resistente, ed in tutte le fasi delle procedure esecutive, sino al soddisfo ed all'estinzione, con ampio potere di chiamare in causa.

Espressamente Vi conferisco facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto.

Nominato Avv. Sergio Marchitto, ove lo adacabile sede a Voi o con gli conferiti, relative a mio

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0018056 Data 22/06/2006  
Oggetto ATTO DI PRECETTO

Dest. Avvocatura Settore presente mandato per ogni grado del processo di cognizione, per ogni fase del processo di esecuzione e per ogni eventuale necessaria riassunzione. Ritengo sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo domicilio nel Vostro Studio.  
Ll

Per autentica.  
Avv. Sergio Marchitto

Prot. n. 5239  
Del 23.6.06

*Tatavitto Pietro*

€ settembre<sup>1</sup> 20/06-2006 *Sergio Marchitto*

esame dette	€ 10,00
esame testo integrale sentenza	€ 19,00
disamina titolo esecutivo	€ 10,00
notifica sentenza	€ 10,00
• Costo detta	€ 4,00
ritiro titolo ed esame relata	€ 10,00
atto di precetto	€ 39,00
scritturazione originale e copie	€ 9,00
• Costo detta	€ 0,75
collazione	€ 12,00
richiesta notifica	€ 10,00
• Costo detta	€ 4,00
ritiro ed esame relata	€ 10,00
corrispondenza cliente	€ 39,00
• costo detta	€ 6,50
consultazione cliente	€ 39,00
specifica	€ 10,00
<b>ONORARIO DEL PRECETTO</b>	€ 23,00

€ 41,37 rimborso ex art. 14 T.F. : 12,5% su € 331,00

€ 7,44 CPA : 2% su € 372,37

€ 75,96 IVA : 20% su € 379,82

E così complessivamente la somma di € 2.073,22 S.E. & O., oltre interessi


legali successivi e successive occorrente.



Con espressa avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata,  
come per legge.

Benevento, 20-06-2006

Avv. Sergio Marchitto




RELATA DI NOTIFICA: l'anno 2006, il

Ad istanza dell'avv. Sergio Marchitto, n.q., Io sottoscritto Aiutante Ufficiale  
Giudiziario dell'UNEP del Tribunale di Benevento, ho notificato copia  
dell'atto di precetto relativo alla sentenza n.69/06 del Giudice di Pace di  
Benevento, dr. Diego Ciampa, a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIA di BENEVENTO in persona  
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento  
al Piazza Castello- Rocca dei Rettori, mediante consegna a mani di

A MANI DI Sig.ra Jones  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

Ch. 21 GIU. 2006



*Precetto  
M  
J*

C O P I A  
PROVINCIA DI BENEVENTO  
21 GIU 2006  
*Legal*

### ATTO DI PRECETTO

L'avv. Sergio Marchitto, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via S.Rosa n.4, presso e nel proprio Studio, rappresentato e difeso da se stesso, in virtù della sentenza n.69/06, emessa dal Giudice di Pace di Benevento, dr.Diego Ciampa, in data 24-01-06, depositata in Cancelleria in pari data, rilasciata in forma esecutiva il 30-01-06, notificata in forma esecutiva in data 06-02-06,

### INTIMA

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Castello- Rocca dei Rettori, formale precetto di pagare, in favore dell'istante, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, presso il domicilio sopra eletto, le seguenti somme

diritti ed onorari € 1.000,00

spese esenti € 100,00

### SPESE E DIRITTI DI PRECETTO

posizione ed archivio	€	39,00
esame dispositivo	€	10,00
richiesta formula esecutiva	€	10,00
richiesta n.2 copie	€	12,00
ritiro dette	€	10,00
• Costo dette	€	7,24
esame dette	€	10,00
esame testo integrale sentenza	€	19,00

**Settore Avvocatura**  
Prot. n. *5240*  
Del *23-6-06*

**Provincia di Benevento**  
AOO: Prof. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 001805  
Data 22/06/2006  
Oggetto ATTO DI PRECETTO  
Dest. Avvocatura Settore

disamina titolo esecutivo	€ 10,00
notifica sentenza	€ 10,00
• Costo detta	€ 4,00
ritiro titolo ed esame relata	€ 10,00
atto di precetto	€ 39,00
scritturazione originale e copie	€ 9,00
• Costo detta	€ 0,75
collazione	€ 12,00
richiesta notifica	€ 10,00
• Costo detta	€ 4,00
ritiro ed esame relata	€ 10,00
ritiro produzione	€ 10,00
corrispondenza e fatturazione	€ 39,00
• costo detta	€ 6,50
specificata	€ 10,00
<b>ONORARIO DEL PRECETTO</b>	<b>€ 23,00</b>

€ 162,75 rimborso ex art. 14 T.F. : 12,5% su € 1.302,00

€ 29,29 CPA : 2% su € 1.464,75

€ 298,80 IVA : 20% su € 1.494,04

E così complessivamente la somma di € 1.915,34 S.E. & O., oltre interessi legali successivi e successive occorrente.

Con espressa avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, come per legge.

Benevento, 20-06-2006

Avv. Sergio Marchitto



RELATA DI NOTIFICA: l'anno 2006, il

Ad istanza dell'avv. Sergio Marchitto, in proprio, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'UNEP del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'atto di precetto, relativo alla sentenza n.69/06 del Giudice di Pace di Benevento, dr. Diego Ciampa, a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIA di BENEVENTO in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento al Piazza Castello- Rocca dei Rettori, mediante consegna a mani di

A MANI DI *Sig. re Sforza*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.



*Ci.* 21 GIU. 2006

**Avv. SERGIO MARCHITTO**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Salvator Rosa. 4 - BENEVENTO

Tel. 0824.314647 - Fax 0824.355900

C O P I A

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO

SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE

- 6 LUG 2006

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

L'avv. Sergio Marchitto, nato il 12-10-1963 a Telese, C. F.: MRC SRG 63R12

L086J, domiciliato in Benevento, ed elettivamente alla Via Salvator Rosa n.4,

presso e nel proprio Studio, rappresentato e difeso da se stesso, premesso che :

- 1) l'istante è creditore della Amministrazione Provinciale di Benevento, della somma di Euro 1.915,34 oltre interessi legali;
- 2) tale credito risulta dalla sentenza n.69-06, resa dal Giudice di Pace Civile di Benevento, dr. Diego Ciampa, emessa il 24-01-2006, nella causa civile iscritta al N.751-05 R.G., depositata in Cancelleria in pari data, con apposizione della formula esecutiva in data 30-01-2006, notificata in copia esecutiva in data 6-2-2006, nonché dall'atto di precetto notificato in data 21-06-2006 ;
- 3) nonostante l'avvenuta notifica del titolo esecutivo e la successiva intimazione di pagamento di cui innanzi, la Amministrazione Provinciale di Benevento, non ha ancora provveduto a purgare la propria morosità ;
- 4) e' noto che la debitrice Amministrazione Provinciale di Benevento, ha il suo servizio di tesoreria presso la locale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio s.p.a., agenzia di Via Vetrone in Benevento, per cui la predetta agenzia incassa, detiene e gestisce somme di appartenenza della debitrice predetta;
- 6) tutto ciò premesso e ritenuto, esso istante, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

*Legale*  
*Fruelise*



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0019352 Data 07/07/2006  
Oggetto ATTO DI PIGNORAMENTO  
PRESSO TERZI  
Dest. Avvocatura Settore: [ ... ]

CITA


La BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., agenzia n.2, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Benevento alla Via Vetrone, nella qualità di Tesoriere p.t. della debitrice Provincia di Benevento, nonché la AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., per la carica elettivamente domiciliato in Benevento, Piazza Castello, presso la Rocca dei Rettori, a comparire il giorno 22 SETTEMBRE 2006, innanzi al Tribunale di Benevento, alla Via De Caro, sezione esecuzione mobiliare, ore di regolamento, nei soliti locali di udienza, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, quanto al primo perché renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e quanto al secondo perché sia presente alla dichiarazione ed agli atti esecutivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.492 c.p.c.:

- invita la debitrice ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione assegnando, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del Circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in caso di irreperibilità presso la residenza o domicilio elettivo dichiarati, le successive notifiche o comunicazioni a lei dirette saranno effettuate presso la competente cancelleria;
- ai sensi dell'art.495 c.p.c., nel caso in cui i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti a soddisfare il credito per cui si procede, (anche nel caso in cui ci sia intervento di ulteriori creditori), invita la debitrice a indicare ulteriori beni assoggettabili a pignoramento ovvero ad indicare le generalità di eventuali terzi debitori, avvertendola della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Benevento, 04-07-2006

Avv. Sergio Marchitto



A richiesta come in epigrafe, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento, V I S T A la sentenza n.69-06, emessa dal Giudice di Pace di Benevento, in data 24-01-2006, notificata in copia esecutiva in data 6-2-2006, e visto l'atto di precetto notificato il giorno 21-06-2006,

- HO PIGNORATO

tutte le somme detenute, gestite e/o dovute e debende a qualsiasi titolo dal terzo agenzia della BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A. , in persona del legale rappresentante p.t., nella espressa qualità di Tesoriere della Provincia di Benevento, nonché tutte le somme esclusivamente a qualsiasi titolo da essa agenzia detenute e destinate alla Amministrazione Provinciale di Benevento e/o da questi presso detta Agenzia depositate, fino alla concorrenza del credito azionato, maggiorato del 50 % come per legge ex art.546 c.p.c. e quindi fino alla concorrenza della somma di euro 2.873,01.

A tal fine ho fatto formale ingiunzione, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., alla Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del rappresentante legale p.t., di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme sottoposte a pignoramento ed ho intimato al terzo esecutato, di non disporre di dette somme senza ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge.

Ho, inoltre, invitato la debitrice Amministrazione Provinciale di Benevento ad effettuare la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio come prescritta ex lege, nel circondario del G.E., con l'avvertimento in difetto o in caso di irreperibilità, si procederà alle comunicazioni in cancelleria

Benevento, 04/07-2006

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO



In pari data tempo ho notificato il su esteso atto di citazione a :

A) BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., agenzia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di tesoriere della Amministrazione provinciale di Benevento, con sede in Benevento alla Via Vetrone, a mani di

B) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Benevento, Piazza Castello, presso la Rocca dei Rettori, mediante consegna di copia a mani

a mani del Luigi Spizzo Palumbo  
funzionario addetto alla ricezione degli atti c. p.  
Benevento il 06/07/2005



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0019351 Data 07/07/2006  
Oggetto ATTO DI PIGNORAMENTO  
PRESSO TERZI SIG. TATAVIT  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 6 LUG 2006

*Legale a  
Fulvino*

STUDIO LEGALE  
Avv. SERGIO MARCHITTO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via Salvator Rosa. 4 - BENEVENTO  
Tel. 0824.314647 - Fax 0824.355900

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI BENEVENTO

SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il sig. TATAVITTO Pietro, nato a Circello il 29-06-1950, ed ivi residente alla via Ricci n.17, C.F.: TTV PTR 50H29 C719B, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Salvator Rosa n.4, presso e nello Studio dell'avv. Sergio Marchitto, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di precetto in data 20-06-2006, premesso che :

*CM*  
*1*  
*^*  
C  
O  
P  
I  
A

- 1) l'istante è creditore della Amministrazione Provinciale di Benevento, della somma di Euro 2.073,22 oltre interessi legali;
- 2) tale credito risulta dalla sentenza n.69-06, resa dal Giudice di Pace Civile di Benevento, dr. Diego Ciampa, emessa il 24-01-2006, nella causa civile iscritta al N.751-05 R.G., depositata in Cancelleria in pari data, con apposizione della formula esecutiva in data 30-01-2006, notificata in copia esecutiva in data 6-2-2006, nonché dall'atto di precetto notificato in data 21-06-2006 ;
- 3) nonostante l'avvenuta notifica del titolo esecutivo e la successiva intimazione di pagamento di cui innanzi, la Amministrazione Provinciale di Benevento, non ha ancora provveduto a purgare la propria morosità ;
- 4) e' noto che la debitrice Amministrazione Provinciale di Benevento, ha il suo servizio di tesoreria presso la locale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio s.p.a., agenzia di Benevento sita alla Via Vetrone, per cui la predetta agenzia incassa, detiene e gestisce somme di appartenenza della debitrice predetta;
- 6) tutto ciò premesso e ritenuto, esso istante, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,



C I T A

La BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., agenzia n.2, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Benevento alla Via Vetrone, nella qualità di Tesoriere p.t. della debitrice Provincia di Benevento, nonché la AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., per la carica elettivamente domiciliato in Benevento, Piazza Castello, presso la Rocca dei Rettori, a comparire il giorno 22 SETTEMBRE 2006, innanzi al Tribunale di Benevento, alla Via De Caro, sezione esecuzione mobiliare, ore di regolamento, nei soliti locali di udienza, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, quanto al primo perché renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e quanto al secondo perché sia presente alla dichiarazione ed agli atti esecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell'art.492 c.p.c.:

- invita la debitrice ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione assegnando, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del Circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in caso di irreperibilità presso la residenza o domicilio elettivo dichiarati, le successive notifiche o comunicazioni a lei dirette saranno effettuate presso la competente cancelleria;
- ai sensi dell'art.495 c.p.c., nel caso in cui i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti a soddisfare il credito per cui si procede, (anche nel caso in cui ci sia intervento di ulteriori creditori), invita la debitrice a indicare ulteriori beni assoggettabili a pignoramento ovvero ad indicare le generalità di eventuali terzi debitori, avvertendola della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Benevento, 04-07-2006

Avv. Sergio Marchitto



A richiesta come in epigrafe, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento, V I S T A la sentenza n.69-06, emessa dal Giudice di Pace di Benevento, in data 24-01-2006, notificata in copia esecutiva in data 6-2-2006, e visto l'atto di precetto notificato il giorno 21-06-2006,

HO PIGNORATO


tutte le somme detenute, gestite e/o dovute e debende a qualsiasi titolo dal terzo agenzia della BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A. , in persona del legale rappresentante p.t., nella espressa qualità di Tesoriere della Provincia di Benevento, nonché tutte le somme esclusivamente a qualsiasi titolo da essa agenzia detenute e destinate alla Amministrazione Provinciale di Benevento e/o da questi presso detta Agenzia depositate, fino alla concorrenza del credito azionato, maggiorato del 50 % come per legge ex art.546 c.p.c. e quindi fino alla concorrenza della somma di euro 2.873,01.

A tal fine ho fatto formale ingiunzione, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., alla Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del rappresentante legale p.t., di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, le somme sottòposte a pignoramento ed ho intimato al terzo esecutato, di non disporre di dette somme senza ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge.

Ho, inoltre, invitato la debitrice Amministrazione Provinciale di Benevento ad effettuare la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio come prescritta ex lege, nel circondario del G.E., con l'avvertimento in difetto o in caso di irreperibilità, si procederà alle comunicazioni in cancelleria

Benevento, 04/07-2006

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO




A handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIALE GIUDIZIARIO" and "BENEVENTO".

In pari data tempo ho notificato il su esteso atto di citazione a :

A) BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., agenzia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di tesoriere della Amministrazione provinciale di Benevento, con sede in Benevento alla Via Vetrone, a mani di

B) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Benevento, Piazza Castello, presso la Rocca dei Rettori, mediante consegna di copia a mani

a mani del Luigi Spizzo Romano  
funzionario addetto alla gestione degli atti c. c.  
Benevento il 06/07/2005



di Benevento  
Prof. Generale  
Piccolo Entrata  
Data 07/07/2006  
19351  
ATTO DI PIGNORAMENTO  
PRESSO TERZI SIG. TATAVIT  
Avvocatura Settore; [...]

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 6 LUG 2006

*Lejale &  
Fulvire*

STUDIO LEGALE  
Avv. SERGIO MARCHITTO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via Salvator Rosa. 4 - BENEVENTO  
Tel. 0824.314647 - Fax 0824.355900

ALE ORDINARIO CIVILE DI BENEVENTO

SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il sig. TATAVITTO Pietro, nato a Circello il 29-06-1950, ed ivi residente alla via Ricci n.17, C.F.: TTV PTR 50H29 C719B, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Salvator Rosa n.4, presso e nello Studio dell'avv. Sergio Marchitto, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di precetto in data 20-06-2006, premesso che :

- 1) l'istante è creditore della Amministrazione Provinciale di Benevento, della somma di Euro 2.073,22 oltre interessi legali;
- 2) tale credito risulta dalla sentenza n.69-06, resa dal Giudice di Pace Civile di Benevento, dr. Diego Ciampa, emessa il 24-01-2006, nella causa civile iscritta al N.751-05 R.G., depositata in Cancelleria in pari data, con apposizione della formula esecutiva in data 30-01-2006, notificata in copia esecutiva in data 6-2-2006, nonché dall'atto di precetto notificato in data 21-06-2006 ;
- 3) nonostante l'avvenuta notifica del titolo esecutivo e la successiva intimazione di pagamento di cui innanzi, la Amministrazione Provinciale di Benevento, non ha ancora provveduto a purgare la propria morosità ;
- 4) e' noto che la debitrice Amministrazione Provinciale di Benevento, ha il suo servizio di tesoreria presso la locale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio s.p.a., agenzia di Benevento sita alla Via Vetrone, per cui la predetta agenzia incassa, detiene e gestisce somme di appartenenza della debitrice predetta;
- 6) tutto ciò premesso e ritenuto, esso istante, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

*l*  
C  
O  
P  
I  
A

C I T A

La BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., agenzia n.2, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Benevento alla Via Vetrone, nella qualità di Tesoriere p.t. della debitrice Provincia di Benevento, nonché la AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., per la carica elettivamente domiciliato in Benevento, Piazza Castello, presso la Rocca dei Rettori, a comparire il giorno 22 SETTEMBRE 2006, innanzi al Tribunale di Benevento, alla Via De Caro, sezione esecuzione mobiliare, ore di regolamento, nei soliti locali di udienza, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, quanto al primo perché renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e quanto al secondo perché sia presente alla dichiarazione ed agli atti esecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell'art.492 c.p.c.:

- invita la debitrice ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione assegnando, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del Circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in caso di irreperibilità presso la residenza o domicilio elettivo dichiarati, le successive notifiche o comunicazioni a lei dirette saranno effettuate presso la competente cancelleria;
- ai sensi dell'art.495 c.p.c., nel caso in cui i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti a soddisfare il credito per cui si procede, (anche nel caso in cui ci sia intervento di ulteriori creditori), invita la debitrice a indicare ulteriori beni assoggettabili a pignoramento ovvero ad indicare le generalità di eventuali terzi debitori, avvertendola della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Benevento, 04-07-2006

Avv. Sergio Marchitto



15  
GIO MARC  
A richiesta come in epigrafe, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento, V I S T A la sentenza n.69-06, emessa dal Giudice di Pace di Benevento, in data 24-01-2006, notificata in copia esecutiva in data 6-2-2006, e visto l'atto di precetto notificato il giorno 21-06-2006,

HO PIGNORATO

tutte le somme detenute, gestite e/o dovute e debende a qualsiasi titolo dal terzo agenzia della BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A. , in persona del legale rappresentante p.t., nella espressa qualità di Tesoriere della Provincia di Benevento, nonché tutte le somme esclusivamente a qualsiasi titolo da essa agenzia detenute e destinate alla Amministrazione Provinciale di Benevento e/o da questi presso detta Agenzia depositate, fino alla concorrenza del credito azionato, maggiorato del 50 % come per legge ex art.546 c.p.c. e quindi fino alla concorrenza della somma di euro 3.109,83.

A tal fine ho fatto formale ingiunzione, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., alla Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del rappresentante legale p.t., di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme sottoposte a pignoramento ed ho intimato al terzo esecutato, di non disporre di dette somme senza ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge.

Ho, inoltre, invitato la debitrice Amministrazione Provinciale di Benevento ad effettuare la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio come prescritta ex lege, nel circondario del G.E., con l'avvertimento in difetto o in caso di irreperibilità, si procederà alle comunicazioni in cancelleria

Benevento, 04-07-2006

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Sergio Marchitelli




In pari data tempo ho notificato il su esteso atto di citazione a :

A) BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., agenzia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di tesoriere della Amministrazione provinciale di Benevento, con sede in Benevento alla Via Vetrone, a mani di

B) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Benevento, Piazza Castello, presso la Rocca dei Rettori, mediante consegna di copia a mani

a mani del Luigi Pico Rotundo  
funzionario addetto alla ricezione degli atti c. g.  
Benevento il 06/07/2006



# PROVINCIA DI BENEVENTO

ALL. A<sub>2</sub>

## AVVOCATURA PROVINCIALE

Studio legale

Avv. Pasquale Giardino

Ing. Penzo

(dovendo inserirli nella valutazione di bilancio / 825/A22550 complessivo  
si dovrebbe determinare con accuratezza gli impieghi Benevento 4-5-06  
preferendo il rogamento al 31-7-06)

Vellece

→ Al Dirigente Settore Patrimonio

epc Al Dirigente Settore Finanze

LORO SEDI

PROT. N. 3883

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

In risposta alla nota al numero 0825/615000

Si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito elencato, in virtù di trasmesse sentenze di condanna in danno all'Ente:

1. Tatavitto Pietro c/ Prov. Bn- sentenza 69/06 G.d.P. Bn- al risarcimento dei danni per € 1504,00 vanno calcolati i soli interessi legali dalla data dall'accadimento del danno (18/1/2004) all'attualità. Le spese di condanna sono pari a complessivi € 1447,00 comprensive di IVA e cpa.
2. Guerrera Nicola e altri c/ Prov. Bn - Sentenza Trib. Bn n. 1731/2005 + atto di precetto- Le somme dovute per sorta capitale per danni sono pari a € 10.690,65 oltre interessi legali, da calcolarsi in mancanza di statuizione dalla proposizione della domanda (5.9.04). Le spese legali sono pari a € 5.724,48 comprensive di IVA e cpa.
3. Fulgieri Alfonso +1 c/ Prov. Bn- sent. Trib. Airola n. 48/05- Le somma dovuta a titolo risarcimento danni è pari a € 619,44 oltre interessi legali dalla domanda (15.5.96)- Le spese legali sono pari a complessivi € 6.870,25 comprensive di IVA e cpa e spese di registrazione e C.T.U.
4. Francesca Angelina c/ Prov. Bn sent. n. 29/06 G.d.P. Montesarchio- Le somme dovute a titolo di risarcimento danni è pari a € 1500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda (23.4.04)- Le spese di giudizio ammontano a € 2852,32 comprensive di IVA e cpa-

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA

Avv. Vincenzo Catalano

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>4368</u>
DEL <u>9</u> MAG. 2006
PROT. INTERNO

# AVVOCATURA PROVINCIALE

AVVOCATURA PROVINCIALE

ALL. A3

PROT. N. 5265

Benevento 26-6-06

→  
epc Al Dirigente Settore Patrimonio  
Al Dirigente Settore Finanze

## LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

Si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito elencato, in virtù di trasmesse sentenze di condanna in danno all'Ente con nota prot. 3883 del 4/5/06 che si allega in copia


Si trasmette altresì atto di precetto notificato il 14/6/06 su sentenza Trib. Airola n.48/05 di cui alla redatta nota per la quantificazione delle spese legali ad oggi dovute. Si trasmettono inoltre atti di precetto notificati il 21/6/06 in virtù di sentenza G.d.P. BN n. 69/06 relativi alle somme ad oggi dovute sulla predetta sentenza già trasmessa.

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

Ing. Pauceese  
Keller



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
 "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Luglio 2006.

Ditta Tatavitto Pietro

ALL. "A1"

Capitale € 1.504,00

Interessi legali sulla somma di € 1504,00

Data iniziale: 18/01/2004

Data finale: 31/07/2006

Capitale		Interessi
€ 1.504,00	giorni 925	€ 95,29

Totale interessi legali da corrispondere € 95,29

Spese atto di precetto da corrispondere alla parte	Spese precetto	€	353,49
	Spese generali CPA ed IVA su spese precetto	€	124,77
	<b>Totale spese precetto</b>		<b>€ 478,26</b>


Spese legali da corrispondere all'avv.	Diritti, onorari, spese esenti	€	1.100,00
	Spese di precetto	€	324,49
	Spese generali, CPA ed IVA	€	490,85
	<b>Totale spese precetto</b>		<b>€ 1.915,34</b>

**Totale da corrispondere alla Ditta**  
 (Capitale + interessi + spese precetto) € 2.077,55

**Totale da corrispondere all'avv.** € 1.915,34

**TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO** € 3.992,89

(Ing. Michelantonio Panarese)




IL Dirigente S. A.  
 (Avv. Vincenzo Catalano)



IL Dirigente S.E.P.  
 (Dott. Ing. Valentino Melillo)





### Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 18-01-2004

Data finale: 31-07-2006

Capitale iniziale : €. 1.504,00 pari a L. 2.912.150

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
19-01-2004	31-07-2006	2.5 %	925	€. 1.504,00	€. 95,29

Totale interessi : €. 95,29 pari a L. 184.503

Capitale+interessi : €. 1.599,29 pari a L. 3.096.653

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento...**

**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **Software Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)

COPIA

SENT. 1931/05  
R.G. 2856/94  
Cron. 2615  
Rep. 1931/05

(B)

SENTENZA CIVILE NR.

1931/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

"SEZIONE STRALCIO"

IN PERSONA DEL G.O.A. DOTT. COSTANTINO IALLONARDO

PROVINCIA DI BENEVENTO  
12 OTT 2005

*Le Pale  
Mufarrah*

Ha pronunciato la seguente

*Oggetto:  
Risarcimento danni*

SENTENZA

Nella causa iscritta al n°2856/94 R.G.A.C. ad oggetto: Risarcimento danni

Promossa da:

GUERRERA NICOLA, LOMBARDI ANNA E IANNELLI LUCIA, tutte con domicilio eletto in Benevento al Viale Mellusi 59 presso l'avv. Michele Morone, dal quale sono rappresentate giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio

ATTORI

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0022536 Data 13/10/2005  
Oggetto SENTENZA PROMOSSA DA  
GUERRERA NICOLA-LOMBAR  
Dest. Avvocatura Settore: 1... 1

Contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Benevento alla via C. Torre 2/c presso l'avv. Stanislao Lucarelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

G 395  
17.10.05

## CONCLUSIONI

Sono state rassegnate all'udienza del 7 giugno 2004, il cui verbale qui abbiansi per integralmente richiamato e trascritto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 05/09/94 Guerrera Nicola, Lombardi Anna e Iannelli Lucia

premessi che:

- gli istanti coniugi Guerrera-Lombardi erano proprietari in Fragneto Manforte alla C/da S. Anna di un appezzamento di terreno agricolo esteso are 96,40 individuato in catasto alla partita 3220, foglio 4 particella 33, mentre Iannelli Lucia era proprietaria alla stessa zona di terreno con entrostante fabbricato rurale esteso ettari 1.04,50 individuato in catasto alla partita 1008, foglio 4, particelle 37 e 38;
- tali beni si estendevano a valle della strada provinciale "Dei Due Principati" con la quale confinava per una lunghezza di mt. 160 il lato a monte della particella 33;
- le acque meteoriche non opportunamente regimate si erano riversate sui fondi in questione causando notevoli danni alle colture, al terreno e al fabbricato e creando un movimento franoso molto esteso, come da documentazione fotografica e dalla perizia stragiudiziale allegata;
- nonostante numerose richieste l'Ente Pubblico non aveva provveduto ad eseguire le necessarie opere per evitare il protrarsi degli eventi dannosi

conveniva dinanzi a questo Tribunale l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire dichiarare la responsabilità di essa Amministrazione con la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni causati nella misura di £.20.700.000 o di quella maggiore o minore da definirsi in corso di causa. Con rivalutazione ed interessi. Vinte le spese.

Si costituiva in giudizio la convenuta Amministrazione, la quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune di Fragneto Manforte, unico responsabili di

eventuali danni causati ai terreni degli istanti e nel merito il rigetto della domanda perché

improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. Con il favore delle spese processuali.

In corso di causa veniva ammessa ed espletata prova per testi nonché consulenza tecnica

d'ufficio. Depositata documentazione e precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti di causa, dall'espletata consulenza, dalla prova testimoniale e dalla documentazione depositata è emerso in modo chiaro e pacifico che effettivamente negli anni 1992-93 e 94 le proprietà attoree sono state interessate dall'invasione delle acque meteoriche per la mancata manutenzione della strada provinciale limitrofa. -Già con la perizia stragiudiziale di parte giurata il giorno 8 febbraio 1994 il geom Raffaele Verdura, dopo attenta descrizione dei luoghi, individua la causa dei danni subiti dai fondi di parte attrice nella mancata regimentazione delle acque meteoriche

della strada provinciale "Dei Due Principati". Egli nel suo elaborato tecnico accerta che "il flusso delle predette acque, di notevole portata, giacchè provenienti da un tratto di strada lungo ml. 300 circa e largo ml. 6, confluisce direttamente nel fondo in questione confinante con la sede viaria, dove in parte ristagna ed in parte ruscella a valle per depositarsi nell'appezzamento di terreno contrassegnato con la particella n° 38, creando qui addirittura un fenomeno di frana. Stima il totale dei danni in £. 20.700.000. Il geom. Raffaele Verdura escusso quale teste ha confermato ogni voce della indicata perizia. Anche gli altri testi hanno confermato le stesse circostanze. Il teste Tucci

Angelo ha riferito... "Confermo e dichiaro che nel corso degli anni 1992, 1993 e 1994 i fondi degli attori, costeggianti la ex S.S. 88 sono stati invasi da acque meteoriche provenienti dal tratto di strada provinciale adiacente..... Confermo che..... i fondi degli istanti a seguito dei continui flussi di acque meteoriche, furono soggetti ad un fenomeno franoso..... Confermo che i fondi degli istanti negli anni 1992, 1993 e 1994 a causa dei menomi indicati non hanno prodotto alcun raccolto..." Il teste Perillo Pasquale ha riferito.. "Confermo che i fondi degli istanti negli anni 1992, 1993 e 1994 non hanno prodotto alcun raccolto perchè costantemente invasi da acque meteoriche che ivi defluivano..... le dette acque meteoriche defluivano dalla strada provinciale posta a monte, la quale era priva di cunette ed asfalto..."

L'ausiliario del giudice geom. Nazzareno De Luca, pur non potendo constatare direttamente i danni atteso il lungo tempo trascorso, sulla base delle risultanze fotografiche e sulla base di una approfondita indagine dei luoghi di causa ha accertato che effettivamente, con molta probabilità, l'

acque che defluivano sulla sede stradale si riversavano sul lato della carreggiata verso la ferrovia per poi defluire a valle verso il fondo di parte attrice. Di fronte a tante e tali concomitanti ed univoche circostanze la convenuta Amministrazione Provinciale non ha fornito alcuna esauritiva prova contraria neppure relativa ad un proprio presunto difetto di legittimazione passiva atteso che gli interventi sulla strada erano stati operati, come sostenuto dal convenuto Ente, dal Comune di

Fragneto Manforte. Per cui la domanda va accolta.

Per quanto attiene l'entità del danno, in mancanza di prova certa e rigorosa, può farsi riferimento a quello indicato nella perizia stragiudiziale di parte, non contestata dalla controparte. Di conseguenza anche in via equitativa, stante richiesta attorea in tal senso, appare congruo liquidare un danno già rivalutato all'attualità di euro 10.690,65 oltre interessi legali dalla decisione al saldo.

Le spese processuali e di consulenza seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio - in persona del giudice unico dott. Costantino Iallonardo definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:

a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.l., al pagamento, in via equitativa, in favore degli attori a titolo di danni della somma di euro 10.690,65 oltre interessi legali dalla decisione al saldo;

b)condanna la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento,in persona del legale rappresentante p.t.,al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida in complessivi euro 3.899,44 di cui euro 1.060,78 per spese(comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio),euro 1.380,20 per diritti ed euro 1.458,46 per onorari oltre rimborso forfettario,IVA,se dovuta,e CPA

Così deciso in Benevento il 14 gennaio 2005




Il Giudice

Dott. Costantino Iallorardo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 29 SET. 2005

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Biancolini)



TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione  
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrere  
quando ne siano legalmente richiesti.


Benevento 7 OTT. 2005 IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia

autografa rilasciata in data 7 OTT. 2005

all'avv. Michele Morace

Benevento, 7 OTT. 2005  
IL CANCELLIERE



CC

CC  
A



# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

ALL. A2

PROT. N. 3803

*Ing. Penzese unceste.*  
*(dovendo inserir nella variazione di bilancio l'imposta complessiva*  
*si dovrebbe determinare con accuratezza gli importi*  
*prefigurando il rogamento al 31-7-06)* Benevento 4-5-06

*Velletri*

→ Al Dirigente Settore Patrimonio  
epc Al Dirigente Settore Finanze

LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

Si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito elencato, in virtù di trasmesse sentenze di condanna in danno all'Ente:

1. Tatavitto Pietro c/ Prov. Bn- sentenza 69/06 G.d.P. Bn- al risarcimento dei danni per € 1504,00 vanno calcolati i soli interessi legali dalla data dall'accadimento del danno (18/1/2004) all'attualità. Le spese di condanna sono pari a complessivi € 1447,00 comprensive di IVA e cpa-
2. Guerrera Nicola e altri c/ Prov. Bn – Sentenza Trib. Bn n. 1731/2005 + atto di precetto- Le somme dovute per sorta capitale per danni sono pari a € 10.690,65 oltre interessi legali, da calcolarsi in mancanza di statuizione dalla proposizione della domanda ( 5.9.94). Le spese legali sono pari a € 5.724,48 comprensive di IVA e cpa. \*VEDI  
DST.
3. Fulgieri Alfonso +1 c/ Prov. Bn- sent. Trib. Airola n. 48/05- Le somma dovuta a titolo risarcimento danni è pari a € 619,44 oltre interessi legali dalla domanda (15.5.96)- Le spese legali sono pari a complessivi € 6.870,25 comprensive di IVA e cpa e spese di registrazione e C.T.U.:
4. Francesca Angelina c/ Prov. Bn sent. n. 29/06 G.d.P. Montesarchio- Le somme dovute a titolo di risarcimento danni è pari a € 1500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda ( 23.4.04)- Le spese di giudizio ammontano a € 2852,32 comprensive di IVA e cpa-

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA

Avv. Vincenzo Catalano

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>4369</u>
DEL <u>9 MAG. 2006</u>

PROT. INTERNO

STUDIO LEGALE AVV. MICHELE MORONE

\*\*\*\*\*

RIEPILOGO SOMME DOVUTE

SORTA CAPITALE - LIQUIDAZIONE DANNO-		E.10.690,65	
SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA		E.1.060,78	
DIRITTI LIQUIDATI IN SENTENZA		E.1.380,20	
ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA		E.1.458,46	
<b>OLTRE:</b>			
ESAME DISPOSITIVO SENTENZA	DIRITTI	E.13,00	
ESAME TESTO INTEGRALE SENTENZA	DIRITTI	E.26,00	
REGISTRAZIONE SENTENZA	DIRITTI	E.21,00	
	SPESE	E.179,00	
RICHIESTA COPIE SENTENZA X3	SPESE	E.21,49	
	DIRITTI	E.24,00	
NOTIFICA SENTENZA X2	SPESE	E.16,00	
	DIRITTI	E.21,00	
ESAME RELATA NOTIFICA X2	DIRITTI	E.26,00	
RITIRO FASCICOLO	DIRITTI	E.13,00	
PRESENTE NOTA	DIRITTI	E.26,00	
CONSULTAZIONE CLIENTI	DIRITTI	E.52,00	
CORRISPONDENZA INFORMATIVA	DIRITTI	E.52,00	
RIMBORSO FORFETTARIO 12,5% SU DIRITTI ED ONORARI		E.389,08	(312,64)
C.P.A. 2%		E.91,25	(456,25)
I.V.A. 20%		E.718,59	(3592,95)
<b>TOTALE DEFINITIVO</b>		<b>E.16.279,50</b>	<b>s. e. &amp; o.</b>

DIRITTI 295,19  
SPESE 195,00  
-----  
TOT 490,19

In attesa di riscontro, cordialmente si saluta.

Avv. M. Morone

**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno 2005, il giorno..... del mese di OTTOBRE, ad istanza dell'Avv. Michele Morone n.q. lo sottoscritto **Ufficiale Giudiziario**, addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale Civile di Benevento, ho notificato il suddetto atto di citazione a:

- **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede sita in Benevento alla Via N. Calandra, mediante consegna di copia a mani di

A MANDATO *Spazio*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*12/10/05*

T. **UFFICIO DI BENEVENTO**  
**Ufficiale Giudiziario (33)**



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0008279

Data 16/03/2006

Oggetto ATTO DI PRECETTO I SIGG.  
GUERRERA NICOLA, LOMBA  
Dest. Avvocatura Settore

AVV. ANGELO FASSINO  
- Indirizzo - Via Fax 182...  
32100 BENEVENTO  
P.zza Vittorio Emanuele III  
Tel. e Fax 0824/986038  
FRAGNETO MONFORTE (BN)

**ATTO DI PRECETTO**

(B)

Guerrera

**COPIA**

NOTIFICA

0008279

I sigg.ri **Guerrera Nicola, Lombardi Anna e Iannelli Lucia**, rapp.ti e difesi dagli  
Avv.ti Angelo Fassino e Michele Morone, giusta procura a margine del presente atto,  
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore sito in Benevento alla  
Via Avellino n.45;

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 MAR 2006
<i>Legali</i>

**PREMESSO CHE :**

in virtù della sentenza n.1731/05 del 14.01.2005, emessa dal Tribunale di Benevento, apposta la formula esecutiva il 07.10.2005, ed in pari data rilasciata copia in forma esecutiva, che ha definito il giudizio n.2856/94 RGAC, già notificata in data 11-12/10.2005, non opposta e divenuta definitivamente esecutiva, che ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore degli attori, a titolo di danni, della somma di E.10.690,65, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi E.3.899,44, oltre IVA e CPA nelle aliquote di legge e rimborso forfettario;  
a tutt'oggi nulla è stato corrisposto;

**INTIMANO**

e fanno precetto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la locale sede sita in Benevento alla Via N.Calandra, di pagare, in loro favore, nel domicilio eletto, e nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di **E.15.592,40** cent. così distinta:

Posiz. ed archivio diritti E. 52,00

Sorta capitale -risarcimento danni di cui è sentenza- E.10.690,65

Spese, diritti ed onorari liquidati in sentenza E.3.899,44

Esame dispositivo sentenza E.13,00

*Legali*

VI È RANATO  
SUI RICORRERE  
Bn, 15.03.06

Avvocatura  
n. 11. 2588  
17-3-06

Esame testo integrale sentenza E.26,00

Richiesta copie sentenza x3 E.24,00

Spese E.25,82

Ritiro dette E.13,00

Notifica sentenza x2 diritti E.21,00

Spese E.14,26

Esame relata notifica x2 e ritiro atto E.39,00

Formazione fascicolo diritti E.13,00

Ritiro fascicolo E.13,00

Atto di precetto diritti E. 52,00

Onorario E. 30,00

Scritt. e collaz. Precetto diritti E.32,00

Autentica firma x3 E.39,00

Notifica atto di precetto E.13,00

Spese E. 4,50

Ritiro atto ed esame relata notifica E.26,00

Presente nota diritti E. 26,00

Consultazione cliente E.52,00

Corrispondenza informativa E.52,00

Rimborso forfettario 12,5% su diritti ed onorari = E. 421,73

oltre CPA 2% e IVA 20%, salvo E. & O. emendabili a richiesta.

-oltre interessi legali sulla sorta dalla decisione al saldo e spese di registrazione sentenza eventuali e successive occorrente-

SI AVVERTE l'intimata Amministrazione Provinciale di Benevento, che in caso di mancato pagamento della detta somma di cui è procedimento, nel termine di dieci

giorni dalla notifica del presente atto, si procederà in suo danno ad esecuzione forzata come per legge.

Salvezze ampie ed illimitate.

Benevento, li 15.03.2006

Avv. Michele Morone

Avv. Angelo Fassino

Relata di Notifica

L'anno 2006, il giorno.....del mese di marzo. Ad istanza dell'Avv. Angelo Fassino e Avv. Michele Morone, nelle qualità, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia del presente atto a:

- Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della stessa sita in Benevento alla Via N. Calandra, mediante consegna di copia a mani di

A MANI DI Stefano Rosolino  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

16 MAR. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo Falco  
Ufficiale Giudiziario (33)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Giugno 2006.

Ditta Guerrera Nicola + 2

ALL. "B1"

Capitale € 10.690,65

Interessi legali sulla somma di €. 10,690,65

Data iniziale: 14/01/2005

Data finale: 31/07/2006

Capitale		Interessi
€ 10.690,65	anni 1 mesi 6 e giorni 15	€ 412,25

Totale interessi legali da corrispondere € 412,25

Spese legali ( liquidate in sentenza e successive) ed accessori fiscali e previdenziali

€ 6.099,13

Totale spese € 6.099,13

Totale da corrispondere alla Ditta  
( Capitale + rivalutazione + interessi)

€ 11.102,90

Totale da corrispondere all'Avvocato  
( spese legali )

€ 6.099,13

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 17.202,03

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.  
( Avv. Vincenzo Catalano)

IL Dirigente S.E.P.  
( Dott. Ing. Valentino Melillo)

# Avvocati.it

## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 14-01-2005

Data finale: 31-07-2006

Capitale iniziale : €. 10.690,65 pari a L. 20.699.985

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
15-01-2005	31-07-2006	2.5 %	563	€. 10.690,65	€. 412,25

Totale interessi : €. 412,25 pari a L. 798.225

Capitale+interessi : €. 11.102,90 pari a L. 21.498.210

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento...**  
**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consti

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **Scienze Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009 222  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0016846

Data 20/07/2005

R Oggetto SENTENZA FULGIERI ALFON:

Dest. Avvocatura Settore; [...]

N. 3127 / 96 A. C.	
N. 48/05	Cont.
N. 358	Cron.
N. 110	Rep.

PROVINCIA DI BENEVENTO  
 8 LUG 2005  
 Legali  
 N. 110  
 P. 110

IN NO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione distaccata di Airola

Il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, nella persona del giudice designato, dott.ssa Valeria Piccone, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3127 del ruolo generale degli affari contenziosi civili della Pretura per l'anno 1996 vertente

tra

FULGIERI ALFONSO e CINELLI MARIA TERESA, elettivamente domiciliati in Airola, presso lo studio dell'avv. Mario Omaggio, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in margine all'atto di citazione

- attori -

e

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, presso lo studio dell'avv. Leonardo Verrilli, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CURATELA FALLIMENTARE IMPRESA COOPERATIVA EDILTER a.r.l., in persona del curatore, legale rappresentante pro tempore,

- convenuti -

Conclusioni: come da verbale di udienza.

Gen. Avv. Omaggio

Prot. n. 48/05

Del. 20-7-05

COPIA CONTROPARTE

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 maggio 1996 i coniugi Fulgieri Alfonso e Cinelli Maria Teresa convenivano in giudizio dinanzi a questa sezione l'Amministrazione Provinciale di Benevento e l'Impresa Cooperativa Edilter a.r.l. chiedendone la condanna in solido al pagamento in proprio favore dell'indennità di occupazione e del risarcimento del danno subito dal proprio fondo - per mancata percezione dei frutti e distruzione delle colture arboree - per effetto dell'occupazione d'urgenza effettuata sul fondo medesimo.

Deducevano gli attori, a sostegno della domanda che:

- erano proprietari di un fondo rustico sito in Sant'Agata dei Goti alla località S.Stefano;
- l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva approvato il progetto F 1089 n. 46 - Disinquinamento del bacino del fiume Isclero-, con delibera n. 1121 del 16 maggio 1990;
- i lavori erano stati appaltati all'impresa Cooperativa Edilter capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese;
- il Prefetto aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza dei fondi interessati da lavori, fra cui quello degli istanti, per un'area di are 8,40,
- in data 21.2.1991 l'impresa Edilter si era immessa nel possesso dell'immobile e, a seguito dell'occupazione, le circa cinquanta piante di mele erano morte per incuria;
- in data 30 novembre 1993 la Edilter aveva riconsegnato il

terreno reimmettendo i coniugi nel possesso del medesimo;  
- né l'amministrazione Provinciale, né l'impresa avevano  
proceduto al pagamento dell'indennità di occupazione ed al  
risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento del ter-  
reno in questione, dalla mancata percezione dei frutti e  
dalla distruzione delle coltivazioni arboree.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale convenuta deducendo l'infondatezza della domanda e, in particolare, che i lavori di disinquinamento del fiume Isclero erano stati aggiudicati alla Edilter s.r.l. che aveva, quindi, assunto tutti gli oneri relativi dovendo, conseguentemente, reputarsi responsabile ai sensi degli artt. 9 e 10 del contratto stipulato.

Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda e la propria estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite.

Si costituiva, altresì, in giudizio la Edilter deducendo, in via preliminare, che in seguito alla presa di possesso del fondo non aveva svolto alcuna attività edile, e che i proprietari erano stati autorizzati a continuare le proprie coltivazioni, né si era verificato alcun deterioramento delle colture.

Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento del danno e che venisse dichiarata dovuta elusivamente l'indennità per l'occupazione.

Intervenuto il fallimento della società cooperativa, il giudizio veniva riassunto nei confronti della curatela.

Indi, a seguito dell'espletamento di attività istrut-

toria e di CTU, la causa veniva trattenuta per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 30 novembre 2004, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE -

1.Va, preliminarmente, rilevato come non sussista alcuna contestazione fra le parti in ordine alla titolarità, in capo agli attori, del diritto di proprietà sull'immobile considerato.

Giova infatti premettere, al riguardo, che, nel sistema giuridico vigente, alla luce della novella di cui alla L.353/90 e nonostante gli intervenuti rimaneggiamenti di cui alla L.534/95, ad entrambe le parti incomba l'onere di prendere posizione precisa, sulla scia delle previsioni relative al processo del lavoro e in ossequio ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione, su tutti i fatti costitutivi della domanda nel proprio atto di costituzione, essendo al convenuto al più, consentita la formulazione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nei venti giorni che precedono l'udienza fissata per la trattazione ovvero quell'emendatio, consentita anche all'attore nella udienza de qua oppure nell'appendice scritta di cui all'art.183 comma V c.p.c..

L'esplicita negazione delle circostanze dedotte da controparte assume un particolare rilievo se si considera il valore ormai costantemente attribuito anche dalla giurisprudenza di legittimità ( a seguito del noto arresto Cass. 23 gennaio 2002, n. 761) alla non contestazione.

Invero questa rileva nel procedimento decisorio come strumento probatorio e regola di giudizio, al punto da non poter essere più revocata una volta superate le barriere preclusive legislativamente previste e da imporre alla parte di contestare in modo puntuale e specifico tutti i fatti posti a fondamento della domanda.

2. Va, poi, rilevato, in fatto, come sia stato accertato in giudizio che la Edilter s.c.a.r.l., società capogruppo di un raggruppamento temporaneo, era stata aggiudicataria delle opere di disinquinamento del fiume Isclero comportanti l'espropriazione di diversi fondi, fra cui, quello degli attori, in ordine al quale il Prefetto, con decreto 7 gennaio 1991, prot. 6761/2° Sett., aveva disposto l'occupazione d'urgenza destinata a trasformarsi in 'espropriazione definitiva'.

Del pari dimostrate ma, oltretutto, pacifiche, devono reputarsi la circostanza dell'apprensione del fondo, non seguita, tuttavia, dall'esecuzione dei lavori, della successiva restituzione dello stesso nonché, infine, della mancata corresponsione dell'indennità per l'occupazione temporanea.

3. Passando ad esaminare l'eccepita insussistenza di un obbligo indennitario in capo alla Amministrazione Provinciale, va evidenziato che l'Ente beneficiario dell'occupazione - e, poi, dell'espropriazione - era proprio la Provincia, tenuta, quindi, in base ai principi generali vigenti in materia, al pagamento dell'indennità.

Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. I, 08-05-2001, n. 6367), in caso di espropriazione di suoli, essendo beneficiario sostanziale e formale dell'espropriazione l'Ente in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato, esso resta l'unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche quando gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione venga delegata, atteso che in tali casi l'attività dei delegati, esaurendosi nel compimento in nome e per conto del delegante degli atti necessari a conseguire l'ablazione, resta sempre riferibile all'ente stesso.

Non vale ad escludere la responsabilità dell'Amministrazione il ricorso a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del contratto stipulato con la società aggiudicataria dei lavori.

Infatti, l'art. 9 prevedeva che tutte le indennità fossero a carico dell'Amministrazione e che l'anticipazione da parte dell'impresa esecutrice richiedeva l'autorizzazione dell'Amministrazione medesima.

D'altro canto, l'art. 10 del contratto, pure invocato, stabiliva che l'affidatario avrebbe provveduto, in nome e per conto dell'Amministrazione, all'occupazione temporanea ed all'espropriazione dei cespiti occorrenti e che solo per l'occupazione provvisoria di ulteriori aree eventualmente occorrenti, l'impresa avrebbe proceduto in nome proprio ed a propria cura e spese.

3. Orbene, trattandosi di un cespite la cui espropriazione era stata originariamente prevista in nome e per conto dell'Amministrazione e non essendo stata fornita la prova di alcuna autorizzazione dell'impresa affidataria al pagamento dell'indennità, va riconosciuta l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione per il pagamento dell'indennità dovuta a cagione dell'occupazione temporanea del fondo non seguita dall'espropriazione del medesimo.

4. In ordine all'entità della somma dovuta, deve ritenersi equa ed idonea, anche in quanto non raggiunta da alcuna contestazione specifica idonea ad inficiarla, la somma determinata dal CTU, pari a euro 619,44 (corrispondenti a L.1.199,800).

Al riguardo va rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass., sez. I, 30-01-2002, n. 1225) l'indennità di occupazione temporanea e di urgenza deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che è (o sarebbe) dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, finalizzata all'opera pubblica.

D'altro canto, come ritenuto dal Supremo Collegio (cfr. Cass., sez. I, 19-07-2002, n. 10535), gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto, sino all'adempimento dell'obbligazione principale.

4. Per quanto riguarda i danni alle colture lamentati dalla parte attrice, gli stessi, effettivamente, oltre che sulla base delle affermazioni contenute nella consulenza giurata prodotta dalla difesa, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese in giudizio dai testi escussi, dalle quali è emerso che nel fondo, coltivato a frutteto, erano presenti cinquanta piante non più coltivate (cfr., sul punto, dichiaraz. De Masi, Iannotta e De Curtis) tanto da essere successivamente espiantate (cfr. dichiaraz. De Masi).

Tuttavia, non può dimenticarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. I, 30-01-2002, n. 1225), l'indennità di occupazione, che assolve alla funzione di compensare il pregiudizio dato dal mancato godimento dell'immobile, costituisce un'obbligazione di tipo indennitario collegata ad un'ipotesi tipica di responsabilità della p.a. per atto legittimo, talchè, in assenza della prova di un comportamento arbitrario dell'Amministrazione o del suo delegato, la relativa domanda risarcitoria, proprio in quanto implicante un comportamento antigiuridico, non può essere accolta.

6. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti della Curatela fallimentare Edilter, mentre l'amministrazione Provinciale va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, liquidate come in dispositivo.


A carico della medesima parte vanno, altresì, definitivamente poste le spese di CTU, liquidate come in atti.

P.Q.M.

il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento, in favore di Fulgieri Alfonso e Cinelli Maria Teresa dell'indennità per occupazione temporanea del fondo di loro proprietà, sito in S. Agata dei Goti, loc. santo Stefano, pari ad euro 619,44, oltre interessi legali dalla data della domanda;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della curatela fallimentare della Edilter s.c.a.r.l.;
- condanna l'Amministrazione Provinciale alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi euro 2750,00 di cui euro 150,00 per spese, euro 1400,00 per diritti ed euro 1200,00 per onorari, oltre rimb. sp. gen., IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico della convenuta Amministrazione le spese di CTU liquidate come in atti. Airola, 16 marzo 2005.

Il Cancelliere (CT)  
SCHETTINO Francesco



Il Giudice designato

REGISTRATO IL

27-4-05

Al n. 1105

Mod. h

Vol.

Esatti € 190,00

Benevento, 06-5-05


IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 MAR 2005

IL CANCELLIERE

©



ATTO DI PRECETTO

**FULGIERI ALFONSO** e **CINELLI MARIATERESA**, nati a S.Agata dei Goti (BN), rispettivamente il 25-9-1938, cod.fisc. FLGLNS38P25I197Z, ed il 23-6-1945, cod.fisc. CNLMTR45H63I197N, ed ivi residenti, alla C.da Mascone n. 6, elett. dom.ti in Airola(BN), alla Via S.Carlo n. 30, nello studio dell'avv. Mario Omaggio(c.f.MGGMRA41R06A110Q),che li rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

Segeli  
Per il mandato

**pre m e s s o**

-che, con sentenza n. 48/05 del 16-29/3/2005, reg.ta il 27.4.2005, al n. 1105, mod. 4, esecutiva ex art. 282 c.p.c., munita di formula esecutiva il 13.5.2005, notificata in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, il 18.07.2005, il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valeria Piccone, accoglieva la domanda proposta da essi Fulgieri e Cinelli nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e della Curatela Fallimentare Impresa Cooperativa Edilter a r.l. e condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento, in favore di essi Fulgieri e Cinelli, dell'indennità per occupazione temporanea del fondo di proprietà degli stessi, sito in S.Agata dei Goti (BN), loc. S.Stefano, pari ad € 619,44, oltre interessi legali dalla data della domanda, nonché delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.750,00 con attribuzione all'avv. Mario Omaggio e delle spese di CTU liquidate come in atti;

Entrata Avvocatura  
Prot. n. 5284-  
Del 26.6.06

VI È MANDATO  
SULL'ORIGINALE  
Avv. Mario Omaggio

-che, con l'atto di precetto 18.7.2005, veniva concesso, per il pagamento, ai sensi di legge, il termine di centoventi giorni;  
-che, peraltro, tale atto rimaneva senza esito;

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0018226 Data 21/06/2006  
Oggetto ATTO DI PRECETTO SIG.  
FULGIERI ALFONSO E CINELLI  
Dest. Avvocatura Settore: [...]

COPIA CONTROPARTE

-tanto premesso;

**intimano e fanno precetto**

all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Benevento, in persona del  
Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Benevento, alla Piazza Castello,  
di pagare, a favore di essi Fulgieri Alfonso e Cinelli Maria Teresa, entro il  
termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme

somma liquidata in sentenza	619,44
interessi legali dal 15.5.1996 al 31.5.2006	288,26
spese C.T.U	1.977,31
Totale parziale €	2.825,01

nonché

	<u>SPESE</u>	<u>DIRITTI</u>
esame dispositivo sentenza		10,00
Corrisp.informativa e consult.cliente		78,00
ritiro fascicolo		10,00
registrazione sentenza	190,00	10,00
Accesso all'ufficio per reg.ne		10,00
richiesta apposizione formula esec.		10,00
esame formula esec.		10,00
richiesta n.2 copie sentenza	14,46	12,00
ritiro idem ed esame		20,00
posizione ed archivio		39,00
disamina		10,00
corr.inform.e consult.cliente		78,00
autentica mandato		10,00
atto precetto, diritti		39,00


datt.,dir.scritt.e coll.idem	9,00	16,00
Notifica precetto	9,43	10,00
ritiro atto notificato e disamina		20,00
redazione specifica		19,00
Totale €	222,89	333,00

ONORARIO		23,00
Rimborso spese forfettarie 12,5% di € 356,00		44,50
c.p.a. 2% di € 400,50		8,01
i.v.a. 20% di € 408,51		81,70

e così in totale € 3.538,11 (tremilacinquecentotrentotto/11), salvo errori ed omissioni, oltre interessi dall'1-6-2006 al saldo, con salvezza di ogni altro diritto eventuale e consequenziale, con avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, mobiliare o immobiliare, anche presso terzi, con salvezza di ogni altra procedura di legge, con avvertenza che, in tal caso, tutte le spese, diritti ed onorario cederanno a carico di essa intimata. Salvezze illimitate.

Airola, 1-6-2006

avv. Mario Omaggio



RELATA DI NOTIFICA: L'anno 2006 il giorno 12 GIU 2006 del mese di giugno. Istanti Fulgieri Alfonso e Cinelli Maria Teresa ed a richiesta del loro procuratore avv. Mario Omaggio Io sottoscritto A.Uff.Giud.addetto al Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, ho, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, notificato e dato copia dell' antescritto atto di precetto

a:

-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del  
Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Benvenuto, alla Piazza Castello

e ciò ho eseguito

-invio di copia conforme, all'indirizzo indicato, a mezzo del  
servizio postale, con racc'ta A.R., come per legge.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Dott. LUCIANO CAPRIO

## ATTO DI PRECETTO

L'avv. MARIO OMAGGIO, nato ad Airola(BN) il 6-10-1941, cod. fisc. MGGMRA41R06A110Q, con studio in Airola(BN), alla Via S. Carlo n. 30,

### premess o

-che ha rappresentato e difeso Fulgieri Alfonso e Cinelli Maria Teresa nel giudizio civile (n. 3127/1996 R.G.) innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, tra essi Fulgieri e Cinelli contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento e la Curatela Fallimentare Impresa Cooperativa Edilter a r.l.

-che, con sentenza n.48/05 del 16-29/3/2005, reg.ta il 27.4. 2005 al n. 1105,

mod. 4, esecutiva ex art. 282 c.p.c., della quale è sopraestesa copia munita di formula esecutiva il 13.5.2005, il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valeria Piccone, accoglieva la domanda proposta dai sigg. Fulgieri e Cinelli e condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento, in loro favore dell'indennità per occupazione temporanea del fondo, sito in S. Agata dei Goti, loc. S. Stefano, pari ad € 619,44, oltre interessi legali dalla data della domanda, nonché delle spese processuali, in favore di esso avv. Omaggio, liquidate in complessivi € 2.750,00, di cui € 150,00 per spese, € 1.400,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali,

IVA e CPA:

-tanto premesso

### intima e fa precetto

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Benevento, alla Piazza Castello, di pagare in

BENEVENTO  
A. DI AROLO  
A.E.P.

Repubblica Italiana in nome della Legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di trasmettere il presente titolo al Pubblico Ministero di competenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di consegnarli, quando ne siano legalmente richiesti.

Airola, 13 MAG. 2005

Il Cancelliere (C1)  
SCHEITANO

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in pari data all'avv. Mario Onofrio in proprio

Airola, 13 MAG. 2005

Il Cancelliere



TRIBUNALE ORDINARIO  
SEZIONE DISTRETTUALE  
UFFICIO U.

EURO COMINGI ANIL

BEI  
AD  
ME

favore di esso avv. Mario Omaggio, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

spese e competenze liquidate in sentenza	€ 2.750,00
rimb. forfettario spese generali 12,5 % di € 2.600,00	325,00
c.p.a. 2% di € 2.925,00	58,50
IV.A. 20% di € 2.983,50	596,70
Totale parziale €	3.730,20

nonché

	<u>SPESE</u>	<u>DIRITTI</u>
esame dispositivo sentenza		13,00
esame sentenza		13,00
richiesta apposizione formula esecutiva		13,00
Esame formula esecutiva		13,00
Richiesta n.2 copie sentenza in forma esec.	14,46	16,00
Ritiro idem e disamina		26,00
Posizione ed archivio		52,00
Disamina		13,00
Atto di precetto		52,00
Dattilografia, diritti scritt. e coll. idem	9,00	21,00
Notifica sentenza e precetto	8,50	13,00
Ritiro atto notificato e disamina		26,00
Redazione specifica		26,00
Totale € 31,96		297,00

ONORARIO 30,00

Rimborso spese forfettarie 12,5% di € 327,00 40,87

UFF. BENEVENTO  
CAT. A DIAROLA  
OUL. I.E.P.

c.p.a. 2% di € 367,87 7,36

i.v.a. 20% di € 375,26 75,05


e così in totale € 4.212,44 (quattromiladuecentododici/44), salvo errori ed omissioni, oltre interessi come per legge, con salvezza di ogni altro diritto eventuale e consequenziale, con avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, mobiliare o immobiliare, anche presso terzi, con salvezza di ogni altra procedura di legge, con avvertenza che, in tal caso, tutte le spese, diritti ed onorario cederanno a carico di essa intimata.

Salvezze illimitate.

DI BENEVENTO  
UFF. GIUD. DI AIROLA  
A.N.E.P.

la. 7/7/2005.

avv. Mario Omaggio



RELATA DI NOTIFICA: L'anno 2005 il giorno **11 LUG. 2005** del mese di luglio.

Istante avv. Mario Omaggio ed a richiesta dello stesso, io sottoscritto A. Uff. Giur. addetto al Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di Airola, ho, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, notificato e dato copia degli antescritti sentenza n.48/05 del Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola in forma esecutiva e pedissequo atto di precetto a:

-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Benevento, alla Piazza Castello

e ciò ho eseguito — invio di copia conforme, all'indirizzo indicato, a mezzo del servizio postale, con racc/ta AR, come per legge.

MARIA FERRARO  
UFF. LE GIUD. B/3

*Maria Ferraro*

*Precetto  
avvocato*

**Studio Legale Omaggio**  
Via S. Carlo n.30 - 82011 AIROLA(BN)  
Tel. e Fax 0823.711237

**ATTO DI PRECETTO**

L'avv. **MARIO OMAGGIO**, nato ad Airola(BN) il 6-10-1941, cod. fisc.

**MGGMRA41R06A110Q**, con studio in Airola(BN), alla Via S. Carlo n. 30,


**premess o**

-che ha rappresentato e difeso Fulgieri Alfonso e Cinelli Maria Teresa nel giudizio civile (n. 3127/1996 R.G.) innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, tra essi Fulgieri e Cinelli contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento e la Curatela Fallimentare Impresa Cooperativa Edilter a r.l.;

-che, con sentenza n.48/05 del 16-29/3/2005, reg.ta il 27.4. 2005 al n. 1105, mod. 4, esecutiva ex art. 282 c.p.c., munita di formula esecutiva il 13.5.2005, notificata in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, il 18.07.2005, il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valeria Piccone, accoglieva la domanda, proposta dai sigg. Fulgieri e Cinelli e condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento, in loro favore dell'indennità per occupazione temporanea del fondo, sito in S.Agata dei Goti, loc. S.Stefano, pari ad € 619,44, oltre interessi legali dalla data della domanda, nonché delle spese processuali, in favore di esso avv. Omaggio, liquidate in complessivi € 2.750,00, di cui € 150,00 per spese, € 1.400,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

-che, con atto di precetto 18.7.2005, veniva concesso, per il pagamento, ai sensi di legge, il termine di centoventi giorni;

-che, peraltro, tale atto rimaneva senza esito;



*Contraddittorio*



Provincia di Benevento  
AOC: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0017315 Data 15/06/2006  
Oggetto ATTO DI PRECETTO PER  
FULGIERI ALFONSO E CINELLI  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

*Sigg. Fulgieri*  
*Ing. Panciare*

*Villani*

<b>SETTORE PATRIMONIO</b>
N. <u>5496</u>
DEL <u>16 GIU. 2006</u>
<b>PROT. INTERNO</b>

**COPIA CONTROPARTE**

-tanto premesso, intima e fa precetto

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Benevento, alla Piazza Castello, di pagare in favore di esso avv. Mario Omaggio, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

spese e competenze liquidate in sentenza	€ 2.750,00
rimb. forfettario spese generali 12,5 % di € 2.600,00	325,00
c.p.a. 2% di € 2.925,00	58,50
I.V.A. 20% di € 2.983,50	596,70
Totale parziale €	3.730,20

nonché	<u>SPESE</u>	<u>DIRITTI</u>
esame dispositivo sentenza		13,00
esame sentenza		13,00
richiesta apposizione formula esecutiva		13,00
Esame formula esecutiva		13,00
Richiesta n.2 copie sentenza in forma esec.	14,46	16,00
Ritiro idem e disamina		26,00
Posizione ed archivio		52,00
Disamina		13,00
Atto di precetto		52,00
Dattilografia, diritti scritt. e coll. idem	9,00	21,00
Notifica precetto	9,43	13,00
Ritiro atto notificato e disamina		16,00
Redazione specifica		16,00

Totale € 32,89

217,00


ONORARIO	30,00
Rimborso spese forfettarie 12,5% di € 327,00	40,87
c.p.a. 2% di € 367,87	7,36
i.v.a. 20% di € 375,26	75,05

e così in totale € 4.213,37 (quattromiladuecentotredici/37), salvo errori ed omissioni, oltre interessi come per legge, con salvezza di ogni altro diritto eventuale e consequenziale, con avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, mobiliare o immobiliare, anche presso terzi, con salvezza di ogni altra procedura di legge, con avvertenza che, in tal caso, tutte le spese, diritti ed onorario cederanno a carico di essa intimata.

Salvezze illimitate.

Airola, 1.6.2005

avv. Mario Omaggio



RELATA DI NOTIFICA: L'anno 2006 il giorno 12 GIUGNO del mese di giugno.


Istante avv. Mario Omaggio ed a richiesta dello stesso. Io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto al Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di Airola, ho, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, notificato e dato copia dell'ante-scritto atto di precetto a:

-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Benevento, alla Piazza Castello

e ciò ho eseguito

-invio di copia conforme, all'indirizzo indicato, a mezzo del servizio postale, con raccolta A.R., come per legge.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 Dott. LUIGIANO CAPRIO



# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

ALL. A2

PROT. N. 3883

*Ing. Penzese incaricato -  
(dovendo inserire nella votazione di bilancio l'impegno complessivo  
si dovrebbe determinare con urgenza gli importi prefigurando il pagamento al 31-7-06)*  
Benevento 4-5-06

*Velletri*

→ Al Dirigente Settore Patrimonio  
epc Al Dirigente Settore Finanze

LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

Si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito elencato, in virtù di trasmesse sentenze di condanna in danno all'Ente:

1. Tatavitto Pietro c/ Prov. Bn- sentenza 69/06 G.d.P. Bn- al risarcimento dei danni per € 1504,00 vanno calcolati i soli interessi legali dalla data dall'accadimento del danno (18/1/2004) all'attualità. Le spese di condanna sono pari a complessivi € 1447,00 comprensive di IVA e cpa-
2. Guerrera Nicola e altri c/ Prov. Bn – Sentenza Trib. Bn n. 1731/2005 + atto di precetto- Le somme dovute per sorta capitale per danni sono pari a € 10.690,65 oltre interessi legali, da calcolarsi in mancanza di statuizione dalla proposizione della domanda ( 5.9.94). Le spese legali sono pari a € 5.724,48 comprensive di IVA e cpa.
3. Fulgieri Alfonso +1. c/ Prov. Bn- sent. Trib. Airola n. 48/05- Le somma dovuta a titolo risarcimento danni è pari a € 619,44 oltre interessi legali dalla domanda (15.5.96)- Le spese legali sono pari a complessivi € 6.870,25 comprensive di IVA e cpa e spese di registrazione e C.T.U..
4. Francesca Angelina c/ Prov. Bn sent. n. 29/06 G.d.P. Montesarchio- Le somme dovute a titolo di risarcimento danni è pari a € 1500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda ( 23.4.04)- Le spese di giudizio ammontano a € 2852,32 comprensive di IVA e cpa-

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>4368</u>
DEL <u>9 MAG. 2006</u>
PROT. INTERNO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Luglio 2006.

Ditta Fulgieri Alfonso + 1

ALL. "C1"

Capitale € 619,44

Interessi legali sulla somma di €. 619,44

Data iniziale: 15/05/1996

Data finale: 31/07/2006

Capitale		Interessi
€ 619,44	anni 10 mesi 2 e giorni 15	€ 307,29

Totale interessi legali su capitale rivaluta di anno in anno da corrispondere € 307,29

Spese da corrispondere alla parte	spese di CTU	€ 1.977,31
	Spese legali per atto di precetto	€ 713,10
	<b>Totale spese legali da corrispondere alla parte</b>	<b>€ 2.690,41</b>


Spese da corrispondere all'avvocato	Spese legali liquidate in sentenza	€ 2.750,00
	Spese generali, CPA ed IVA su spese prec.	€ 980,20
	Spese legali per atto di precetto	€ 359,89
	Spese generali, CPA ed IVA su spese precetto	€ 123,28
	<b>Totale spese</b>	<b>€ 4.213,37</b>

**Totale da corrispondere alla Ditta**  
(Capitale + interessi + spese legali) € 3.617,14

**Totale da corrispondere all'Avvocato (spese legali)** € 4.213,37

**TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO** € 7.830,51

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)



IL Dirigente S. A.  
(Avv. Vincenzo Catalano)



IL Dirigente S.E.P.  
(Dott. Ing. Valentino Melillo)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Luglio 2006.

Ditta Fulgieri Alfonso + 1

ALL. "C1"

FUGLIERI ALFONSO

Coeff. Rivalutazione Cap. rivalutato Int. Su cap. rivalutato  
€ 619,44

			€	619,44		
15/05/1996	31/12/1996	1,0166149401	€	629,73	€	25,19
01/01/1997	31/12/1997	1,0161750714	€	639,92	€	25,60
01/01/1998	31/12/1998	1,0131086142	€	648,31	€	25,93
01/01/1999	31/12/1999	1,0212569316	€	662,09	€	26,48
01/01/2000	31/12/2000	1,0307692308	€	682,46	€	27,30
01/01/2001	31/12/2001	1,0228270413	€	698,04	€	27,92
01/01/2002	31/12/2002	1,0266094421	€	716,61	€	28,66
01/01/2003	31/12/2003	1,0200668896	€	730,99	€	29,24
01/01/2004	31/12/2004	1,0155737705	€	742,38	€	29,70
01/01/2005	31/12/2005	1,0217917676	€	758,55	€	30,34
01/01/2006	30/07/2006	1,0193522910	€	773,23	€	30,93
					€	307,29

# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

ALL. C2

PROT. N. 5298

Benevento 27.6.06

→ Al Dirigente Settore Patrimonio  
epc Al Dirigente Settore Finanze

LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Atto di precetto not. il 23/6/06

Facendo seguito alle note prot. 3883 del 4/5/06 e 5265 del 26/6/06, si trasmette atto di precetto notificato il 23/6/06 su sentenza Trib. Airola n.48/05 per sorta capitale ed interessi ad oggi dovuti.

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

Ing. Pavesi  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>5716</u>
DEL <u>28 GIU. 2006</u>
PROT. INTERNO



004814  
**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
 28 FEB 2006



509/04  
 N. 29/06  
 N. 78/06  
 N. 9/05

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Montesarchio, Avv. Emilio Abate, ha pronunciato, all'udienza del 31.10.2005, la seguente

**SENTENZA**

Nella Causa iscritta al n. 509 del R.G. 2004, avente ad oggetto "Risarcimento danni per infiltrazioni d'acqua" riservata a sentenza il 31.10.2003.

**TRA**

**FRANCESCA ANGELINA**, elettivamente domiciliata in Apollosa, alla Via Roma, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Clementino, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

**ATTORE**

**CONTRO**

**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Dirigente dell'Avvocatura Prov.le Avv. Vincenzo Catalano, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, giusta mandata a margine dell'atto di citazione notificato, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Calandra..

ASSOLTI DIRITTI DI CANCELLERIA  
 MEDIANTE APPOSIZIONE DI BOLLINI  
 PER € 3,62  
 SULL'ORIGINALE DELL'UFFICIO

Settore Avvocatura  
 Prot. n. 2212  
 6.3.26



Provincia di Benevento  
 AOO: Prot. Generale  
 Registro Protocollo Entrata  
 Nr. Prot. 0006417 Data 02/03/2006  
 Oggetto DI MONTESARCHIO: - SENDE  
 CAUSA N° 509 DEL R.G. 2004  
 Dest. Avvocatura Settore; [...]

**CONVENUTA**

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**Conclusioni** : All'odierna udienza le parti concludono, rispettivamente, per la conferma e per il rigetto della domanda.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, per l'udienza di comparizione del 7.6.2004, Francesca Angelica, conveniva in giudizio la Provincia di Benevento, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, per l'allagamento e il dilavamento verificatosi al fondo della strada di accesso alla propria abitazione, causato dalla mancanza di opere di manutenzione e di regimazione delle acque meteoriche da parte della Provincia di Benevento, quale Ente proprietario della strada.

Esponde l'attrice che, è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Apollosa alla Via Prato, in catasto al foglio 5, particella n. 189, sul quale insiste la strada di accesso alla propria abitazione, ed evidenzia che, in data 28.2.2003, su detto terreno ed in particolare lungo la citata strada, si sono verificati lunghi solchi della profondità di circa 50 cm., con relativo trasporto del pietrisco ivi esistente, provocati dalle acque meteoriche provenute dalla sovrastante Strada Provinciale, sprovvista di zanella, e la cui cunetta è risultata intasata per mancanza di opere manutentorie.

Evidenzia, poi, l'attrice che, in conseguenze e per effetto di detto allagamento, ha subito danni per € 2.000,00, come da perizia redatta dal Geom. Vincenzo Meoli, che deposita.

Fa rilevare, infine, che la richiesta di risarcimento dei danni subiti, inoltrata all'Amministrazione Provinciale di Benevento, non ha sortito alcun effetto, e chiede di accertarsi e dichiararsi che l'allagamento e il conseguente dilavamento verificatesi al fondo e alla strada di accesso alla propria abitazione, sono stati causati dalla

mancanza di opere di manutenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, ed oltre al rimborso spese ex art. 15 L.P., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

All'udienza di prima comparizione del 7.6.2004, si costituiva la convenuta Provincia di Benevento, depositando fascicolo e comparsa alla quale si riportava, contestava la domanda attorea, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

Preliminarmente la convenuta Provincia di Benevento, eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in virtù degli artt. 96 e 326 R.D. n. 383/84, attesa la sua natura di Ente pubblico, per la quale ai sensi dell'art. 19 c.p.c., è competente il Giudice del luogo dove ha sede la tesoreria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 c.c., e come tale il Giudice di Pace di Benevento.

Nel merito, poi, la convenuta Provincia, faceva rilevare che, la strada privata di proprietà dell'attrice, con acceso sulla S.P. n. 32, Apollosa- Vitulanese; risulta priva della prescritta autorizzazione carraia, e priva di griglia per la raccolta delle acque meteoriche, oltre a non essere idoneamente pavimentata e priva di qualsiasi opera di regimazione delle acque.

Rileva, infine la convenuta che il tratto di strada provinciale, è oggetto di costante e periodica manutenzione ordinari affidata ad impresa convenzionata con l'Amministrazione, ed eccepisce che, eventuali danni subiti dall'attrice, siano da imputare esclusivamente alla realizzazione impropria e priva di ogni accorgimento tecnico della strada privata.

Successivamente, su richiesta delle parti, in via istruttoria, venivano ammesse le prove testimoniali, ed a seguito dell'espletamento delle stesse, le parti precisavano le rispettive conclusioni, così come riportate in epigrafe, sulla cui scorta, unitamente alle risultanze processuali, la causa all'udienza del 31.10.2005, dopo la discussione, veniva assunta a sentenza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta Provincia di Benevento, in virtù dell'art. 96 e 326 R.D. n. 383/84, attesa la sua natura di Ente pubblico, perché detti articoli trovano applicazione nei riguardi della P.A., per la quale vi è domiciliazione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Ritiene, pertanto, il Giudicante che l'incompetenza territoriale sollevata non sussiste.

Eccepisce la convenuta Provincia di Benevento la sua estraneità in merito ai fatti contestati.

A sostegno di tale tesi, fa rilevare che, la particella 189 del foglio 5, di proprietà dell'attrice, situata in posizione sottostante, è raggiungibile dalla S.P., a mezzo di strada privata che al punto di intersezione con la S.P., ha intersecato ed interrotto l'arginello stradale e la preesistente cunetta sottoposcarpa per lo smaltimento delle acque, ed evidenzia che, detta strada privata, all'intersezione con la S.P., è priva, di griglia per la raccolta delle acque meteoriche, oltre a non essere idoneamente pavimentata, come prescritto, e carente di qualsiasi opera di regimazione delle acque.

Tanto premesso, e così delimitato, con l'individuazione del suo punto nodale, lambito della controversia, va subito precisato che la richiesta di risarcimento danni è basata sul rilievo che la strada di proprietà dell'attrice, subì danni, a causa del dilavamento delle acque provenienti dalla sovrastante strada provinciale.

Ora, osservato quanto innanzi, ritiene il Giudicante che la questione determinante e decisiva rimane circoscritta all'accertamento ed alla verifica della causa che ha determinato la rottura della strada di proprietà dell'attrice.

Bisogna in definitiva, verificare se vi sono stati allagamenti e dilavamenti al fondo ed alla strada privata dell'attrice, e se questi dilavamenti sono stati causati dalla mancanza di opera manutentorie, da parte della Provincia di Benevento, quale Ente proprietario della strada provinciale sovrastante, o se invece, le inondazioni, sono dipese dalla mancata pavimentazione della strada privata, dalla mancanza di griglia per la raccolta delle acque, e per l'assenza di qualsiasi accorgimento tecnico, da parte del proprietario della strada privata.

Dalla documentazione agli atti di causa e dalle risultanze istruttorie, è emerso con chiarezza che il danno alla strada privata, - lunghi e profondi solchi, trasporto di pietrisco-, è stato determinato dalle forti inondazioni delle acque meteoriche, provenienti dalla sovrastante Strada Provinciale, che rifluivano sulla strada e nel fondo dell'attrice, a causa della cattiva manutenzione da parte della Provincia.

Il teste geometra Meoli Vincenzo, all'udienza dell'11.7.2005, dichiara : "Sono Geometra e nel mese di febbraio del 2003 sono stato contattato dalla sig.ra Francesca Angelina, la quale lamentava che dalla strada Provinciale sovrastante il suo terreno, sito in Apollosa alla Via Prato, provenivano, in occasione delle piogge, correnti di acqua che si riversavano a forte velocità in detto terreno ed in particolare modo lungo la strada di accesso alla rispettiva proprietà. Ebbi a recarmi sul posto e constatati che la cunetta e il ponticello sovrastante il punto di straripamento delle relative acque erano intasati da materiali vari per mancanza di opere manutentorie, tutto ciò a margine della strada Provinciale che era sprovvista della zanella di protezione. Ho accertato che in conseguenza dello straripamento venivano provocati profondi solchi lungo detta strada con trasporto del pietrisco ivi esistente nella sottostante proprietà adiacente all'abitazione....Dopo il verificarsi di detti danni l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha eseguito i lavori di pulitura delle cunette e al ponticello ed ha ripristinato la zanella di protezione lungo il punto di straripamento..."

La convenuta Provincia di Benevento sostiene, invece, che la responsabilità dei danni, è da imputare esclusivamente alla realizzazione impropria e priva di ogni accorgimento tecnico della strada privata.

Tale assunto non trova, però, riscontro agli atti di causa, né la convenuta riesce a fornire alcuna prova di quanto sostiene.

La censura appare, pertanto, infondata.

Scarsa importanza assume, poi, la contestazione della convenuta, in merito alla mancanza delle prescritta autorizzazione carraia, dal momento che la stessa appare non determinante ed ininfluyente per l'accertamento della responsabilità nella causazione dei danni lamentati.

venuta eccezionale, poi, che la strada provinciale, è oggetto di costante e periodica manutenzione ordinaria.

Sul punto si fa rilevare che l'istruttoria ha consentito di accertare, invece, che, sulla strada non venivano eseguite opere di manutenzione - la cunetta e il ponticello sovrastante il punto di straripamento delle relative acque erano intasati da materiali vari - era sprovvista di zanella - ha dichiarato il teste Meoli.

Inconsistenti risultano, infine, le altre eccezioni sollevate, che non possono trovare condivisione, perché non convincenti, in quanto non riescono a chiarire quali siano i presupposti e quali gli elementi concreti che giustifichino la non responsabilità della Provincia nella causazione dell'evento che ha determinato i danni.

Le dichiarazioni rese da Meoli Vincenzo, rilasciate con estrema precisione da un teste che, ha visto direttamente il luogo e che, oltretutto, ha adeguate cognizioni tecniche, ed ha potuto constatare le modalità e le cause delle dell'allagamento-infiltrazioni, conferiscono alle stesse la massima credibilità.

Dalla testimonianza resa, emerge con estrema chiarezza che i danni alla strada privata, sono stati causati dallo straripamento e dalle infiltrazioni di acqua, che si verificavano, a causa della cattiva manutenzione della Strada Provinciale da parte dell'Ente Provincia.

Alla luce di tali considerazioni, unitamente all'esame globale e unitario esperito in corso di causa, coinvolgente nell'insieme il comportamento di ciascuna delle parti, consente di ritenere che la pretesa fatta valere da Francesca Angelina, è supportata da convincenti argomentazioni e prove documentali, idonee e sufficienti, per giustificare l'accoglimento della domanda.

Per le ragioni che precedono, analizzati i singoli dati acquisiti al processo, valutare tutte le circostanze del caso, il Giudicante, accoglie la domanda proposta da Francesca Angelina, depositata il 4.6.2004.

Sul quantum debeatur, per i danni verificatesi sulla strada dell'attrice, la perizia redatta, depositata agli atti di causa e confermata dal tecnico, si presenta aderente alla reale consistenza dei danni subiti, come evidenziano anche i rilievi fotografici depositati.

considerano, però, che i lavori non sono stati eseguiti e che non è certo che la somma occorrente sia quella preventivata dal tecnico, si può, allora, liquidare, equitativamente la somma di € 1,500,00.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Montesarchio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

**Accoglie** la domanda proposta da Francesca Angelica, con atto depositato il 4.6.2004, e per l'effetto **condanna la Provincia di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Francesca Angelica, della somma di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;

**Condanna** la Provincia di Benevento, come sopra, al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida in complessivi € 1.600,00, di cui € 100,00 per spese, € 800,00 per diritti, ed € 700,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario Avv. Giampiero Clementino.

**Dichiara** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Montesarchio li 31 ottobre 2005.

**Il Giudice di Pace**

**Avv. Emilio Abate**



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI MONTESARCHIO

Depositato oggi, il 29 ottobre 2005 - Pos 13/3

IL CANCELLIERE - Pos 13/3  
CANCARICATO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

La presente copia, conforme al suo originale ed in forma  
esecutiva di rilascio a richiesta dell'art. C. Olivero

Montesarchio \_\_\_\_\_ Il Funzionario di Cancelleria

16 FEB. 2006. CANCELLIERE - Pos B/3  
VICARIO Silvano

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTESARCHIO**

**COPIA**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e  
a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al  
pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della  
forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Montesarchio 16 FEB. 2006 Il Funzionario di Cancelleria

F.to

IL CANCELLIERE - Pos B/3

VICARIO Silvano

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in

data 16 FEB. 2006

dell'art. C. Olivero CLEMENTINO

Montesarchio 17 FEB. 2006 Il Funzionario di Cancelleria

IL CANCELLIERE - Pos B/3

VICARIO Silvano



Riepilogo delle somme dovute per la sentenza che precede emessa dal Giudice di Pace di Montesarchio contrassegnata dal nr.29/06.

Sorta capitale riconosciuta in favore della sig. **FRANCESCA ANGELINA** : €1.500,00

Spese e competenze legali liquidate favore dell'Avv. **GIAMPIERO CLEMENTINO** distrattario:

diritti ed onorari liquidati in sentenza		1.500,00
Spese liquidate in sentenza	100,00	0
posizione e archivio	0	39,00
esame dispositivo sent.	0	10,00
ritiro fascicolo	0	10,00
Registrazione sentenza	197,24	10,00
Accesso uff. reg.	0	10,00
Vacazioni 2	0	30,00
richiesta copie sentenza x 4	6,24	32,00
ritiro dette	0	10,00
Esame sentenza	0	19,00
formula esecutiva	0	10,00
disamina	0	10,00
corrispondenza col cliente	0	39,00
consultazione col cliente	0	39,00
Notifica 2+2	0	32,00
Ritiro ed esame relate	0	20,00
redazione nota spese	0	19,00
collazione e dattilografia	0	12,00
rimborso spese generali (12,5 % su 1.851,00)	0	231,37
SUBTOTALI (imponibile)	0	2.082,37
CPA (2%)	0	41,65
IVA (20%)	0	424,80
TOTALE	303,48	2.548,82
Ritenuta d'acconto a detrarre		- 416,47

Da corrispondere in favore dell'Avv. **GIAMPIERO CLEMENTINO**  
IN UNO S.E. e/o O. Euro 2.435,83 al netto della ritenuta d'acconto

Relata di Notifica

Ad istanza dell'Avv. Giampiero Clementino n.q. lo sottoscritto Uff. Giud. addetto al Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'antescritta sentenza e pedissequo riepilogo a:  
PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in piazza Castello 1 Benevento mediante

A MANI DI   
IMPIEGATO, IVI/ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

28 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Uff. Ufficiale Giudiziario (B3)

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Luglio 2006.

Ditta Francesca Angelina

ALL. "D1"

Capitale € 1.500,00

Interessi legali sulla somma di €. 1500,00

Data iniziale: 23/04/2004

Data finale: 31/07/2006

Capitale		Interessi
€ 1.500,00	anni 2 mesi 3 e giorni 7	€ 185,78

Totale interessi legali su capitale rivaluta di anno in anno da corrispondere € 185,78

Rivalutazione monetaria sulla somma di €. 1500,00

Capitale	dal 23/04/2004 al 31/07/2006	Rivalutazione
€ 1.500,00	anni 2 mesi 3 e giorni 7	€ 79,15

Totale rivalutazione monetaria da corrispondere € 79,15

Spese legali ( liquidate in sentenza e successive) ed accessori fiscali e previdenziali

€ 2.852,32

Totale spese € 2.852,32

Totale da corrispondere alla Ditta

( Capitale + rivalutazione monetaria + interessi)

€ 1.764,93

Totale da corrispondere all'Avvocato ( spese legali )

€ 2.852,32

TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO € 4.617,25

IL Funzionario TEC.

(Ing. Michelantonio Panarese)



IL Dirigente S. A.

( Avv. Vincenzo Catalano)



IL Dirigente S.E.P.

( Dott. Ing. Valentino Melillo)



ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2006.

Ditta Francesca Angelina

ALL. "D1"

FUGLIERI ALFONSO

Coeff. Rivalutazione Cap. rivalutato Int. Su cap. rivalutato

			€	1.500,00		
23/04/2004	31/12/2004	1,0107523018	€	1.516,13	€	60,65
01/01/2005	31/12/2005	1,0217917676	€	1.549,17	€	61,97
01/01/2006	30/07/2006	1,0193522910	€	1.579,15	€	63,17
					€	185,78
Rivalutazione			€	79,15		
Interessi su cap rivalutato			€	185,78		

# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

ALL. A<sub>2</sub>

PROT. N. 3883

*ing. Penarrese uncessore*  
*(dovendo inserire nella variazione di bilancio l'impegno complessivo*  
*si dovrebbe determinare con urgenza gli importi preferendo il pagamento al 31-7-06)*  
Benevento 4-5-06

*Velleci*

→ Al Dirigente Settore Patrimonio  
epc Al Dirigente Settore Finanze

LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenze varie

Si sollecita la predisposizione di proposta di delibera consiliare onde poter procedere alla definizione del contenzioso di seguito elencato, in virtù di trasmesse sentenze di condanna in danno all'Ente:

1. Tatavitto Pietro c/ Prov. Bn- sentenza 69/06 G.d.P. Bn- al risarcimento dei danni per € 1504,00 vanno calcolati i soli interessi legali dalla data dall'accadimento del danno (18/1/2004) all'attualità. Le spese di condanna sono pari a complessivi € 1447,00 comprensive di IVA e cpa-
2. Guerrera Nicola e altri c/ Prov. Bn – Sentenza Trib. Bn n. 1731/2005 + atto di precetto- Le somme dovute per sorta capitale per danni sono pari a € 10.690,65 oltre interessi legali, da calcolarsi in mancanza di statuizione dalla proposizione della domanda ( 5.9.94). Le spese legali sono pari a € 5.724,48 comprensive di IVA e cpa.
3. Fulgieri Alfonso +1 c/ Prov. Bn- sent. Trib. Airola n. 48/05- Le somma dovuta a titolo risarcimento danni è pari a € 619,44 oltre interessi legali dalla domanda (15/5.96)- Le spese legali sono pari a complessivi € 6.870,25 comprensive di IVA e cpa e spese di registrazione e C.T.U:
4. Francesca Angelina c/ Prov. Bn sent. n. 29/06 G.d.P. Montesarchio- Le somme dovute a titolo di risarcimento danni è pari a € 1500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda ( 23.4.04)- Le spese di giudizio ammontano a € 2852,32 comprensive di IVA e cpa-

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>4368</u>
DEL <u>9 MAG. 2006</u>
PROT. INTERNO

1458/2006

1458

583/04  
3143  
1757

Rossetti

claus

(B)

STUDIO LEGALE  
AVV. PIETRO PALMA  
Via Caudina, 26 - tel./fax 0824/703755  
82010 MOIANO (BN)  
Cod. Fisc. PLM PTR 39A24 F2741  
P. IVA 00705230621

ing. Helle  
gelli  
26-5-06

in adempimento  
Amministratore



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
IV SEZIONE CIVILE

6/16/1  
26 MAG. 2006

nella persona dei Sigg.  
Dott. Sergio Marotti, Presidente  
Dott. Giuseppe De Luca, Consigliere  
Dott. Francesco Paolo Rossetti, Consigliere rel.

PROVINCIA DI BENEVENTO  
23 MAG 2006

Le pale  
Infranch



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



riservata alla udienza del 21-2-2006, nella causa civile in grado d'appello n. 583/2004, con oggetto "risarcimento dei danni" tra OROPALLO CARMINE, rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO PALMA con studio in Moiano (BN), alla via Caudina n. 26, selettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Cavour n. 135 presso l'avv. MASSIMO AMORIELLO, appellante, e RU.PA. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BEATRICE GIOVANNI, selettivamente domiciliato in Napoli alla via Arte Della Lana n. 16 presso lo studio dell'avv. PATRIZIA SORRENTINO; appellata ed appellante in via incidentale, nonché AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CLINO BOCCHINO, domiciliato selettivamente in Napoli alla via Duomo n. 348 presso lo studio dell'avv. FRANCO IADANZA; appellata.

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0015186 Data 24/05/2006  
Oggetto SENTENZA CAUSA PER  
RISARCIMENTO DANNI PER C  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

ing. PANARASE (vengo con sulla scorta della precedente con terra già  
liqui data) <sup>in passato</sup> tenuto debito fuori bilancio.)

V. Helle

1



1+2 E-6  
AV. PALO  
14 MAG. 2006

### CONCLUSIONI

L'appellante OROPALLO: "Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, voglia accogliere la domanda così come formulata dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ribadita nei verbali di causa e nelle conclusioni del giudizio di primo grado e dell'atto di appello, con esclusione delle richieste nei confronti della SIP s.p.a.; pertanto voglia dichiarare l'Amministrazione Provinciale di Benevento e la R.U.P.A. s.r.l., in solido tra loro, unici ed esclusivi responsabili del sinistro oggetto di causa; conseguentemente voglia condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore appellante, secondo le risultanze della CTU e nella misura dettagliatamente specificata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado alla udienza del 31-10-2003, che espressamente si richiamano e devono intendersi qui per ripetute e trascritte; tanto sempre con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi maturati dalla data del sinistro... sino al soddisfo; spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con IVA e CPA e 10% ex art. 15 L. P. Subordinatamente, nell'ipotesi di riconoscimento di responsabilità concorsuale dell'OROPALLO CARMINE nella produzione del sinistro in oggetto, voglia graduare equamente ed opportunamente tale responsabilità, riducendo in misura minima la percentuale del suo concorso di colpa, con ogni consequenziale determinazione in ordine all'importo del risarcimento dovuto ed alla liquidazione delle spese processuali";

LA R.U.P.A. S.R.L. chiede che la Corte d'Appello "voglia: 1-rigettare l'appello proposto da OROPALLO CARMINE perché infondato in fatto ed in diritto; 2-accogliere l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione della R.U.P.A. s.r.l., dichiarare il difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria né del palo né della linea telefonica né della pista ciclabile adiacente la sede stradale provinciale; 3-rigettare, in ogni caso, ogni e qualsiasi domanda così come proposte inizialmente e riproposte con l'appello da OROPALLO CARMINE in quanto la pista ciclabile non era destinata al traffico di mezzi meccanici ma solo di biciclette; 4-tanto con vittoria di spese e compensi, spese ex art. 15, IVA e CPA, del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'avv. G. BEATRICE";

Amministrazione Provinciale di Benevento conclude "come da  
mancata comparsa di risposta e chiede il rigetto dell'appello proposto perché  
infondato in fatto e diritto con ogni conseguenza di legge; chiede altresì la  
conferma della impugnata sentenza con condanna dell'appellante alle  
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata OROPALLO CARMINE conveniva  
in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la s.r.l. RUPA, la SIP,  
l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentirle dichiarare  
responsabili dell'incidente occorsogli il 28-7-1989 e condannate  
solidalmente al risarcimento dei danni.

Esponiva l'OROPALLO che il giorno 28-7-1989, percorrendo col suo  
ciclomotore, verso le ore 22, la corsia parallela alla via provinciale  
Caudina nel territorio del Comune di Airola, aperta al traffico, era andato a  
cozzare contro un palo della linea telefonica, sostenuto da un cavo di  
acciaio teso tra la cima ed il suolo, non segnalato, riportando gravi lesioni.

La SIP, costituendosi, si diceva estranea all'accaduto.

La RU.PA., costituendosi, si diceva anch'essa estranea alla cosa, non  
essendo proprietaria né della strada né del palo.

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, costituendosi, assumeva che  
responsabile del fatto era la RU.PA. cui essa aveva affidato i non ancora  
completati lavori nel tratto di strada interessato dall'incidente.

Veniva espletata CTU medico legale.

Il Tribunale accoglieva la domanda attrice "per quanto di ragione",  
ritenendo la solidale responsabilità della s.r.l. RU.PA. e  
dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Benevento, che  
condannava al risarcimento dei danni nella misura di € 32.265,33 "da  
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre interessi legali da calcolarsi  
sulla somma rivalutata a partire dalla domanda al soddisfo" nonché al  
pagamento delle spese processuali.

Ha proposto appello OROPALLO CARMINE, deducendo:

vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado ("Nessuna delle parti  
convenute ha mai richiesto una declaratoria di responsabilità concorsuale  
dell'attore");

errata attribuzione di corresponsabilità a carico dell'appellante;

inadeguata quantificazione del risarcimento del danno (riferita alla  
determinazione del danno morale riconosciuto "in misura pari solo ad un  
terzo rispetto a quello biologico" ed alle chance perse);

 3

uguata liquidazione delle spese processuali (si assume che accertamento dell'insussistenza di responsabilità concorsuale a carico dell'attore comporterà la conseguente totale liquidazione delle spese di lite, liquidate in primo grado solo nella misura del 50%)".

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello dell'OROPALLO, la conferma della impugnata sentenza con la condanna dell'appellante alle spese, diritti ed onorari del grado d'appello.

La RU.PA. srl, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello dell'OROPALLO, quanto meno nei suoi confronti, e, ribadendo le affermazioni espresse nel primo grado (essa "non era proprietaria del palo e corda metallica contro il quale e contro la quale andò a schiantarsi l'OROPALLO né della pista ciclabile"; "la pista ciclabile non era abilitata al traffico di mezzi meccanici ma solo di biciclette"), chiedeva, in via di appello incidentale, che venisse riconosciuto il proprio difetto di legittimazione passiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'OROPALLO va accolto per quanto di ragione.

Ad avviso della Corte, non è affatto condivisibile la convinzione del primo giudice, che debba ammettersi "un concorso di colpa dell'attore nell'incidente, che viene valutato al 50%".

La ricostruzione dell'accaduto operata dai Carabinieri della Stazione di Airola (nel verbale in atti si legge: "Sul posto accertava che nella pista ciclabile che costeggia il viale Moiano vi era un motorino per terra e più precisamente in corrispondenza di un palo in legno della SIP, che si trovava posto proprio al centro della pista ciclabile... Il Signor OROPALLO, mentre viaggiava a bordo del proprio ciclomotore con direzione di marcia Moiano-Airola, nella pista ciclabile che costeggia il viale Moiano, andava ad urtare sul palo in legno posto al centro della stessa pista e che lo stesso palo era collegato ad una corda di acciaio posta tra la cimà fino al suolo. A seguito di tale urto, che sicuramente doveva essere stato un colpo secco, in quanto la pista al momento del fatto era completamente buia, né il palo era segnalato da qualche segnale di pericolo o da altri segnali luminosi, l'OROPALLO riportava lesioni... Sul posto non venivano trovati cartelli o segnali che indicassero divieti... I lavori di costruzione della pista erano ancora in corso... Questa era asfaltata e comunque completamente accessibile alle due entrate, addirittura vi era sufficiente spazio per entrare con autovetture" - si veda



...e la conforme testimonianza resa nel corso della udienza del 6/6/2001 (il m. llo dei Carabinieri DI BENEDETTO ANTONIO) non autorizza una siffatta conclusione (va pure detto che la ricostruzione operata dai Carabinieri trova le parti sostanzialmente concordi).


Non appare, intanto, affatto giustificata l'affermazione secondo cui l'OROPALLO non fece uso, nel percorrere il tratto di strada di che trattasi, delle indispensabili "*particolare attenzione*" e "*maggior prudenza*". Non si intende da quali fatti tragga il giudice la conclusione che l'OROPALLO sia stato "relativamente" poco accorto e poco prudente. Non sono risultati fatti -né il Tribunale ne cita- che consentano di leggere il comportamento di guida dell'OROPALLO in termini di imprudenza ed avventatezza.

L'affermazione, poi, che l'OROPALLO, "*dimorante sul posto, doveva ben sapere che erano in corso i lavori stradali*", se pur la si vuole ritenere per vera (ma, in realtà, dal solo fatto che taluno sia "del posto" non può senz'altro desumersi l'altro fatto, che del posto egli abbia una compiuta conoscenza), non può significare una conoscenza della "insidia" (costituita dal palo telefonico col suo cavo di sostegno, collocati nel bel mezzo della strada), ma solo, al più, una generica conoscenza della pericolosità del luogo. In certi contesti, peraltro, per quanto si operi nella *contemplatio* o *perceptio* del pericolo, la prudenza che tale conoscenza suggerisce può non valere a scongiurarlo, il danno.

Nel caso che ne occupa, l'insidia - per quello che obbiettivamente è - si pone veramente oltre l'immaginabile. E non solo e non tanto per il palo (che già à tanto!), ma anche e soprattutto per il filo di sostegno, teso tra la cima ed il suolo, "praticamente" -anche per effetto del buio da cui tutto era pervaso (si era di sera e la strada, come riferiscono i CC, era sorprendentemente priva di illuminazione)- invisibile.

Neppure appare fondata l'altra affermazione, da cui pure si pretende di desumere la "*corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'evento*", che l'OROPALLO "*col suo ciclomotore non poteva né doveva transitare sulla pista ciclabile, standovi divieto d'uso*" e che "*l'osservanza della norma del codice della strada, relativamente alle piste riservate ai ciclisti, avrebbe evitato al contravventore di finire contro il palo, con le disastrose conseguenze riportate*".

Tale affermazione si fonda sull'errato postulato che la strada fosse attualmente "riservata ai ciclisti.



altà, come hanno accertato i CC., non vi erano cartelli o altri analoghi  
segnali che vietassero l'uso della strada o che ne limitassero l'uso. La  
strada appariva indiscriminatamente percorribile.

D'altro canto, se pure, in via di mera ipotesi, tale destinazione fosse stata  
di già operativa, ugualmente non avrebbe potuto il Tribunale ritenere  
l'affermata corresponsabilità.

La norma che vieta ai non ciclisti l'uso delle piste ciclabili non è  
evidentemente dettata dalla preoccupazione di evitare che essi, facendone  
uso, collidano contro i pali eventualmente presenti nel bel mezzo del  
percorso!

Concludendo sul punto, puntualizzato che la strada si presentava come  
percorribile; che essa veniva in effetti liberamente percorsa; che non  
esistevano sbarramenti o segnali che ne impedissero l'uso o che ne  
limitassero l'uso a particolari categorie di utenti; che non esistevano  
cartelli o segnali che segnalassero pericoli e che invitassero alla prudenza;  
che essa era del tutto priva di illuminazione, tutto ciò puntualizzato, va poi,  
conseguentemente, e decisamente, rilevato come proprio tali circostanze,  
certamente riconducibili a comportamenti colposamente omissivi della  
Amministrazione Provinciale di Benevento e della srl RUPA, si pongano  
come i "motori causali" esclusivi dell'accaduto.

Procedendo oltre nella disamina dei motivi, osserva la Corte che la  
conclusione cui perviene in CTU, *"che non vi è incidenza sulla capacità  
lavorativa specifica"* (l'OROPALLO è impiegato amministrativo  
dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione), conduce senz'altro  
alla conclusione che nulla gli è dovuto a titolo di lucro cessante futuro.  
Conclusione che è in linea con la condivisibile e consolidata  
giurisprudenza della S. C., secondo la quale (Cass. Civ., Sez. III, 243-  
2004, n. 5840) *"allorché la persona che abbia subito una lesione  
dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa, un danno da lucro  
cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa in tanto è  
configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei  
postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio  
lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di  
danno alla salute, ovvero di danno morale"*.

L'appellante inquadra la doglianza (e la conseguente richiesta) nell'ambito  
delle problematiche che attengono alla c. d. perdita di *chance*.



... punto si è frequentemente pronunciata la S. C., affermando che *“in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance —che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione— ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta”* (Cass. civ., Sez. III, 18/3/2003, n.3999).

La Suprema Corte, dunque, sottolinea i momenti della concretezza e specificità della *“occasione mancata”* e della diretta derivazione della perdita dalla condotta illecita, che segnano la linea del discrimine tra l'atteggiamento della irrilevante aspettativa psico-esistenziale —si tratta dello slancio vitale orientato verso l'apeiron di astratte, ideali mete- e l'effettivo, positivo *“sbocco”* di vita, decisamente preannunciato da concreti, *“storici”* antefatti (gli studi, gli stili di vita, le condizioni familiari e simili).

Quando manchi una siffatta *“contiguità”* storico-eziologica, la *chance*, che si situa, allora, oltre la soglia dell' *“universo possibile”*, si riversa, infine, snaturandosi, nel luogo —che la giurisprudenza tende viepiù ad estendere— del danno biologico o non patrimoniale.

Nel caso che ne occupa, va escluso che possa individuarsi una voce di danno siffatta per le seguenti decisive considerazioni:

a)- come è lecito pensare, l'OROPALLO continua a svolgere l'attività di impiegato amministrativo dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, che svolgeva prima dell'incidente;

b)- la relazione di consulenza medico legale mette in luce la natura essenzialmente *“fisica”* dei postumi permanenti: fatto, questo, particolarmente significativo ai fini che qui rilevano, attesa la natura *“intellettuale”* delle applicazioni lavorative cui è intento l'OROPALLO (e delle altre verso cui il futuro potrebbe eventualmente orientarlo).

c)- nessuna prova di possibili, alternativi o ulteriori sbocchi professionali, *“ostacolati”* dai danni fisici riconducibili all'incidente, è stata fornita (siffatte evenienze non sono neppure semplicemente allegate).



cedendo oltre, osserva la Corte che il primo giudice, nella determinazione, necessariamente equitativa (Cass. civ., Sez. III, 25/9/2002, n.13933), del danno morale, ha, con decisione ampiamente condivisibile, ispirata al buon senso, ritenuto di "riferire" in qualche modo il danno morale a quello biologico (consistendo il danno morale nell'ingiusto turbamento determinatosi entro la psiche del soggetto in conseguenza dell'illecito, ben può essere ancorato ai gangli del danno biologico, nel cui substrato sostanzialmente -in quanto, come suol dirsi, *pecunia doloris*- si radica: in definitiva, il danno alla integrità biologica è l' "in se" del reato di lesioni colpose al quale è connesso il danno morale) e lo ha determinato nella misura di un terzo di quello biologico.

Ogni lamentela a tal riguardo dell'OROPALLO non pare che sia meritevole di positiva considerazione.

Esclusa la corresponsabilità del danneggiato OROPALLO, occorre riconoscere a costui l'intera copertura risarcitoria, che, **rapportata ai tempi attuali**, è complessivamente pari ad euro 78920,14 (euro 54.2006,00, quanto al danno biologico -valore desunto dalle tabelle relative in uso al Tribunale di Milano<sup>1</sup> + euro 18068,66, quanto al danno morale + euro 2976,10 a titolo di invalidità temporanea totale + euro 3063,84 a titolo di invalidità temporanea parziale +euro 605,54 per spese documentate).

Nella valutazione della obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, che è debito di valore, deve tenersi conto non solo della

---

<sup>1</sup> Quanto al secondo profilo, osserva la Corte che è orientamento ormai costante della S. C. quello secondo il quale "ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento da danno biologico, il giudice di merito nell'esercizio del suo potere equitativo può adottare il metodo di liquidazione cosiddetto a punto medio di invalidità, dove l'importo per ciascun punto è calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al dieci per cento (cosiddetta micro invalidità), aumentata fino al cinquanta per cento in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta, oppure il metodo che si fonda sul punto variabile, ove l'ammontare della somma dovuta per ciascun punto varia con criterio progressivo in relazione all'entità dell'invalidità, detto anche sistema tabellare" (Cass. Civ., Sez. III, 18/3/2003, n. 3997; ma anche Sez. III, 24/3/2003, n. 4241; Sez. III, 12/12/2003, n. 19057).

L'esigenza che l'equità muova da parametri oggettivi, suscettibili di controlli, e che fornisca risposte congrue è soddisfatta, dunque, attraverso l'utilizzazione di tabelle, scaturite da diffuse, estese, significative esperienze giudiziarie, che per di più prendono cominciamento da tempi risalenti. Qui si fa applicazione di una tra le più accreditate (per il tempo di elaborazione della relativa esperienza e per lo spessore quantitativo e qualitativo di tale esperienza), di queste tabelle per la liquidazione del danno biologico, quella del Tribunale civile di Milano (anno 2005).

liquidazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione medesima (danno emergente), ma anche, in caso di ritardo nell'adempimento, del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento (la quale, se corrisposta tempestivamente, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario).

In realtà, occorre trarre ragioni di calcolo, quanto alla determinazione del danno emergente costituito dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, dai parametri obiettivi offerti dagli indici ISTAT; quanto, poi, al danno da lucro cessante ancorato alla mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi aventi natura compensativa che vanno calcolati, come indicato dalla S. C. in vari luoghi (tra questi, di recente, Cass. civ., Sez. III, 24/3/2003, n. 4242; Sez. II, 28/1/2003, n. 1228) *"su somme progressivamente rivalutate."* (così, tra le tante, anche Cass. Civ., Sez. III, 17/1/2003, n. 608.) *"In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto all'epoca del fatto, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione definitiva - danno emergente - ed il giudice può, nell'ambito dei poteri equitativi, liquidare il danno con riferimento alla data della decisione, comprendendovi anche la rivalutazione; alla somma così determinata deve aggiungersi il risarcimento del danno da ritardo per la mancata disponibilità della somma de qua durante il tempo trascorso dall'evento lesivo alla liquidazione giudiziale; se il criterio prescelto per la liquidazione del danno da lucro cessante è quello degli interessi di natura compensativa, questi vanno computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dell'indice di valutazione prescelto."*

Orbene, l'applicazione del coefficiente di variazione ISTAT inerente al periodo luglio 1989 (epoca dell'incidente)-ad oggi conduce, come si è appena visto, all'importo "rivalutato" complessivo di euro 78920,14.

Sulla somma di euro 45876,05 -che costituisce il totale "devalutato" al luglio 1989- e, quindi, sugli incrementi rivalutativi progressivi annuali ex indici ISTAT vanno corrisposti, in applicazione del richiamato criterio enunciato dalla S.C., che la Corte condivide, gli interessi compensativi




a misura del 4% in ragione dell'anno a far tempo dal luglio 1989 ad oggi.

Quanto all'appello incidentale della R.U.P.A. srl, incontestato, in punto di fatto, che vi erano lavori in corso e che a condurli in regime d'appalto era proprio la R.U.P.A., va richiamata la copiosa giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide, secondo cui con riguardo a lavori stradali eseguiti in appalto, che abbiano comportato insidia o trabocchetto causativi di sinistro per mancanza di cartelli di segnalazione e conseguente invisibilità della esatta ubicazione del pericolo, è configurabile la concorrente responsabilità tanto dell'appaltatore -in relazione al suo obbligo di custodire il cantiere, di apporre e mantenere efficiente la segnaletica, nonché di adottare tutte le cautele prescritte dall'art. 8 c. strad. e relativo regolamento- quanto dell'ente territoriale appaltante, in relazione al suo dovere di vigilare sull'esecuzione delle opere date in concessione, ed altresì di emettere i provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 25/9/1998, n. 9599)

Attesi gli esiti dei due giudizi, le spese del primo e del secondo grado vanno compensate per un terzo e per la restante parte vanno poste a carico della R.U.P.A. srl e della Amministrazione Provinciale di Benevento.

### **P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OROPALLO CARMINE avverso la sentenza emessa in data 18-2-2003 dal Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio, nei confronti del medesimo OROPALLO, della Amministrazione Provinciale di Benevento e della R.U. P.A. s.r.l., nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima avverso la medesima, così provvede: in accoglimento parziale dell'appello principale, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento e la R.U.P.A. srl, in persona dei rispettivi loro rappresentanti pro tempore, in solido, al pagamento in favore dell'appellante OROPALLO CARMINE della complessiva maggior somma -rivalutata ad oggi- di euro 78920,14 per il risarcimento del danno biologico, da invalidità temporanea totale e parziale, del danno morale e delle spese, nonché al pagamento a far tempo dal luglio 1989 ad oggi degli interessi compensativi al tasso annuo del 4% sulla somma "devalutata" di euro 45876,05, progressivamente, di anno in anno, rivalutata secondo gli indici ISTAT;



...ta l'appello incidentale:

...chiara compensate per un terzo tra le parti le spese del primo grado di giudizio, ponendo i restanti due terzi, pari, complessivamente, ad euro 4448,20 (di cui euro 1349,66 per spese, comprensivo del costo della CTU e CTP, euro 1377,24 per diritti ed euro 1721,34 per onorari, oltre I. V. A. , C. P. A. e spese generali come per legge), a carico della Amministrazione Provinciale di Benevento e della RU. PA. s.r.l., che condanna, in solido, al relativo pagamento in favore dell'OROPALLO.

dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ponendo i restanti due terzi, che liquida in complessivi euro 2500,00 (di cui euro 300,00 per spese, euro 800,00 per diritti ed euro 1400,00 per onorari, oltre I. V. A. , C. P. A. e spese generali come per legge), a carico della Amministrazione Provinciale di Benevento e della RU. PA. s.r.l., che condanna, in solido, al relativo pagamento in favore dell'OROPALLO.

Così deciso in Napoli il 13/4/2006

Il Consigliere Estensore  
Dott. Francesco Paolo Rossetti

Il Presidente  
Dott. Sergio Marotti

*Sergio Marotti*

IL CANCELLIERE

*Maria Bianca*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11 MAG. 2006

IL CANCELLIERE  
MARIA BIANCO



OROPALLO

		Coeff. Rivalutazione	Capitale rivalutato	Int. su capitale rivalutato
			€ 45.876,05	
28-lug-89	31-dic-89	1,0313392283	€ 47.313,77	€ 1.892,55
1-gen-90	31-dic-90	1,0648596321	€ 50.382,52	€ 2.015,30
1-gen-91	31-dic-91	1,0609090909	€ 53.451,28	€ 2.138,05
1-gen-92	31-dic-92	1,0432496144	€ 55.763,02	€ 2.230,52
1-gen-93	31-dic-93	1,0420332356	€ 58.106,92	€ 2.324,28
1-gen-94	31-dic-94	1,0384615385	€ 60.341,81	€ 2.413,67
1-gen-95	31-dic-95	1,0554507678	€ 63.687,81	€ 2.547,51
01/01/1996	31/12/1996	1,0263671875	€ 65.367,07	€ 2.614,68
01/01/1997	31/12/1997	1,0161750714	€ 66.424,39	€ 2.656,98
01/01/1998	31/12/1998	1,0131086142	€ 67.295,12	€ 2.691,80
01/01/1999	31/12/1999	1,0212569316	€ 68.725,61	€ 2.749,02
01/01/2000	31/12/2000	1,0307692308	€ 70.840,25	€ 2.833,61
01/01/2001	31/12/2001	1,0228270413	€ 72.457,32	€ 2.898,29
01/01/2002	31/12/2002	1,0266094421	€ 74.385,37	€ 2.975,41
01/01/2003	31/12/2003	1,0200668896	€ 75.878,05	€ 3.035,12
01/01/2004	31/12/2004	1,0155737705	€ 77.059,76	€ 3.082,39
01/01/2005	31/12/2005	1,0217917676	€ 78.739,03	€ 3.149,56
01/01/2006	30/04/2006	1,0110584520	€ 79.609,76	€ 3.184,39
<b>totale interessi su capitale rivalutato di anno in anno</b>				<b>€ 47.433,15</b>

liquidazione al 31/07/2006

Interessi su somma riv	€	47.433,15
Risarcimento rideterminato	€	78.920,14
<b>Sub totale 1</b>		<b>126.353,29</b>
2/3 spese legali 1° grado	€	5.616,40
2/3 spese legali appello	€	3.329,40
<b>Sub totale 2</b>	€	<b>8.945,80</b>
<b>Totale da liq. appello</b>	€	<b>135.299,09</b>

liquidazione al 02/09/2003

sorta capitale	€	32.265,33
rivalutazione monetaria	€	19.932,59
interessi legali	€	46.872,30
<b>sub totale</b>	€	<b>99.070,22</b>
spese e competenze legali	€	5.701,02
Importo liquidato 07/2003	€	<b>104.771,24</b>

Interessi legali dal 02/09/2003 al 31/07/2006	
su € 99.070,22 da sottrarre alla liquid. del 2006	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.275,98</b>

Sorta capitale, interessi e rivalutazione al 31/07/2006	€	126.353,29
Sorta capitale, rivalutazione ed interessi al 31/07/2003	€	99.070,22
Interessi legali dal 2003 al 2006 su € 99.070,22	€	7.275,98
Sorta capitale, interessi e rivalutazione da liquidare al 31/07/2006	€	<b>20.007,09</b>
Spese da liquidare al 31/07/2006	€	8.945,80
Spese liquidate al 31/07/2003	€	5.701,02
differenza da liquidare al 31/07/2006 senza applicazione di interessi legali	€	<b>3.244,78</b>
<b>Totale da liquidare tenuto conto di quanto già corrisposto al 31/07/2003</b>	€	<b>23.251,87</b>

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.  
(Avv. Vincenzo Catalano)

IL Dirigente S.E.P.  
(Dott. Ing. Valentino Melillo)

**Capitale rivalutato € 78.920,14**

**Interessi legali sulla somma devalutata di € 47433,15 rivalutata di anno in anno**

Data iniziale: 07/1989

Data finale: 07/2006

Capitale		Interessi
€ 47.433,15	anni 17	€ 47.433,15

**Totale interessi legali da corrispondere € 47.433,15**

Spese legali 1° grado € 5.616,40

Spese legali Appello € 3.329,40

**Totale spese € 8.945,80**

# Avvocati.it

## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 02-09-2003

Data finale: 31-07-2006

Capitale iniziale : €. 99.070,22 pari a L. 191.826.695

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
03-09-2003	31-12-2003	3 %	120	€. 99.070,22	€. 977,13
01-01-2004	31-07-2006	2.5 %	943	€. 99.070,22	€. 6.398,85

Totale interessi : €. 7.375,98 pari a L. 14.281.892

Capitale+interessi : €. 106.446,20 pari a L. 206.108.586

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

STUDIO LEGALE D'OCCHIO  
Viale A. Mellusi 80 82100 Benevento  
Tel 0824 311917

PROVINCIA DI BENEVENTO  
11 MAG 2005  
*Le perle*

*Provenienza*

*11367*

*COPIA*

*da notificare*

*Al*

N. 201/Rep.

RINNOVAZIONE ATTO DI PRECETTO

CARUSO Filippo, nato a Paupisi il 18/9/1937 ivi residente, selettivamente domiciliato in Benevento al Viale Mellusi 80 presso l'Avv. Michele D'Occhio che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti precedenti, premesso

-con sentenza n. 9/03, emessa nell'ambito del giudizio distinto con il n. 4985/89, il Tribunale di Benevento ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento a pagare in favore dell'istante la somma pari ad euro 1879,58 oltre interessi legali dalla domanda, le spese della consulenza tecnica di euro 774,68 nonché le spese e competenze procuratorie ivi liquidate;

-detta sentenza, registrata a Benevento il 27/3/03 al n. 1020, spedita in forma esecutiva il 8/04/03 è stata così notificata in data 14/4/03 in uno a pedissequo atto di precetto recante la somma di euro 5559,57 cui vanno aggiunti euro 3,92 per spese di notifiche pure precettate,

-successivamente, con mandato n. 08508 del 12/8/2003 l'Amministrazione debitrice ha corrisposto unicamente la somma di 3421,10 euro;

-con raccomandata del 5/9/03 l'istante comunicava la ricezione della somma e ne reclamava la differenza dovuta;


-a tutt'oggi, nonostante la specifica richiesta con la richiamata raccomandata, l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto a saldare la debitoria indicata in sentenza e nell'atto di precetto notificati in data 14/04/2003,

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0071033 Data 12/05/2005  
Oggetto RINNOVAZIONE ATTO DI PRECETTO CARUSO FILIPPO  
Dest. AVVOCATURA Settore

Settore Avvocatura

Prot. n. *3381*

Del *13.5.05*



pertanto l'istante rimane creditore della somma pari a euro 2142,39 oltre  
interessi legali dal 12/08/03;  
tanto premesso, l'istante, ut supra

INTIMA E FA PRECETTO

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona  
del suo Presidente e legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica in  
Benevento presso la sede dell'Ente alla Rocca dei Rettori, di pagare nel  
termine di giorni dieci della notifica del presente atto, le seguenti somme

Sorta capitale		2142,39
Posizione e archivio	3,00	41,32
Esame		10,33
Consultazioni		41,32
Corrispondenza	5,00	41,32
Fasc. datt. Collaz.	5,00	10,33
Atto di precetto		41,32
Richiesta di notifica	4,00	10,33
Esame relata'		10,33
Accesso ufficio		10,33
Esame specifica		20,66
Onorario		23,24
Rimborso spese generali 12,5%		32,60
CPA 2% su 293,43		5,86
IVA 20% su 299,29		59,85

17/10/05  
11

E così complessivamente fin qui in euro 2518.53 salvo errori, oltre interessi legali maturati dal 12/8/03 e quelli maturandi fino al soddisfo nonché spese successive occorrente tutte precettate.

Avverte essa intimata che in mancanza di pagamento nei termini sopra assegnati si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Salvezze illimitate

Benevento 6/05/05

Avv. Michele D' Occhio

RELATA DI NOTIFICA

L'Anno 2005 il giorno

Su istanza dell' Avv. Michele D' Occhio procuratore di Caruso Filippo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato il presente atto di precetto all' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Benevento, in persona del Presidente p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani.

A MANI DI *Stefano Rosanna*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*Stefano*  
11 MAG. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE



*Sup. Mel' Qo  
25-5-05*

PROT. N. 3628

Benevento 24-5-05

*7202*  
25 MAG. 2005



AL DIRIGENTE S.E.P.  
AL DIRIGENTE S.I.  
e.p.c. AL DIRIGENTE Settore Finanze

SEDE

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio-integrazione nota prot.2317 del 6/4/05-

Ad integrazione della nota in oggetto, si specificano di seguito le somme allo stato dovute a diversi creditori in virtù di sentenze esecutive notificate a questa Amministrazione, per le quali si dovrà procedere con urgenza alla predisposizione di atto di riconoscimento di debiti fuori bilancio, al fine di provvedere al pagamento ed evitare azione esecutive in danno dell'Ente.

- Scrocca Giuseppe c/ Provincia- sent. Trib. Bn n.131/04 + atto di precetto not. il 18/5/05. Il Trib. Bn ha condannato l'Ente al risarcimento dei danni per allagamento di fondi per € 1.247,74 oltre rivalutazione ISTAT ed interessi al 3% annuo con decorrenza dal 25/9/95. le somme sono quantificate nell'atto di precetto notificato il 18/5/05; le spese legali in contenute sono pari a € 2.401,98 di cui € 369,34 per IVA e € 36,21 per C.P.A. -
- Ferrara Annina e altri c/ Provincia e Romano Giuseppe- sent. Trib. Bn n. 628/04. Con tale sentenza il Trib. Bn ha condannato al risarcimento danni in favore del solo interventore Romano Giuseppe, quale colono del fondo in questione, essendo già intervenuta transazione con gli attori proprietari del fondo stesso. Le somme dovute risultano dal riepilogo allegato dell'avv. Crisci, difensore di Romano Giuseppe-
- Conte Vincenzo c/ Provincia di Benevento e Caruso Filippo c/ Provincia di Benevento + atti di precetto in rinnovazione not. il 11.05.05- Si tratta di differenze richieste in somme già oggetto di riconoscimento di debiti f.b. di cui alla delibera di C.P.96/2003-
- Santarcangelo Idolo c/ Provincia- sent. Trib. Bn 2072/04- Il Trib. Bn ha condannato l'Amministrazione per risarcimento danni per accessione invertita di € 531,58 oltre rivalutazione ISTAT ed interessi al 6% sulla somma rivalutata con decorrenza dal 5/6/81. Le spese di giudizio sono pari a € 2.609,59 per diritti, onorari, IVA., c.p.a e spese anche di registrazione, oltre quelle di C.T.U.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Avvocatura  
Avv. Vincenzo Catalano

Data iniziale 08/11/1989  
 Data finale 31/07/2003  
 Capitale iniziale € 1.807,59

	Giorni	Tasso	Riv. ISTAT	Capitale iniz.	Rivalutazione	Cap. rivalutato	Int. cap rivalut.
08/11/1989 31/12/1989	54	5,0%	0,063836	€ 1.807,59	€ 17,07	€ 1.824,66	€ 13,50
01/01/1990 15/12/1990	349	5,0%	0,06486	€ 1.824,66	€ 113,16	€ 1.937,82	€ 92,64
16/12/1990 31/12/1990	16	10,0%	0,06486	€ 1.937,82	€ 5,51	€ 1.943,33	€ 8,52
01/01/1991 31/12/1991	365	10,0%	0,060909	€ 1.943,33	€ 118,37	€ 2.061,70	€ 206,17
01/01/1992 31/12/1992	366	10,0%	0,04325	€ 2.061,70	€ 89,17	€ 2.150,87	€ 215,68
01/01/1993 31/12/1993	365	10,0%	0,042033	€ 2.150,87	€ 90,41	€ 2.241,27	€ 224,13
01/01/1994 31/12/1994	365	10,0%	0,038462	€ 2.241,27	€ 86,20	€ 2.327,48	€ 232,75
01/01/1995 31/12/1995	365	10,0%	0,055451	€ 2.327,48	€ 129,06	€ 2.456,54	€ 245,65
01/01/1996 31/12/1996	366	10,0%	0,026367	€ 2.456,54	€ 64,77	€ 2.521,31	€ 252,82
01/01/1997 31/12/1997	365	5,0%	0,016175	€ 2.521,31	€ 40,78	€ 2.562,09	€ 128,10
01/01/1998 31/12/1998	365	5,0%	0,013109	€ 2.562,09	€ 33,59	€ 2.595,68	€ 129,78
01/01/1999 31/12/1999	365	2,5%	0,021257	€ 2.595,68	€ 55,18	€ 2.650,85	€ 66,27
01/01/2000 31/12/2000	366	2,5%	0,030769	€ 2.650,85	€ 81,56	€ 2.732,42	€ 68,50
01/01/2001 31/12/2001	365	3,5%	0,022827	€ 2.732,42	€ 62,37	€ 2.794,79	€ 97,82
01/01/2002 31/12/2002	365	3,0%	0,026609	€ 2.794,79	€ 74,37	€ 2.869,16	€ 86,07
01/01/2003 31/07/2003	212	3,0%	0,020067	€ 2.869,16	€ 33,44	€ 2.902,60	€ 50,58

TOTALE interessi determinati sul capitale rivalutato di anno in anno € 2.118,98

Totale interessi determinati sul capitale iniziale non rivalutato e già corrisposti alla parte al 31/07/2003 € 1.613,51

differenza tra interessi corrisposti ed interessi da corrispondere al 31/07/2003	€ 505,47
Interessi legali sulla somma dovuta dal 07/2003 al 07/2006	€ 39,00
Somma dovuta al 07/2006	€ 544,47
spese legali per atto di precetto	€ 376,16
<b>Totale dovuto al 07/2006</b>	<b>€ 920,63</b>

IL Funzionario TEC.

(Ing. Michelantonio Panarese)

( Avv. Vincenzo Catalano )  
 IL Dirigente S. A.

( Dott. Ing. Valentino Melillo )  
 il Dirigente S.E.P.

# Avvocati.it

## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 31-07-2003

Data finale: 31-07-2006

Capitale iniziale : €. 505,47 pari a L. 978.726

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
01-08-2003	31-12-2003	3 %	153	€. 505,47	€. 6,36
01-01-2004	31-07-2006	2.5 %	943	€. 505,47	€. 32,65

Totale interessi : €. 39,00 pari a L. 75.523

Capitale+interessi : €. 544,47 pari a L. 1.054.249

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Preceffi - Decreti ingiuntivi - Lettere di intervento ...**

**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

G

Provincia

1366

PROVINCIA DI BENEVENTO  
11 MAG 2005  
legale

COPIA

Rep. 289/04

RINNOVAZIONE ATTO DI PRECETTO

Conte Vincenzo, nato San Lorenzo Maggiore il 22/11/26 residente in Paupisi, selettivamente domiciliato in Benevento al Viale Mellusi 80 presso l'Avv. Michele D'Occhio che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti precedenti, premesso

con sentenza n. 8/03, emessa nell'ambito del giudizio distinto con il n. 1986/89, il Tribunale di Benevento ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento a pagare in favore dell'istante la somma pari ad euro 774,68 nonché le spese e competenze procuratorie ivi liquidate;

detta sentenza, registrata a Benevento il 24/3/03 al n. 1019, spedita in forma esecutiva il 8/04/03 è stata così notificata in data 14/04/03 in uno a pedissequo atto di precetto recante la somma di euro 3571,22, cui vanno aggiunti euro 3,92 per spese di notifica pure precettate,

successivamente, con mandato n. 08512 del 12/8/2003 l'Amministrazione debitrice ha corrisposto unicamente la somma di 1466,18 euro;

con raccomandata del 5/9/03 l'istante comunicava la ricezione della somma e ne reclamava la differenza dovuta;

a tutt'oggi, nonostante la specifica richiesta con la richiamata raccomandata,

l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto a saldare la debitoria indicata in sentenza e nell'atto di precetto notificati in data 14/04/03,

pertanto l'istante rimane creditore della somma pari a euro 2105,04 oltre interessi legali dal 12/08/03;

tanto premesso, l'istante, ut supra

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0011048 Data 12/05/2005  
OGGETTO: RINNOVAZIONE ATTO DI PRECETTO CONTE VINCENZI  
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura

Prot. n. 2380

Del 13.5.05

INTIMA E F.A. PRECETTO

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica in Benevento presso la sede dell'Ente alla Rocca dei Rettori, di pagare nel termine di giorni dieci della notifica del presente atto, le seguenti somme

Sorta capitale 2105,04

Posizione e archivio 3,00 41,32

Esame 10,33

Consultazioni 41,32

Corrispondenza 5,00 41,32

Fasc. datt. Collaz. 5,00 10,33

Atto di precetto 41,32

Richiesta notifica 4,00 10,33

Esame relata 10,33

Accesso ufficio 10,33

Esame specifica 20,66

Onorario 23,24

Rimborso spese generali 12,5% 32,60

CPA 2% su 293,43 5,86

IVA 20% su 299,29 59,85

E così complessivamente fin qui la somma di euro 2421,33, salvo errori, oltre interessi legali maturati dal 12/8/03 e quelli maturandi fino al soddisfo nonché spese successive occorrente tutte precesitate.

Avverte essa intimata che in mancanza di pagamento nei termini sopra  
assegnati si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Salvezze illimitate

Benevento, 10/5/2005

Avv. Michele D'Occhio


#### RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2004 il giorno

Su istanza dell'Avv. Michele D'Occhio procuratore di Conte Vincenzo, io  
sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso il  
Tribunale di Benevento ho notificato il presente atto di precetto  
all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t.  
domiciliato per la carica presso la sede dell'ente ivi recandomi e  
consegnandone copia conforme all'originale a mani.

A MANI DI   
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)

 11 MAG. 2005



# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

(9)

Sup. Mel'lo  
25-5-05

PROT. N. 3628

Benevento 25-5-05

7202  
25 MAG. 2005



AL DIRIGENTE S.E.P.  
→ AL DIRIGENTE S.I.  
e.p.c. AL DIRIGENTE Settore Finanze

SEDE

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio-integrazione nota prot.2317 del 6/4/05-

Ad integrazione della nota in oggetto, si specificano di seguito le somme allo stato dovute a diversi creditori in virtù di sentenze esecutive notificate a questa Amministrazione, per le quali si dovrà procedere con urgenza alla predisposizione di atto di riconoscimento di debiti fuori bilancio, al fine di provvedere al pagamento ed evitare azione esecutive in danno dell'Ente.

- Scrocca Giuseppe c/ Provincia- sent. Trib. Bn n.131/04 + atto di precetto not. il 18/5/05. Il Trib. Bn ha condannato l'Ente al risarcimento dei danni per allagamento di fondi per € 1.247,74 oltre rivalutazione ISTAT ed interessi al 3% annuo con decorrenza dal 25/9/95. Le somme sono quantificate nell'atto di precetto notificato il 18/5/05; le spese legali in contenute sono pari a € 2.401,98 di cui € 369,34 per IVA e € 36,21 per C.P.A.-
- Ferrara Annina e altri c/ Provincia e Romano Giuseppe- sent. Trib. Bn n. 628/04. Con tale sentenza il Trib. Bn ha condannato al risarcimento danni in favore del solo intervenitore Romano Giuseppe, quale colono del fondo in questione, essendo già intervenuta transazione con gli attori proprietari del fondo stesso. Le somme dovute risultano dal riepilogo allegato dell'avv. Crisci, difensore di Romano Giuseppe-
- Conte Vincenzo c/ Provincia di Benevento e Caruso Filippo c/ Provincia di Benevento + atti di precetto in rinnovazione not. il 11.05.05- Si tratta di differenze richieste in somme già oggetto di riconoscimento di debiti f.b. di cui alla delibera di C.P.96/2003-
- Santarcangelo Idolo c/ Provincia- sent. Trib. Bn 2072/04- Il Trib. Bn ha condannato l'Amministrazione per risarcimento danni per accessione invertita di € 531,58 oltre rivalutazione ISTAT ed interessi al 6% sulla somma rivalutata con decorrenza dal 5/6/81. Le spese di giudizio sono pari a € 2.609,59 per diritti, onorari, IVA., c.p.a e spese anche di registrazione, oltre quelle di C.T.U.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Avvocatura  
Avv. Vincenzo Catalano

eliberazione di Consiglio Provinciale "Riconoscimento debiti fuori bilancio" - luglio 2006  
CONTE VINCENZO

Data iniziale 08/11/1989  
Data finale 31/07/2003  
Capitale iniziale € 774,68

		Giorni	Tasso	Riv. ISTAT	Capitale iniz.	Rivalutazione	Cap. rivalutato	Int. cap rivalut.
08/11/1989	31/12/1989	54	5,0%	0,063836	€ 774,68	€ 7,32	€ 782,00	€ 5,78
01/01/1990	15/12/1990	349	5,0%	0,06486	€ 782,00	€ 48,50	€ 830,49	€ 39,70
16/12/1990	31/12/1990	16	10,0%	0,06486	€ 830,49	€ 2,36	€ 832,85	€ 3,65
01/01/1991	31/12/1991	365	10,0%	0,060909	€ 832,85	€ 50,73	€ 883,58	€ 88,36
01/01/1992	31/12/1992	366	10,0%	0,04325	€ 883,58	€ 38,21	€ 921,80	€ 92,43
01/01/1993	31/12/1993	365	10,0%	0,042033	€ 921,80	€ 38,75	€ 960,54	€ 96,05
01/01/1994	31/12/1994	365	10,0%	0,038462	€ 960,54	€ 36,94	€ 997,49	€ 99,75
01/01/1995	31/12/1995	365	10,0%	0,055451	€ 997,49	€ 55,31	€ 1.052,80	€ 105,28
01/01/1996	31/12/1996	366	10,0%	0,026367	€ 1.052,80	€ 27,76	€ 1.080,56	€ 108,35
01/01/1997	31/12/1997	365	5,0%	0,016175	€ 1.080,56	€ 17,48	€ 1.098,04	€ 54,90
01/01/1998	31/12/1998	365	5,0%	0,013109	€ 1.098,04	€ 14,39	€ 1.112,43	€ 55,62
01/01/1999	31/12/1999	365	2,5%	0,021257	€ 1.112,43	€ 23,65	€ 1.136,08	€ 28,40
01/01/2000	31/12/2000	366	2,5%	0,030769	€ 1.136,08	€ 34,96	€ 1.171,03	€ 29,36
01/01/2001	31/12/2001	365	3,5%	0,022827	€ 1.171,03	€ 26,73	€ 1.197,77	€ 41,92
01/01/2002	31/12/2002	365	3,0%	0,026609	€ 1.197,77	€ 31,87	€ 1.229,64	€ 36,89
01/01/2003	31/07/2003	212	3,0%	0,020067	€ 1.229,64	€ 14,33	€ 1.243,97	€ 21,68

TOTALE interessi determinati sul capitale rivalutato di anno in anno € 908,13

Totale interessi determinati sul capitale iniziale non rivalutato e già corrisposti alla parte al 31/07/2003 € 691,50

differenza tra interessi corrisposti ed interessi da corrispondere al 31/07/2003	€ 216,63
Interessi legali sulla somma dovuta dal 07/2003 al 07/2006	€ 16,67
Somma dovuta al 07/2006	€ 233,30
spese legali per atto di precetto	€ 376,16
<b>Totale dovuto al 07/2006</b>	<b>€ 609,46</b>

( Avv. Vincenzo Catalano )  
IL Dirigente S. A.

IL Funzionario TEC.  
(Ing. Michelantonio Panarese)

( Dott. Ing. Valentino Melillo )  
IL Dirigente S.E.P.

## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 31-07-2003

Data finale: 31-07-2006

Capitale iniziale : € 216,00 pari a L. 418.231

Metodo/di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
01-08-2003	31-12-2003	3 %	153	€ 216,00	€ 2,72
01-01-2004	31-07-2006	2,5 %	943	€ 216,00	€ 13,95

Totale interessi : € 16,67 pari a L. 33.273

Capitale+interessi : € 232,67 pari a L. 450.507

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, lettere di intervento ...**

**Vorrei poter predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **SoftLaw Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)

SENTENZA CIVILE N. *488/05*

PROVINCIA DI BENEVENTO  
16 GIU 2006

SENT. *488/05*  
R.G. *2857/90*  
Cron. *926*  
Rep. *561/05*

PROVINCIA DI BENEVENTO  
16 GIU. 2006  
*Legola*

REPUBBLICA ITALIANA

*C O R T I A*

*(4)*

*Legola*  
*3237. Imprimis*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della Sezione Stralcio presso il Tribunale di Benevento dott. NICOLA TREMANTE  
ha emesso la seguente

*Aggredito:*  
*Risarcimento danni*

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2857/1990 R.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 29 settembre  
2004, avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI e vertente

T R A

DONNARUMMA ANGELO, residente in s. Giorgio del Sannio alla via Mattatcio ed  
elettivamente domiciliato in San Giorgio del Sannio alla via Aldo Moro 123 presso lo studio  
dell'avv. Gianpiero Marallo, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione;

 Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0017738 Data 20/06/2006  
Oggetto SENTENZA CAUSA N. 2857/19:  
RISARCIMENTO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

ATTORE

REGISTRATO IL  
*30/3/2005*

Al n. *846*

Mod. *k*

Vol. ....

Esatti € *381,00*

Benevento, *1/6/05*

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

COMUNE DI S. MARTINO SANNITA, in persona del Sindaco p.t.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t

Settore Avvocatura  
Prot. n. *5189*  
Del *22.6.06*

CONVENUTI

## CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 29 settembre 2004, che si abbiano per integralmente riportate e trascritte.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7-10.9.1990 il sig. Donnarumma Angelo ha convenuto in giudizio il Comune di S. Martino Sannita e l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentirli condannare, in solido tra loro, (1) al pagamento in suo favore della somma da determinarsi a titolo di risarcimento danni dell'impianto ittico di sua proprietà ( denominato Impianto Ittico Sannitico) in dipendenza degli eventi verificatisi ai primi di luglio 1989 in conseguenza di lavori eseguiti dagli Enti convenuti in prossimità dell'impianto ittico e (2) a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi al fine di evitare ulteriori danni.

I convenuti, pur avendo ricevuto rituale notifica, non si sono costituiti rimanendo contumaci e non si sono presentati a rendere l'interrogatorio formale deferito dall'attore.

Espletata prova per testi , acquisita copia del fascicolo relativo ad accertamento tecnico preventivo svolto su ricorso dell'attore, acquisito il rapporto dei VV.FF. di Benevento sul sinistro, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice all'udienza del 29.9.2004 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice risulta parzialmente fondata e va quindi accolta per quanto di ragione.

E' stata data idonea prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ai convenuti Enti, rimasti contumaci.

Nell'impossibilità di acquisire il fascicolo (andato disperso) relativo all'accertamento tecnico preventivo sul sinistro di cui è causa, trasmesso il 22.9.1989 alla Pretura di S. Giorgio del Sannio,

Attore ha prodotto copia integrale in suo possesso della documentazione del procedimento in discorso, non disconosciuta ex art. 2712 c.c. dai convenuti.

L'attore ha deferito interrogatorio formale, in ordine alle circostanze del sinistro, ai legali rappresentanti p.t. degli Enti convenuti, i quali – nonostante la ritualità della notifica dell'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio – non si sono presentati né hanno fatto pervenire alcuna giustificazione. Ne consegue che il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova (su cui appresso), può ex art. 232 c.p.c. ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Parte attrice ha pure prodotto adeguata documentazione probatoria attestante a) l'attività dell'impianto ittico; b) l'intervento dei VV.FF. in occasione del sinistro; c) i danni subiti e le spese sostenute per il ripristino dell'impianto. Anche la prova per testi ha confermato la sostanziale veridicità della tesi di parte attrice.

Allo stato degli atti risulta dunque che, in prossimità dell'impianto ittico, l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva modificato lo stato dei luoghi alterando lo scolo naturale delle acque con la restrizione della portata della condotta di scarico, il che non consentiva il deflusso normale delle acque meteoriche e dei detriti con conseguente riversamento delle stesse acque e dei materiali di risulta nell'impianto ittico, con produzione di rilevanti danni. Detti danni sono stati da parte attrice attestati in L. 19.109.100 sulla base delle fatture prodotte per il ripristino dell'impianto e indicati in via forfettaria in L. 9.500.000 per le trote andate disperse., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Parte attrice ha chiesto perciò la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 15.033,60 a titolo di risarcimento danni. E' stata richiesta la condanna non solo dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ma anche – in solido – del Comune di S. Martino Sannita per avere quest'ultimo innestato nella condotta di scarico il collettore fognario proveniente dal limitrofo insediamento abitativo e le acque non regimentate provenienti dalla via Chianarile, oltrechè per "culpa in vigilando" durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e per non avere curato la ordinaria manutenzione della condotta di scarico e dei collettori.

L'indicazione formulata da parte attrice di un valore forfettario di L. 9.500.000 per le trote andate disperse non risulta adeguatamente provata, per cui sembra equo a questo Giudicante riconoscere il minor valore di L. 5 milioni per questa parte del danno da risarcire.

Quanto alla rivalutazione è possibile ed equo accordarla nella fattispecie ma con il limite che, una volta che si sia provveduto all'integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali nella misura in cui detta rivalutazione è idonea a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore fino alla data della liquidazione (altrimenti il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno).

del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

OTHEVEN P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento Sezione Stralcio, in persona del Giudice unico dr. Nicola Tremante, ogni altra istanza, deduzione, eccezione, conclusione e difesa respinte, definitivamente pronunciando sulla azione introdotta dal sig. Angelo Donnarumma con citazione del 7-10 /9/ 1990, così decide:

1. Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e per l'effetto condanna i convenuti Amministrazione Provinciale di Benevento e Comune di S. Martino Sannita in solido a corrispondere al sig. Angelo Donnarumma la seguente somma:  
- Euro 12.451,31 (pari a L. 24.109.100 di cui L. 19.109.100 a titolo di risarcimento per le spese di ripristino dell'impianto e L. 5.000.000 a titolo risarcimento forfettario danni per trote andate disperse). Su questa somma saranno altresì corrisposti dai convenuti in favore del sig. Angelo Donnarumma gli interessi legali o la integrale rivalutazione monetaria (l'importo che ne consegue tra i due il più favorevole al creditore attore) dal 3 luglio 1989 fino alla data del soddisfo.

*Interesse sul dovuto  
calcolato  
se occorre  
impegnare il  
50% dell  
somme*

2. Condanna i convenuti, ove nel frattempo non sia stato già provveduto, ad eseguire le opere necessarie ad evitare ulteriori danni.

3. Condanna i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attore sig. Angelo Donnarumma delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.397,51 di cui Euro 1.454,08 per spese (comprensive di quelle relative all'accertamento tecnico preventivo) ed Euro 3.943,43 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Benevento, 22 febbraio 2005.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Nicola Tremante

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 4 MAR. 2005

IN FIANZA CANCELLERIA CANCELLERIA

*Nicola Tremante*


**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**  
- REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -

ordinario a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti  
e a tutti gli Ufficiali di Prolungamento in esecuzione il presente titolo, al  
fine di provvedere a tutti gli atti di cui si è fatta menzione ed a tutti gli Ufficiali della  
Prolungamento di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, ..... = 8. APR. 2005 .....

La presente copia è conforme alla copia  
esecutiva rilasciata in data ..... = 8. APR. 2005  
dell'Avv. Gianpiero Marallo .....

Benevento, ..... = 8. APR. 2005 .....




**RELATA DI NOTIFICA.** = L'anno 2006, il  
ad istanza dell'Avv. Gianpiero Marallo, nella qualità di Procuratore e Difensore di  
Donnarumma Angelo, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio  
Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato  
copia della presente sentenza n.488/05 emessa dal Tribunale di Benevento,  
Sezione Stralcio, il 22/2-4/3/2005, rilasciata dalla Cancelleria del suddetto  
Tribunale in copia provvisoriamente esecutiva con apposizione della formula di  
rito l'8/4/2005, a:

- Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente p.t.,  
questi per la carica elettivamente domiciliato presso la sede della suddetta  
Amministrazione, in Benevento alla piazza Castello, ivi consegnandola a mani di

A MANI DI S. De Gennaro  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

R. 16 GIU. 2006





# PROVINCIA DI BENEVENTO

(H)

## AVVOCATURA PROVINCIALE

PROT. N. 5360

Benevento 30-6-06

Al Dirigente Settore Patrimonio  
Al Dirigente S.I.  
epc Al Dirigente Settore Finanze

CONPARUMMA

LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenza Trib. Bn n. 488/05

Facendo seguito alle note prot. 3883 del 4/5/06 e 5265 del 26/6/06, si trasmette sentenza Trib. Bn n. 488/05 notificato il 16/6/06 di condanna dell'Ente per risarcimento danni. Si precisa che tale in tale giudizio, promosso con atto di citazione notificato il 10/9/1990 l'Amministrazione non ritenne costituirsi in giudizio ed in esito al conferimento allo scrivente alla regenza del Settore con not prot. 608 del 12/2/01 verificata tale contumacia si chiedeva relazione all'Ufficio Tecnico per acquisire documentazione notizie in merito. Attesa la natura di titolo esecutivo è necessario procedere al pagamento delle somme dovute previo riconoscimento della somma dovuta quale debito fuori bilancio

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

X Ing. Penrose

hanno fissato la prossima seduta  
di C.P. x il 10-7-06  
completare la delibera dei debiti fuori bilancio  
x dell'ufficio e poi la convocare

*[Handwritten signature]*

SETTORE  
PATRIMONIO  
N. 5833  
DEL 3 LUG. 2006  
PROT. INTERNO



# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

ALL. H2

PROT. N. 5483

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>5828</u>
DEL <u>6 LUG. 2006</u>

Benevento 5.7.06

PROT. INTERNO → Al Dirigente Settore Patrimonio  
Al Dirigente S.I  
epc Al Dirigente Settore Finanze

## LORO SEDI

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio  
Sentenza Trib. BN n.488/05

Facendo seguito alla nota prot. 5360 del 30/6/06 di trasmissione della sentenza Trib. Bn n. 488/05, si trasmette nota del 27/6/06 dell'avv. Tarallo difensore dell'attore con specifica delle somme valutate in virtù di tale sentenza.

Si sottolinea l'urgenza dei richiesti adempimenti, tenuto conto dell'intervenuta o prossima scadenza termini per l'esecuzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

*Inq. Penale  
da inviare in delibere debiti F.B.*

Settore Avvocatura

Prot. n. 5385

Del 3.6.06

27/6/2006

*ianpiero Marallo*

Via S. Moro, 123 - Tel. 0824.40442

82018 S. Giorgio del Sannio (Benevento)

*guy*  
*~*

Preg.mo Signor  
Avv. Vincenzo Catalano  
Ufficio Legale  
Amministrazione Provinciale  
Benevento

Donnarumma Angelo c/ Amministrazione Provinciale di Benevento e Comune di  
S.Martino Sannita -  
Giudizio Tribunale di Benevento n.2857/90 definito con sentenza n.488/05 -

Preg.mo Collega,

in riferimento alla posizione in oggetto indicata Le rimetto in allegato la  
nota delle somme dovute in favore del mio Assistito in virtù della sentenza  
n.488/05 emessa dal Tribunale di Benevento e notificata il 12-16/6/2006.

Le sarei assai grato se volesse farmi conoscere a breve le determinazioni  
dell'Ente.

Resto in attesa e cordialmente La saluto.

*Avv. Ianpiero Marallo*

All.: come sopra -

**Donnarumma Angelo**  
c/ <sup>2</sup>  
**Amministrazione Provinciale di Benevento**  
**Comune di S.Martino Sannita**

Capitale liquidato in sentenza	€.	12.451,31
Rivalutazione monetaria luglio 1989 - maggio 2006	€.	9.120,48
Interessi legali dal 3/7/1989 al 30/6/2006	€.	12.267,10


\* \* \* \* \*

Posizione e archivio (10,00 + 65,00)	€.	75,00
Esame dispositivo sentenza	€.	16,00
Richiesta e costo registrazione sentenza (381,00 + 16,00)	€.	397,00
Richiesta e costo copie sentenza (22,73 + 30,00)	€.	52,73
Esame testo integrale sentenza	€.	32,00
Competenze liquidate in sentenza	€.	5.397,51
Richiesta e costo notifica sentenza (20,07 + 26,00)	€.	46,07
Ritiro atti ed esame relata	€.	16,00
Consultazione Cliente	€.	65,00
Corrispondenza informativa (10,00 + 65,00)	€.	75,00
Nota spese	€.	32,00
Rimborso forfettario spese generali su €.4.306,43	€.	538,30
2% C.P.A. su €.6.205,98	€.	124,12
Iva 20% su €.6.330,10	€.	1.266,02
<b>T o t a l e</b>	<b>€.</b>	<b><u>8.132,75</u></b>

\* \* \* \* \*

Capitale liquidato in sentenza	€.	12.451,31
Interessi legali calcolati come liquidati in sentenza	€.	12.267,10
Spese, diritti ed onorario	€.	8.132,75
<b>T o t a l e</b>	<b>€.</b>	<b><u>32.851,16</u></b>

S.Giorgio del Sannio, 27/6/2006

  
Avv. Giuseppe Marallo

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Luglio 2006.

Ditta Donnarumma Angelo

ALL. "H1"

Capitale € 12.451,31

Interessi legali sulla somma di € 12.451,31

Data iniziale: 03/07/1989

Data finale: 31/07/2006

Capitale		Interessi
€ 12.451,31	anni 17 mesi 0 e giorni 27	€ 12.291,52

Totale interessi legali € 12.291,52

Rivalutazione monetaria sulla somma di € 12.451,31

Data iniziale: 03/07/1989

Data finale: 31/07/2006

Capitale		Interessi
€ 12.451,31	anni 17 mesi 0 e giorni 27	€ 9.159,30

Totale rivalutazione monetaria € 9.159,30

Dal dispositivo di sentenza si corrisponde la somma più alta tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria

**Totale complessivo da corrispondere alla**

**Ditta in solido Provincia e Comune**

**€ 24.742,83**

**Totale da corrispondere alla Ditta**

**da parte della Provincia di Benevento (50%)**

**€ 12.371,42**

**Totale complessivo da corrispondere**

**all'avvocato in solido Provincia e Comune**

**€ 8.132,75**

**Totale da corrispondere all'avvocato**

**da parte della Provincia di Benevento (50%)**

**€ 4.066,38**

**TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO IN SOLIDO**

**DALLA PROVINCIA E DAL COMUNE**

**€ 32.875,58**

**TOTALE COMPLESSIVO DOVUTO DALLA**

**PROVINCIA**

**€ 16.437,79**

IL Funzionario TEC.

(Ing. Michelantonio Panarese)

IL Dirigente S. A.

( Avv. Vincenzo Catalano)

IL Dirigente S.E.P.

( Dott. Ing. Valentino Melillo)

# Avvocati.it

## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 03-07-1989

Data finale: 31-07-2006

Capitale iniziale : € 12.451,00 pari a L. 24.108.498

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
04-07-1989	15-12-1990	5 %	530	€ 12.451,00	€ 903,98
16-12-1990	31-12-1996	10 %	2208	€ 12.451,00	€ 7.532,00
01-01-1997	31-12-1998	5 %	730	€ 12.451,00	€ 1.245,10
01-01-1999	31-12-2000	2.5 %	731	€ 12.451,00	€ 623,40
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ 12.451,00	€ 435,79
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€ 12.451,00	€ 747,06
01-01-2004	31-07-2006	2.5 %	943	€ 12.451,00	€ 804,20

Totale interessi : € 12.291,52 pari a L. 23.799.711

Capitale+interessi : € 24.742,52 pari a L. 47.908.209

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



**Precetti, Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...**  
**Vorrei poterli predisporre in automatico**

il sof  
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 **SoftLex Informatica srl** via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: [info@avvocati.it](mailto:info@avvocati.it)

**DEBITI FUORI BILANCIO.  
PROSPETTO RIEPILOGATIVO -**

ALL. "1"

Ail.	DITTA	SENTENZA	MOTIVAZIONE	Data	N.	Notificata	Importo da corrispondere	Spese legali, CTU, diritti onorari	Importo Totale
A	TATAVITTO Pietro	Giudice di Pace BN	Risarcimento danni	24/01/2006	69/06	06/02/2006	€ 3.109,83	€ 2.873,01	€ 5.982,84
B	Guerrera Nicola + 2	Tribunale di BN	Risarcimento danni	14/01/2005	1731/05	12/10/2005	€ 11.102,90	€ 6.099,13	€ 17.202,03
C	Fulgieri Alfonso + 1	Tribunale di Airola	Risarcimento danni	29/03/2005	48/05	18/07/2005	€ 3.617,14	€ 4.213,37	€ 7.830,51
D	FRANCESCA Angelina	G.d.P. Montesarchio	Risarcimento danni	31/10/2005	29/06	28/02/2006	€ 1.764,93	€ 2.852,32	€ 4.617,25
E	OROPALLO Carmine	Corte di Appello NA	Risarcimento danni	05/04/2006	1458/2006	23/05/2006	€ 23.251,87		€ 23.251,87
F	CARUSO Filippo	Atto Precetto	Differenze somme	06/05/2005		11/05/2005	€ 920,63		€ 920,63
G	CONTE Vincenzo	Atto Precetto	Differenze somme	06/05/2006		11/05/2006	€ 609,46		€ 609,46
H	DONNARUMMA Angelo	Tribunale BN	Risarcimento danni	22/02/2005	488/05	16/06/2006	€ 16.437,80		€ 16.437,80
<b>TOTALE</b>									<b>€ 76.852,39</b>



# PROVINCIA di BENEVENTO

U.O. CONSIGLIO

La 4 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2006 il giorno 18 del mese di LUGLIO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ALDO DAMIANO

sull'oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"

~~2006~~

~~è del parere:~~

(OMISSIS) espone, a maggioranza di voti,  
PARERE FAVORISVOLE con l'estensione del  
gruppo di minoranza che si vuole di  
esprimere le proprie vedute in  
consiglio provinciale.

ESTRATTO VERBALE N° 317

IL SEGRETARIO  
*F. L. O. P.*